

LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

9/2021

I QUADERNI DEI DIRITTI

Garante regionale dei diritti della persona 9/2021

**LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.
QUADERNI DEI DIRITTI/GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA
PERSONA
AGGIORNAMENTO A LUGLIO 2021 DEL QUADERNO DEI DIRITTI
7/2020**

La pubblicazione è edita nell'ambito della collana "I Quaderni dei Diritti", a cura del Garante regionale dei diritti della persona. La pubblicazione è stata curata dal Servizio Organi di garanzia con la supervisione dell'avv. Tamara Amadio ed il coordinamento del prof. Paolo Pittaro, Garante regionale dei diritti della persona.

TESTI A CURA DI

Paolo Pittaro

Garante regionale dei diritti della persona

Tamara Amadio

Avvocato, esperta in tema di protezione dei rifugiati e tutela dei MSNA

Daniele Driutti

Erica Petrovi

Consiglio regionale - Servizio Organi di garanzia

SUPERVISIONE

Tamara Amadio

COORDINAMENTO GENERALE

Paolo Pittaro

COORDINAMENTO EDITORIALE

Maria Cristina Rosati

Consiglio regionale - Servizio Organi di garanzia

REVISIONE EDITORIALE

Greta Tempo

Consiglio regionale - Servizio Organi di garanzia

PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE

Struttura stabile Creatività & Design - Ufficio di Gabinetto

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

STAMPA

Centro stampa del Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

Servizio Logistica, digitalizzazione e servizi generali

Stampato nel mese di novembre 2021

L'istituto del Garante regionale dei diritti della persona

Il Garante regionale dei diritti della persona è un'Autorità di garanzia istituita nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Garante regionale è istituito presso il Consiglio regionale come organo monocratico della Regione Friuli Venezia Giulia ed esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

Garante regionale dei diritti della persona

Paolo Pittaro

Indirizzo e recapiti

Garante regionale dei diritti della persona

c/o Consiglio regionale F.V.G.

Piazza Oberdan 6, 34133 Trieste

e-mail: garantefvg@regione.fvg.it

PEC: garantefvg@certregione.fvg.it

<http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/>

PREFAZIONE

Nel massiccio flusso migratorio, che da tempo investe il nostro Paese e, in particolare, la Regione Friuli Venezia Giulia, quale meta (intermedia o definitiva) della rotta balcanica, spiccano i c.d. minori stranieri non accompagnati (MSNA), ossia quei numerosi soggetti che varcano la frontiera italiana da soli e non al seguito di un adulto (genitore o familiare), che possa rappresentarli e prendersene cura. Sono soggetti particolarmente fragili, che abbisognano di aiuto e protezione dedicati alle loro singole situazioni ed esigenze ed in previsione di un percorso dignitoso ed accettabile che possa condurli alla maggiore età. Per quanto varie istituzioni, e di diverso segno, pubbliche e private, si dedichino all'assistenza dei MSNA, spinte da un sentito spirito solidaristico ed umanitario, deve notarsi che la situazione è notevolmente complessa, evidenziando, fra l'altro, i problemi della loro identificazione, collocazione, tutela sanitaria, istruzione, nonché il contrasto ad un eventuale sfruttamento e, non da ultimo, il rapporto stesso fra Stati. Il fenomeno dell'immigrazione minorile, nonché - in particolare - quello dei MSNA, viene dettagliatamente e giuridicamente regolamentato da un'ampia disciplina normativa proveniente da varie fonti: quelle del diritto internazionale (quale, ad esempio, la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), quelle del diritto europeo (sia dell'Unione europea, sia del Consiglio d'Europa) e quelle del diritto interno, dalla stessa Costituzione della Repubblica alle varie norme primarie (leggi statuali, decreti legge e decreti legislativi) e secondarie (Regolamenti ministeriali), fino alla stessa legislazione regionale.

A fronte di tale "galassia" normativa, il presente lavoro vuole presentare una sorta di filo conduttore, esponendo i numerosi, singoli problemi con le rispettive soluzioni normative di riferimento, che via via possono presentarsi dal momento in cui il minore entra nel territorio nazionale, varcando i confini dello Stato ed in ordine alla sua permanenza.

Il lettore viene, così accompagnato in un percorso logico e cronologico, arricchito dalle necessarie definizioni giuridiche e dalla interpretazione

delle norme vigenti che vengono a disciplinare le varie situazioni.

Infine, a tale esposizione segue una corposa Appendice normativa, ove vengono riportati, in una opportuna suddivisione ed elencazione, i testi delle norme giuridiche oggetto della precedente trattazione.

Deve ammettersi che tale complesso normativo ha subito, nel tempo, varie modifiche, integrazioni ed evoluzioni: la normativa presentata è quella attualmente vigente e, ove di rilievo, viene data anche notizia delle disposizioni precedenti modificate od abrogate.

Si confida che tale opera possa essere di utilità per quanti vorranno consultarla: dagli stessi tutori dei minori stranieri non accompagnati a coloro che, a vario titolo, si occupano dei loro problemi o per chi, casualmente o per curiosità culturale, voglia approcciarsi alla comprensione di tale fenomeno, forse finora ignorato o misconosciuto.

Paolo Pittaro

*Garante regionale dei
diritti della persona*

INDICE

1. Decalogo per gli operatori che lavorano con i minori stranieri non accompagnati (forze dell'ordine, servizi sociali, strutture di accoglienza, servizi sanitari, scuole, tutori, affidatari, ecc.)	10
2. Definizioni	14
2.1 Minore	15
2.2 Minore straniero non accompagnato	15
2.3 MSNA richiedente asilo e titolare di protezione internazionale	15
2.4 MSNA vittima di tratta o grave sfruttamento	16
3. Rintraccio del MSNA, presa in carico e accoglienza	20
3.1 Divieto di respingimento ed inespellibilità del MSNA	21
3.2 Divieto di trattenimento del MSNA	21
3.3 Accoglienza del MSNA	22
3.3.1 Strutture governative di prima accoglienza	22
3.3.2 Strutture di seconda accoglienza - SAI	23
3.3.3 Accoglienza straordinaria	27
3.4 I servizi garantiti nelle strutture di accoglienza per MSNA	27
3.5 Rintraccio e presa in carico del MSNA	29
3.6 Il primo colloquio con il MSNA	30
3.7 Il Sistema informativo nazionale dei MSNA (SIM) e la Cartella Sociale	32
3.8 MSNA e <i>privacy</i>	32
3.9 Indagini familiari	34
3.10 Ricongiungimento familiare del MSNA richiedente asilo ai sensi del Regolamento Dublino III	35
3.11 Presa in carico da parte della struttura di accoglienza	37
4. Identificazione e accertamento dell'età	40

4.1	Identificazione e accertamento dell'età del MSNA	41
4.2	Identificazione e accertamento dell'età del MSNA vittima di tratta	44
5.	I provvedimenti a protezione del minore: la tutela e l'affidamento	50
5.1	La tutela	51
5.2	L'affidamento	55
6.	Il MSNA richiedente asilo: procedura	60
7.	Permesso di soggiorno del MSNA: tipologie	68
7.1	Permesso di soggiorno per minore età	69
7.2	Permesso di soggiorno per affidamento	70
7.3	Permesso di soggiorno per motivi familiari	71
7.4	Permesso di soggiorno per richiesta asilo	72
7.5	Permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria	73
7.6	Permessi di soggiorno introdotti o modificati dal d.l. 113/2018 e 130/2020	74
7.6.1	Permesso di soggiorno per protezione speciale	78
7.6.2	Permesso di soggiorno per cure mediche	80
7.6.3	Permesso di soggiorno per calamità	81
7.6.4	Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile	81
7.6.5	Permesso di soggiorno per protezione sociale - casi speciali	82
7.6.6	Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica - casi speciali	83
7.6.7	Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo - casi speciali	84
8.	Diritto alla salute, all'istruzione e all'inserimento socio-lavorativo	86
9.	Permanenza in Italia dopo il compimento della maggiore età	90
9.1	Proseguo amministrativo dopo il compimento del diciottesimo anno di età	91
9.2	Conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età	92

10. Il rimpatrio assistito e volontario del MSNA	96
11. Diritto all'assistenza legale	98
Appendice normativa	100
LEGGE 27 MAGGIO 1991, n. 176: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989	100
LEGGE 7 APRILE 2017, n. 47: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati	125
CODICE CIVILE (Estratti)	138
LEGGE 4 MAGGIO 1983, n. 184: Diritto del minore ad una famiglia (Estratti)	148
DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Estratti)	154
DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2008, n. 25: Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di rifugiato (Estratti)	177
REGOLAMENTO (CE) 26 GIUGNO 2013, n. 604/2013: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Rifusione) (Estratti)	190
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, n. 142: Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale (Estratti)	195
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 NOVEMBRE 2016, n. 234: Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24	207
LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2014, n. 9: Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale	213

MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 13 NOVEMBRE 2000, n. 300/C/2000/785/P/12.229.28/1^DIV: Permessi di soggiorno per minore età, rilasciati ai sensi dell'art. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R. 394/99	233
MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 9 APRILE 2001, n. 300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^DIV: Minori stranieri non accompagnati. Permessi di soggiorno per minore età rilasciati ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 394/99	235
MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 24 MARZO 2017 (prot. 10337): Permessi di soggiorno per minore età. Esclusione dell'obbligo di esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora non disponibili	237
MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 28 AGOSTO 2017, n. 400 (prot. 24622): Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", in vigore dal 6 maggio 2017	239
MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 19 LUGLIO 2021, n. 0007335: "Legge n. 173/2020 - part. 19 D.Lgs. n. 286/1998 - Protezione speciale e divieto di espulsione e di respingimento"	247
▶ Modello di Allegato Integrativo all'Istanza di Protezione Speciale	265
DGR FVG 20 dicembre 2019, n. 2190, recante "Procedura per l'accertamento multidisciplinare dell'età dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso le strutture del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia" (Estratti)	267
▶ ALLEGATO ALLA DELIBERA N 2190 DEL 20 DICEMBRE 2019. Procedura per l'accertamento multidisciplinare dell'età dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) presso le Strutture del SSR della regione Friuli Venezia Giulia	270

1. DECALOGO PER GLI OPERATORI* CHE LAVORANO CON I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

**FORZE DELL'ORDINE, SERVIZI SOCIALI,
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA, SERVIZI
SANITARI, SCUOLE, TUTORI, AFFIDATARI, ECC.*

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, indica i principi da cui trarre un utile decalogo per i soggetti coinvolti nel sistema di protezione dei minori e per gli operatori che si occupano dei minori stranieri.

Vediamo qui di seguito quali sono i principi fondamentali:

1. SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE. Ogni decisione e azione che riguardi il minore deve rispondere al suo superiore interesse (art. 3). Se possibile, le decisioni e le azioni riguardanti il minore devono essere prese ed intraprese in maniera tempestiva, tenendo conto della percezione del tempo del ragazzo, nonché del suo miglior interesse a lungo termine.
2. DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE. A ogni minore devono essere garantiti gli stessi diritti e parità di trattamento indipendentemente dallo *status* giuridico o di qualsiasi altra variabile (art. 2). Ogni minore deve essere considerato innanzi tutto come persona minorenni ma, allo stesso tempo, ogni contesto di accoglienza dovrebbe riuscire a valorizzare la diversità individuale e rispondere ad eventuali bisogni speciali.
3. DIRITTO ALLA PROTEZIONE. Il minore ha diritto alla protezione da violenze, da abusi, da negligenze, dallo sfruttamento sessuale, lavorativo e da ogni forma di sfruttamento, dalla tratta, dal coinvolgimento in conflitti armati, dalla tortura e dalla privazione della libertà (artt. 19, 20, 35 e 38).
4. DIRITTO ALL'INFORMAZIONE. Il minore deve essere informato sui suoi diritti e doveri, sui servizi di cui può usufruire, sui procedimenti che lo riguardano, sulle opportunità e sulle alternative che ha a disposizione (art. 13).
5. DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE. Le opinioni e i desideri del minore devono essere richiesti e debitamente tenuti in considerazione, in riferimento alla sua età ed al suo grado di maturità, ogni qualvolta

vengano prese delle decisioni che lo riguardino. In particolare, il minore ha diritto ad essere ascoltato in ogni procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi (art. 12).

6. DIRITTO ALLA SOPRAVVIVENZA E ALLO SVILUPPO. Il minore ha diritto allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, a condizioni di vita adeguate, alla salute, all'istruzione, alla formazione, al riposo e al tempo libero (artt. 6, 24, 27, 28, 29, 31).
7. DIRITTO AL RISPETTO DELL'IDENTITÀ CULTURALE E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE. Le identità culturali, linguistiche e religiose del minore devono essere tenute in considerazione e rispettate. È fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali, che fungano da "ponti" tra la lingua e la cultura d'origine del minore e quella del Paese d'accoglienza (art. 8).
8. DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE. È un diritto fondamentale di ogni minore crescere nella propria famiglia. Il minore ha diritto, ove questo risponda al suo superiore interesse, ad essere ricongiunto con la propria famiglia, in Italia o nel Paese d'origine. Ha inoltre diritto a mantenere rapporti costanti con i propri familiari (artt. 9 e 10).
9. FORMAZIONE DEL PERSONALE. Gli operatori, istituzionali e non, che lavorano con i MSNA, devono ricevere una formazione adeguata sui bisogni e sui diritti di questi minori, incluse le loro esigenze culturali, linguistiche e religiose, nonché le specificità relative ai minori vittime di tratta o sfruttamento e ai minori richiedenti asilo (art. 3, co. 3).
10. COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE. Le istituzioni e le organizzazioni che si occupano di MSNA devono cooperare efficacemente per garantire che i diritti di questi minori vengano tutelati. È auspicabile che tale cooperazione sia formalizzata mediante protocolli d'intesa tra le istituzioni e le organizzazioni interessate. È importante che venga adottato un approccio multidisciplinare e olistico.

2. DEFINIZIONI

2.1 Minore

Il **minore**, ai sensi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, **è ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni**. L'art. 2 del codice civile stabilisce che **la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno** e che **con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa**.

Il secondo comma dello stesso articolo fa salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

2.2 Minore straniero non accompagnato

Il **minore straniero non accompagnato (MSNA)**, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), c.d. «Legge Zampa» e ai fini dell'applicazione della medesima legge, **è il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovi, per qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che sia altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano**.

2.3 MSNA richiedente asilo e titolare di protezione internazionale

Per **protezione internazionale** si intendono lo **status di rifugiato** e la **protezione sussidiaria**.

Oltre alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 ed al Protocollo relativo allo status di rifugiato adottato a New York il 31 gennaio 1967, le fonti normative a cui fare particolarmente riferimento in tema di protezione internazionale sono il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione

riconosciuta), c.d. «Decreto qualifiche» e il decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato), c.d. «Decreto procedure».

Rifugiato è il cittadino straniero o apolide il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza o dove aveva precedentemente la dimora abituale e non possa o, a causa di tale timore, non voglia, avvalersi della protezione di tale Paese.

Titolare di protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine (o, nel caso di un apolide, nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che, a causa di tale rischio, non può o non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente la protezione nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14 del d.lgs. 251/2007).

Richiedente asilo è lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva.

Tali definizioni si applicano a tutti i cittadini stranieri o apolidi, inclusi i MSNA, per i quali l'attuale normativa prevede delle speciali garanzie in quanto categoria particolarmente vulnerabile (si veda il capitolo 8).

2.4 MSNA vittima di tratta o grave sfruttamento

La tratta di esseri umani è il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone:

- con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme

di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità,

- con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compresi l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi (art. 2, della Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, attuata in Italia con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI»).

La tratta è un reato e vittime di tratta o di grave sfruttamento sono le vittime delle fattispecie descritte negli artt. 600 e 601 del codice penale¹ (i quali riprendono la definizione sopra citata).

Il minore vittima di tratta è il minore reclutato, trasportato, trasferito, alloggiato o accolto ai fini di sfruttamento, inteso come sfruttamento sessuale, lavorativo (compresi i servizi forzati, l'accattonaggio, la schiavitù, la servitù), per attività illecite (es. furti, spaccio), o il prelievo di organi.

Se la vittima è minore vi è tratta anche senza l'utilizzo di metodi di coercizione e senza il consenso della vittima.

L'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), c.d. «Testo Unico sull'Immigrazione», **prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per le persone straniere**

¹ L'art. 600 del codice penale, rubricato «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù», stabilisce che: «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la

vittime di tratta e grave sfruttamento e la loro partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale per sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale. Dopo le modifiche apportate all'art. 18, dall'art. 1, co. 1, lett. e), del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), c.d. «Decreto sicurezza», conosciuto anche come «Decreto Salvini», convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, **alle vittime di tratta che accedono ai programmi di protezione c.d. sociale viene rilasciato un permesso**

reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».

L'art. 601 del codice penale, rubricato «Tratta di persone», dispone che: «È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi .

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

(Omissis)».

Le norme sopra menzionate sono quelle attualmente in vigore dopo le modifiche apportate dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e successivamente dal d.lgs. 24/2014, già citato.

di soggiorno recante la dicitura «casi speciali».

«Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età» (art. 13, co. 2, secondo periodo, della legge 228/2003, come integrato dall'art. 17, co. 1, della legge 47/2017).

3. RINTRACCIO DEL MSNA, PRESA IN CARICO E ACCOGLIENZA

3.1 Divieto di respingimento ed inespellibilità del MSNA

«*In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati*» (art. 19, co. 1-bis, del d.lgs. 286/1998, come inserito dall'art.3, co. 1, lett. a), della legge 7 aprile 2017, n. 47).

Non è inoltre consentita l'espulsione nei confronti dei minori stranieri, tranne quando sia disposta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salva la facoltà di seguire il genitore o l'affidatario espulsi (art. 19, co. 2, lett. a), del d.lgs. 286/1998).

Il provvedimento di espulsione del minore straniero è adottato dal Tribunale per i minorenni (TM) su richiesta del Questore, a condizione che tale provvedimento non comporti un rischio di danno grave per lo stesso (art. 31, co. 4, del d.lgs. 286/1998, come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b), della legge 47/2017)².

Il TM decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta del Questore.

3.2 Divieto di trattenimento del MSNA

Il MSNA non può essere trattenuto presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri, c.d. CPR (ex CIE) - e neppure accolto presso i centri governativi di prima accoglienza per richiedenti la protezione internazionale (ex CARA; e neanche nei Centri di Accoglienza Straordinaria, c.d. CAS, né negli HUB, né negli Hotspot, sebbene la norma non li citi espressamente) (art. 19, co. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, avente ad oggetto «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»). La *ratio* della norma è chiara: **la libertà personale del minore non può essere limitata, la coabitazione di MSNA e adulti non è consentita ed è altresì necessario che i MSNA siano destinatari di misure di**

² In ogni caso, il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione delle persone minori devono essere effettuate con modalità compatibili relativamente alle singole situazioni personali, debitamente accertate (art. 19, co. 2, del d.lgs. 286/1998).

accoglienza e di servizi specifici e adeguati alla loro condizione.

3.3 Accoglienza del MSNA

L'accoglienza dei MSNA è prevista e disciplinata dall'art. 19 del d.lgs. 142/2015, come da ultimo modificato dall'art. 2, co. 1, lett. b), del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale).

L'attuale sistema prevede una **prima accoglienza** temporanea, della durata massima di trenta giorni, nelle Strutture governative di prima accoglienza destinate ai MSNA, al fine dell'identificazione e accertamento dell'età, nonché dell'informazione dei loro diritti ed una **seconda accoglienza** nelle Strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)³.

3.3.1 Strutture governative di prima accoglienza

Per le esigenze di soccorso e di protezione immediate, **i MSNA sono accolti nelle apposite Strutture governative di prima accoglienza a loro destinate**, istituite con decreto dal Ministero dell'Interno, **per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione** (la quale si deve concludere **entro dieci giorni**)

³ La denominazione SAI ha sostituito quella precedente di SIPROMI (Sistema di protezione per titolari di Protezione internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati), ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, co. 3, lett. a), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale) convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. Per completezza si aggiunge che il SIPROIMI aveva, a sua volta, sostituito il vecchio SPRARMSNA (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati), ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, co. 4, del d.l. 113/2018, convertito dalla legge 132/2018.

e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti e sulle modalità per il loro esercizio, compreso quello di chiedere la protezione internazionale (art. 19, co. 1, del d.lgs. 142/2015, come modificato dall'art. 4, co. 1, lett. a) e b), della legge 47/2017).

Le Strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'Interno, in accordo con l'Ente locale nel cui territorio è situata la Struttura e sono gestite dal Ministero dell'Interno anche in convenzione con gli Enti locali, che normalmente affidano la direzione del centro ad enti terzi tramite gara d'appalto.

Il Ministero dell'Interno, con proprio decreto, fissa le modalità di accoglienza, gli *standard* strutturali, in coerenza con la normativa regionale e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali dello stesso e dei principi di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Il decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2016 (Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati), all'art. 3 prevede che tali centri, autorizzati ai sensi della normativa nazionale e regionale, siano ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio. Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale, garantisce l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi destinate in via esclusiva all'accoglienza. Ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori. Le strutture di accoglienza sono attivate dal Ministero dell'Interno tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con gli Enti locali nei cui territori sono situate.

3.3.2 Strutture di seconda accoglienza – SAI

La prosecuzione dell'accoglienza del MSNA o seconda accoglienza è assicurata nelle Strutture SAI (art. 19, co. 2, del d.lgs. 142/2015, come modificato dall'art. 12, co. 1, lett. a), della legge 47/2017).

L'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato», convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 1990, n. 39, come aggiunto dall'art. 32, co. 1, lett.

- b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e da ultimo modificato dall'art. 4, co. 3 e 4, del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020, prevede che gli Enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i MSNA possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi⁴, nei limiti dei posti disponibili⁵, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari di permessi di soggiorno per:
- a) protezione speciale, di cui agli artt. 19, co. 1 e 1.1., del d.lgs. 286/1998, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale di cui agli artt. 10, co. 2, 12, co. 1, lett. b) e c) e 16 del d.lgs. 251/2007;
 - a) [a-bis] cure mediche, di cui all'art. 19, co. 2, lett. d-bis, del d.lgs. 286/1998;
 - b) protezione sociale, di cui all'art. 18 del d.lgs. 286/1998;
 - c) violenza domestica di cui all'art. 18-bis del d.lgs. 286/1998;
 - d) calamità, di cui all'art. 20-bis del d.lgs. 286/1998;
 - e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'art. 22, co. 12-quater, del d.lgs. 286/1998;
 - f) atti di particolare valore civile, di cui all'art. 42-bis del d.lgs. 286/1998;
 - g) casi speciali, di cui all'art. 1, co. 9, del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018.

Possono essere altresì accolti, nell'ambito del SAI, gli stranieri affidati ai Servizi sociali in prosieguo amministrativo, ai sensi dell'art. 13, co. 2, della legge 47/2017, al compimento della maggiore età.

Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve

⁴ L'art. 1-septies del medesimo provvedimento normativo, prevede che ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'art. 1-sexies, presso il Ministero dell'Interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e ne descrive la dotazione.

⁵ Si veda anche l'art. 1, co. 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015): «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore, risultanti dal colloquio di cui all'art. 19-*bis* del d. lgs. 142/2015, in relazione alla tipologia di servizi offerti dalla Struttura di accoglienza. Le Strutture nelle quali vengono accolti i MSNA devono soddisfare, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle Strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della Struttura di accoglienza dal Sistema (art. 19, co. 2-*bis*, del d.lgs. 142/2015, inserito dall'art. 12, co. 1, lett. b), della legge 47/2017).

Per i beneficiari di misure di accoglienza nel SAI, di cui all'art. 1-*sexies*, del d.l. 416/1989, convertito con modificazioni con legge 39/1990, alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci (art. 5, co. 1, del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni con legge 173/2020). Per il perseguimento di tali finalità, per il biennio 2020-2021, il Piano nazionale di cui all'art. 29, co. 3, del d.lgs. 251/2007, individua le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione sociale volte a favorire l'autonomia individuale dei cittadini beneficiari di protezione internazionale, con particolare riferimento a:

- a) formazione linguistica finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno a livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana;
- c) orientamento ai servizi pubblici essenziali;
- d) orientamento all'inserimento lavorativo (art. 5, co. 2, del medesimo provvedimento normativo)⁶.

Si rappresenta che i MSNA richiedenti asilo, al compimento della mag-

⁶ Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'art. 29, co. 3, del d.lgs. 251/2007, formula proposte in relazione alle iniziative da avviare, in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale.

giore età, rimangono nel sistema di protezione fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, co. 5-*bis*, del d.l. 113/2018, come inserito dalla legge di conversione 132/2018); diversamente i MSNA non richiedenti asilo hanno diritto all'accoglienza per i 6 mesi successivi al compimento della maggiore età, salvo diversa disposizione (es. prosieguito amministrativo). I neo-maggiorenni in prosieguito amministrativo possono accedere al SAI anche se non erano ivi accolti da minorenni (art. 1-*sexies* del d.l. 416/1989, succitato).

In caso di temporanea indisponibilità nelle Strutture governative di prima accoglienza e nelle Strutture di seconda accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza del MSNA sono temporaneamente assicurate dalla Pubblica Autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro Comune, tenendo in considerazione prioritariamente il suo superiore interesse. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza del minore accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei MSNA, di cui all'art. 1, co. 181, della legge 190/2014 (art. 19, co. 3, del d.lgs. 142/2015)⁷. Per un approfondimento è consultabile il "Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" al seguente

⁷ L'art. 12, co. 2, lett. h-*bis*), del d.l. 113/2018, convertito con legge 132/2018, aveva modificato l'art. 19, co. 3, del d.lgs. 142/2015, inserendo la dicitura «e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati», poi abrogato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Per completezza d'informazione, si aggiunge che, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), come modificato dall'art. 6, co. 6, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 con deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2019, n. 838, era stato approvato il «Programma Immigrazione 2019», che prevedeva alcune novità in relazione alle politiche di accoglienza dei MSNA. Per quanto concerne i contributi riferiti all'ultimo trimestre 2018 e ai primi due trimestri 2019, la Regione continuava a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restavano a carico dei Comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di MSNA sul proprio territorio, al netto dei contributi già richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture. A partire dal terzo trimestre 2019, la concessione del rimborso da parte della Regione era subordinata alla consegna di apposite

link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/vademe-cum_operativo_per_la_presa_in_carico_e_laccoglienza_dei_msna_def.pdf.

3.3.3 Accoglienza straordinaria

In caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, il Prefetto dispone l'attivazione di Strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ad essi, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna Struttura (art. 19, co. 3-*bis*, del d.lgs. 142/2015).

Devono essere assicurati in ogni caso i servizi indicati per le Strutture governative di prima accoglienza destinate ai MSNA.

In tali Strutture non possono essere accolti minori di età inferiore agli anni quattordici e l'accoglienza deve essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle Strutture di seconda accoglienza o in quelle assicurate dalla Pubblica Autorità del Comune in cui il minore si trova.

3.4 I servizi garantiti nelle strutture di accoglienza per MSNA

L'art. 18 del d.lgs. 142/2015 prevede che, nell'applicazione delle misure di accoglienza, assuma carattere di priorità il superiore interesse del minore,

attestazioni mediante le quali l'Ente locale assicurava che le Comunità di accoglienza individuate per l'ospitalità garantissero alcuni presupposti di tipo organizzativo/gestionale. Ciò significava che gli Enti locali che intendessero accedere al rimborso della Regione dovevano impegnarsi al raggiungimento degli obiettivi sopra citati individuando le strutture di accoglienza in grado di garantire le condizioni necessarie (tali condizioni vanno attestate dai Rappresentanti legali delle strutture di accoglienza agli Enti locali) e assicurando quindi, mediante apposite verifiche e controlli, la correttezza delle attività intraprese dalle Comunità per la realizzazione dei percorsi individuali dei MSNA (per eventuali approfondimenti, i Programmi annuali immigrazione 2019 e 2020 sono reperibili al seguente *link:* <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/cultura-sport/immigrazione/>). Anche la successiva deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2020, n. 1247, avente ad oggetto "LR 31/2015, art 7 - programma immigrazione 2020 - approvazione definitiva", ha mantenuto la medesima percentuale di rimborso sopra indicata. Si segnala, da ultimo, anche l'approvazione in via definitiva del programma immigrazione 2021 con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 1218, che continua a prevedere il rimborso al 100%.

in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'**ascolto del minore**, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 8, co. 2, del Regolamento UE 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (c.d. «Regolamento Dublino III»), purché corrisponda all'interesse superiore del minore (art. 18, co. 2, del d.lgs. 142/2015).

Deve essere assicurata l'**assistenza affettiva e psicologica dei MSNA**, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative, di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del d.lgs. 286/1998, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, previo consenso del minore e ammessi dall'Autorità giudiziaria o amministrativa che procede (art. 18, co. 2-bis, del d.lgs. 142/2015, inserito dall'art. 15, co. 1, della legge 47/2017).

Il MSNA ha il **diritto di partecipare**, per mezzo di un suo rappresentante legale, a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito (art. 18, co. 2-ter, del d.lgs. 142/2015, inserito dall'art. 15, co. 1, della legge 47/2017).

Nella predisposizione delle misure di accoglienza dei minori stranieri sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative (art. 18, co. 4, del d.lgs. 142/2015).

Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una **specificata formazione** e sono soggetti all'**obbligo di riservatezza** sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori (art. 18, co. 5, del d.lgs. 142/2015).

Durante la permanenza nella Struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future (art. 19, co. 1, del d.lgs. 142/2015, come modificato dall'art. 4, co. 1, lett. a) e b), della legge 47/2017).

Si è omesso, per evitare ridondanze, di evidenziare tutte le volte in cui le norme indicano come necessaria la presenza del mediatore culturale, in quanto la sua presenza è auspicabile e dovuta in tutte le fasi della presa in carico e dell'accoglienza del MSNA.

I gestori delle Strutture di prima accoglienza e di quelle temporanee attivate dal Prefetto devono dare notizia dell'accoglienza del MSNA al Comune in cui si trova la Struttura, per il coordinamento con i servizi del territorio (art. 19, co. 3-bis, del d.lgs. 142/2015, come inserito dall'art. 1-ter, co. 1, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160).

Per un approfondimento si consiglia la lettura del decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2016 e delle «Linee guida per le strutture di prima accoglienza», sempre del Ministero dell'Interno – reperibile su http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/21_linee_guida_msna.pdf, nonché del nuovo “Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”, realizzato dal medesimo Ministero insieme all'Ufficio Europeo di Supporto all'Asilo (EASO) e reperibile tramite il seguente *link*: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/vademecum_operativo_per_la_presa_in_carico_e_laccoglienza_dei_msna_def.pdf.

3.5 Rintraccio e presa in carico del MSNA

L'Autorità di pubblica sicurezza (PS) - Polizia, Carabinieri, Polizia municipale - **dà immediata comunicazione della presenza del MSNA al Procuratore della Repubblica presso il TM e al TM, per l'apertura della tutela e la nomina del Tutore** ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili⁸ e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. Parimenti va data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento ed il

monitoraggio della presenza dei MSNA (art. 19, co. 5, del d.lgs. 142/2015, come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. b), del d.lgs. 220/2017 – si veda il capitolo 5 sulla Tutela).

Nel caso in cui il minore si presenti spontaneamente alla Struttura di accoglienza, il Responsabile della Struttura deve procedere alla segnalazione al Servizio sociale dell'Ente locale, all'Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il TM e TM) e alla Questura.

Nel caso in cui il minore si allontani non autorizzato dalla Comunità, il Responsabile della Struttura deve dare comunicazione al Tutore, se nominato, e segnalare tempestivamente l'accaduto ai Servizi sociali dell'Ente locale e all'Autorità giudiziaria competente e denunciare l'allontanamento alle Autorità di PS.

3.6 Il primo colloquio con il MSNA

Nel momento in cui il MSNA sia entrato in contatto con le Autorità di PS o sia stato segnalato alle stesse, ai Servizi sociali, ad altri rappresentanti dell'Ente locale o all'Autorità giudiziaria (di fatto una volta attivata l'accoglienza del MSNA), **il personale qualificato della Struttura di accoglienza⁹ deve svolgere, sotto la direzione dei Servizi sociali dell'Ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione**, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 19-bis, co. 1, del d.lgs. 142/2015, articolo introdotto dall'art. 5, co. 1, della legge 47/2017).

Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

La norma prevede che il DPCM avrebbe dovuto essere adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disposizione stessa, ma, al momento, il provvedimento non risulta ancora essere stato adottato.

⁸ Sino alla nomina del Tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal Responsabile della Struttura di prima accoglienza (art. 6, co. 3, della legge 47/2017 - si veda il capitolo sulla Tutela).

Il colloquio con il MSNA - da intendersi preferibilmente come una pluralità di colloqui, dal momento che a questo primo colloquio dovrebbero seguirne altri, a seconda delle necessità del caso individuale - deve/devono essere volti a raccogliere informazioni su:

- l'identità del minore;
- la sua storia personale e familiare;
- la sua situazione in Italia e nel Paese d'origine;
- l'eventuale presenza di parenti e familiari in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea;
- i riferimenti della famiglia nel Paese d'origine;
- la data e le modalità di arrivo in Italia;
- le motivazioni dell'emigrazione;
- il viaggio;
- le aspettative e i progetti del minore e della sua famiglia;
- l'eventualità che il minore sia stato vittima di tratta e/o sfruttamento;
- l'eventuale timore di persecuzioni nel Paese d'origine.

Nel corso del/i colloquio/i, il minore deve essere adeguatamente informato:

- dei diritti e doveri correlati alla minore età;
- dei possibili percorsi di integrazione in Italia;
- del diritto di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale e della relativa procedura;
- dell'opportunità del rimpatrio assistito e volontario.

Il minore deve essere sempre informato su tutti i procedimenti che lo riguardano: richiesta del permesso di soggiorno, tutela, affidamento, richiesta della protezione internazionale, eventuali procedimenti penali a carico, ecc.

9 La norma fa riferimento esclusivamente al personale qualificato delle Strutture di prima accoglienza e alle Strutture stesse.

Nell'art. 19, co. 3 e 3-bis, del d.lgs. 142/2015 che prevedono, rispettivamente, l'accoglienza dei MSNA nelle Strutture assicurate dai Comuni in cui si trovano in minori, in caso di indisponibilità nelle Strutture di prima e seconda accoglienza e nelle Strutture attivate dai Prefetti, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, non si fa rimando all'art. 19-bis, co. 1, del suddetto decreto.

3.7 Il Sistema informativo nazionale dei MSNA (SIM) e la cartella sociale

Il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM) è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 9, co.1, della legge 47/2017)¹⁰.

Di seguito al colloquio di cui al capitolo 3.6, il personale qualificato della Struttura di accoglienza – da notare che la norma non specifica di prima o seconda accoglienza, quindi entrambe – compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del MSNA. Tale cartella è poi trasmessa ai Servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il TM per l'inserimento dei dati raccolti nel SIM.

Il modello della cartella sociale è consultabile al seguente *link*, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/20_cartella_personale_minore.pdf.

3.8 MSNA e *privacy*

Sebbene l'art. 9, co. 4, della legge 47/2017, continui a recare un richiamo all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si fa presente che tale articolo è stato abrogato dall'art. 27, co. 1, lett. a), n. 2), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

Tuttavia, al fine di garantire uniformità di trattamento dei MSNA comunque accolti, si ritiene che il personale qualificato delle Strutture in cui il minore sia accolto, di seguito al suo rintraccio sul territorio, debba procedere al colloquio con lo stesso con le modalità indicate nella disposizione di cui all'art. 19-*bis*, co. 1 e con la procedura che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

10 All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 9, co. 5, della legge 47/2017).

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)».

Attualmente infatti la materia risulta disciplinata dal citato Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*), approvato con Regolamento UE 2016/679 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.

L'art.15 del GDPR prevede che: «1. *L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:*

- a) *le finalità del trattamento;*
- b) *le categorie di dati personali in questione;*
- c) *i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;*
- d) *quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;*
- e) *l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;*
- f) *il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;*
- g) *qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;*
- h) *l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.*

2. *Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.*

3. *Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono*

fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui».

3.9 Indagini familiari

Al fine di garantire il diritto all'unità familiare, è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del MSNA (art. 19, co. 7, del d.lgs. 142/2015, come modificato dall'art. 6, co. 1, della legge 47/2017).

La norma prevede altresì che il Ministero dell'Interno, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, stipuli convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari devono essere svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza dei minori e dei loro familiari. La norma dispone, altresì, che nei cinque giorni successivi al colloquio di cui al capitolo 3.6, l'esercente la responsabilità genitoriale anche in via temporanea (il Tutore, se nominato, o il Responsabile della Struttura di accoglienza) invii una relazione all'ente convenzionato con il Ministero dell'Interno, affinché siano immediatamente avviate le indagini familiari volte al rintraccio di parenti e familiari del MSNA, se non sussiste un rischio per il minore o per i suoi familiari, previo consenso informato del minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse (co. 7-bis, aggiunto dall'art. 6, co. 2, della legge 47/2017).

Il risultato di tali indagini è trasmesso al Ministero dell'Interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale (il Tutore, se nominato, o il Responsabile della Struttura di accoglienza), nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al capitolo 3.6 (co. 7-ter, aggiunto dall'art. 6, co. 2, della legge 47/2017). Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del MSNA, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in Comunità (co. 7-quater, aggiunto dall'art. 6, co. 2, della legge 47/2017).

3.10 Ricongiungimento familiare del MSNA richiedente asilo ai sensi del Regolamento Dublino III

L'art. 8, co. 2, del Regolamento UE 604/2013 del 26 giugno 2013, prevede che, laddove il richiedente asilo sia un minore non accompagnato¹¹ che ha un parente¹² presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato, in base a un esame individuale, che il parente può occuparsi di lui, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il/i parente/i ed è competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

Se i familiari¹³, anche fratelli o parenti del MSNA richiedente asilo, soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore.

L'art. 6 del medesimo Regolamento, rubricato «Garanzie per i minori», stabilisce che l'interesse del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dallo stesso. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante¹⁴ rappresenti e/o assista un minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal Regolamento.

Il rappresentante possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che durante le procedure svolte ai sensi del Regolamento sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.

Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti

11 Ai fini dell'applicazione del Regolamento Dublino III, lo stesso, all'art. 2, co. 1, lett. i), definisce come "minore" «il cittadino di un Paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto» e alla lett. j), come "minore non accompagnato" «il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri».

12 Ai fini dell'applicazione del Regolamento Dublino III, lo stesso, all'art. 2, lett. h), definisce "parenti" «la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale».

della pratica del richiedente.

Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
- c) le considerazioni di sicurezza, in particolare, se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
- d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta,

13 Ai fini dell'applicazione del Regolamento Dublino III, lo stesso, all'art. 2, lett. g), definisce come "familiar" i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, «purché essa sia già costituita nel Paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri:

- il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi;
- i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
- se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto;
- se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario».

14 Ai fini dell'applicazione del Regolamento Dublino III, lo stesso all'art. 2, lett. k), definisce come "rappresentante": «la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore, ai sensi del presente regolamento».

quanto prima possibile, opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.

A tal fine, detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni.

Il personale delle Autorità competenti a trattare le domande di ricongiungimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo (Unità Dublino presso il Ministero dell'Interno) ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.

3.11 Presa in carico da parte della struttura di accoglienza

Le Strutture di accoglienza, sulla base di apposita convenzione con l'Ente locale, collaborando con i Servizi Sociali dell'Ente, devono garantire al minore:

- avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno presso la locale Questura;
- assistenza sanitaria¹⁵ e iscrizione al SSN¹⁶;
- orientamento legale;
- assistenza socio-psicologica;
- presenza di mediatori linguistico-culturali;
- insegnamento della lingua italiana;
- inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione sociale;
- contatti regolari con i familiari nel Paese d'origine, ad eccezione dei casi in cui questo sia contrario all'interesse del minore.

Gli operatori dei Servizi sociali dell'Ente locale e della Struttura di accoglienza imposteranno un progetto educativo individualizzato (PEI), coinvolgendo il minore interessato e tenendo conto dei suoi bisogni, delle opportunità a disposizione e dei vincoli presenti.

Il PEI potrà includere, tra gli altri aspetti:

- istruzione;
- formazione professionale;
- avviamento al lavoro;
- attività di socializzazione.

15 Nei primi giorni dell'accoglienza il minore deve essere sottoposto ad una visita medica generica e agli accertamenti sanitari necessari all' idoneità alla vita comunitaria, come elemento di tutela per il minore stesso e per la Struttura di accoglienza.

16 La lettera b-bis) del co. 1 dell'art. 34 del d.lgs. 286/1998, come inserita dall'art. 14, co. 1, della legge 47/2017, prevede che hanno l'obbligo di iscrizione al SSN e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e alla sua validità temporale: «b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

4. IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

4.1 Identificazione e accertamento dell'età del MSNA

L'identità di un MSNA è accertata dalle Autorità di PS, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del Tutore o del Responsabile della Struttura, solo dopo che è stata garantita allo stesso un'immediata assistenza umanitaria (art. 19-*bis*, co. 3, del d.lgs. 142/2015, articolo inserito dalla legge 47/2017).

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata dal minore, questa deve essere accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle Autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve assolutamente essere richiesto nei casi in cui il minore abbia espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale, ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio di cui al capitolo 3.6.

Il suddetto intervento non è altresì esperibile allorché da esso possano derivare pericoli di persecuzione e, ad ogni modo, quando il minore dichiari di non volersi avvalere dell'azione dell'Autorità diplomatico-consolare del suo Paese di origine.

Dalla lettura della norma appare immediatamente chiaro come sia fondamentale che il MSNA sia tempestivamente e correttamente informato dei diritti e doveri e delle procedure che lo riguardano, con la presenza di un mediatore, di modo che lo stesso possa partecipare in maniera consapevole. Ai sensi del successivo co. 3-*bis*, inserito dall'art. 2, co. 1, lett. c), n. 1), del d.lgs. 220/2017, le Autorità di PS consultano, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, il sistema informativo nazionale dei MSNA istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste.

Qualora, di seguito all'accertamento dell'età attraverso i documenti anagrafici, permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal MSNA, la Procura della Repubblica presso il TM può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa (art. 19-*bis*, co. 4, del d.lgs. 142/2015). In questo caso la norma dispone espressamente che il minore straniero debba essere informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in conformità al suo grado di maturità, del fatto che la sua età può essere determinata

mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Le stesse informazioni devono essere fornite altresì al Tutore, se nominato, o al Responsabile della Struttura di accoglienza (art. 19-bis, co. 5, del d.lgs. 142/2015).

Si evidenzia come l'art. 19, co. 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) preveda che *«Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda di protezione internazionale, né all'adozione della decisione sulla medesima»*.

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare (colloquio sociale, visita pediatrica auxologica, valutazione psicologica o psichiatrica) da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono, in nessun caso, essere eseguiti esami che possano compromettere lo stato psico-fisico del minore (art. 19-bis, co. 6, del d.lgs. 142/2015).

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere comunicato al minore, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale (Tutore, se nominato, o Responsabile della Struttura di accoglienza) e all'Autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento (Procura della Repubblica presso il TM) (art. 19-bis, co. 7, del d.lgs. 142/2015).

Qualora, dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge (art. 19-bis, co. 8, del d.lgs. 142/2015).

Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato al minore e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari (Tutore, se nominato, o Responsabile della Struttura di accoglienza) e può essere impugnato in sede di reclamo, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

Nella relazione deve essere sempre indicato il margine di errore, in quanto

non esiste un metodo scientifico (per es. radiografia del polso, esame puberale, ortopantomografia) che consenta l'attribuzione dell'età in maniera certa, ma solo con un certo margine di errore.

In caso di impugnazione, il Giudice decide in via d'urgenza, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. Ogni procedimento amministrativo (revoca del permesso di soggiorno e decreto di espulsione) e penale (per la permanenza irregolare sul territorio e per le false dichiarazioni) conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione del Giudice sul ricorso.

Il provvedimento è altresì comunicato alle Autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel SIM (art. 19-*bis*, co. 9, del d.lgs. 142/2015, come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. c), n. 2), del d.lgs. 220/2017).

Nelle more dell'esito delle procedure d'identificazione, l'accoglienza del MSNA è garantita nelle Strutture di accoglienza dedicate (art. 19-*bis*, co. 2, del d.lgs. 142/2015).

L'Accordo, ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, sul documento recante **«Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati»**, del 9 luglio 2020¹⁷, ha chiuso il lungo iter sull'accertamento dell'età dei MSNA come disciplinato dalla legge 47/2017.

Con deliberazione 20 dicembre 2019, n. 2190, la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha adottato la «Procedura per l'accertamento multidisciplinare dell'età dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) accolti presso le strutture del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia», la quale dovrà essere adeguata al successivo protocollo.

¹⁷ Il Protocollo è accessibile tramite il seguente *link*: <https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=1381>.

4.2 Identificazione e accertamento dell'età del MSNA vittima di tratta

L'art. 19-bis, co. 2, del d.lgs. 142/2015 da ultimo, prevede che si applichino, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'art. 4 del d.lgs. 24/2014, in vigore dal 6 gennaio 2017¹⁸.

In attuazione della norma richiamata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234, è stato emanato il «Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24».

Tale Regolamento individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima di tratta e l'età del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione dell'età, se del caso mediante il coinvolgimento delle Autorità diplomatiche, attraverso una procedura multidisciplinare, condotta

18 A Art. 4 del d.lgs. 24/2014 (Minori non accompagnati vittime di tratta): «1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle Autorità diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finalità la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età dello stesso».

da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore (art.1 del DPCM 234/2016).

Le Forze di Polizia verificano l'età del minore non accompagnato vittima di tratta sulla base dei documenti ritenuti idonei, nonché, ove necessario, attraverso l'acquisizione di dati utili eventualmente esistenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o in altre banche dati pubbliche, secondo le modalità di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di pertinenza del trattamento dei dati (art. 2 del DPCM 234/2016). Ai fini dell'accertamento dell'età sono ritenuti documenti idonei (art. 2, co. 3, del DPCM 234/2016), salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità:

- il passaporto;
- un documento di identità, anche non in corso di validità;
- altro documento di riconoscimento munito di fotografia.

Documenti differenti da quelli menzionati costituiscono principio di prova ai fini dell'eventuale valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Nei casi in cui il minore non sia in possesso dei documenti succitati o non sia possibile procedere alla sua identificazione e alla determinazione della sua età mediante l'accesso alla banche dati di cui si è detto, le Forze di Polizia procedono con l'ausilio di un mediatore culturale e di un interprete, ove necessario e con un linguaggio comprensibile ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare, nel corso del quale rappresentano all'interessato l'importanza di dichiarare corrette generalità e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilità che, in caso di ragionevoli dubbi, l'Autorità giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti, anche sanitari, per la determinazione della sua età, fermi restando gli oneri informativi previsti da altre disposizioni normative (art. 2, co. 4, del DPCM 234/2016).

I suddetti adempimenti sono effettuati entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta (art. 2, co. 5, del DPCM 234/2016).

Ove occorra, può procedersi all'identificazione del presunto minore con il coinvolgimento delle Autorità diplomatico-consolari del suo Paese di origine. In tale ipotesi, la Questura competente in relazione al luogo ove è situata la Struttura di accoglienza del minore inoltra la richiesta,

nel minor tempo possibile, per il tramite del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (art. 2, co. 6, del DPCM 234/2016). Tuttavia ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o dichiarato, del minore, nonché il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare, è precluso quando il minore manifesti la volontà di richiedere o richieda la protezione internazionale, ovvero emerga nei suoi confronti una possibile esigenza di protezione internazionale (art. 2, co. 7, del DPCM 234/2016).

Quando, a conclusione delle suddette verifiche, permangano ragionevoli dubbi circa l'età del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela (l'art. 19-bis, co. 4, del d.lgs. 142/2015 indica la competenza della Procura della Repubblica presso il TM) l'autorizzazione all'avvio della procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età (art. 3 del DPCM 234/2016).

L'atto informativo rivolto al Giudice deve contenere il resoconto dettagliato delle attività condotte per l'identificazione del minore e dell'esito del colloquio preliminare tenuto con lo stesso.

Il Giudice decide sulla richiesta di autorizzazione nei due giorni successivi alla ricezione dell'atto informativo, salvo che ritenga necessaria un'integrazione degli accertamenti già condotti. Tale integrazione deve essere svolta immediatamente e comunque entro le successive quarantotto ore ed il termine per la decisione decorre dalla conoscenza dell'esito degli ulteriori accertamenti.

Quando il Giudice ritiene che non sussistano ragionevoli dubbi sulla minore età, emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione all'avvio della procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età.

Altrimenti il Giudice rilascia l'autorizzazione all'avvio della procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età, indica il soggetto che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, co. 6, del d.lgs. 142/2015 e individua la Struttura sanitaria pubblica, dotata di *équipe* multidisciplinare pediatrica, presso la quale svolgere la procedura, avvalendosi, ove redatto, di un elenco di Strutture idonee indicate dalle Regioni o dalle Province autonome e dettando le conseguenti disposizioni.

Il minore deve essere preventivamente informato, dal personale qualificato della Struttura sanitaria designata a svolgere l'esame, che si procederà a

determinare la sua età attraverso la procedura multidisciplinare descritta nell'art. 5 (art. 4 del DPCM 234/2016). L'informazione è data in una lingua a lui comprensibile e in conformità al suo grado di maturità e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale di supporto multilingua e con l'ausilio di un mediatore culturale, ove necessario.

La norma precisa che, in ogni caso, il minore deve essere informato:

- a) del fatto che la sua età sarà determinata mediante una procedura multidisciplinare che può comportare accertamenti sanitari;
- b) delle attività in cui si articola tale procedura, di quali siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze;
- c) del diritto a formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari previsti dalla procedura.

Tali informazioni sono fornite al minore alla presenza del Tutore o della persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari e che assiste il minore (Responsabile della Struttura di accoglienza) anche nell'eventuale formulazione di ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari.

Quando il minore formuli ragioni di opposizione a taluni accertamenti, ma la procedura possa essere utilmente esperita senza di essi, il personale sanitario procede all'esecuzione di altri, omettendo quelli opposti.

Quando invece, a fronte delle ragioni di opposizione formulate dal minore, non sia possibile procedere agli altri accertamenti, il personale sanitario che ha raccolto la dichiarazione del minore informa il Giudice delle ragioni di opposizione e indica quali interventi sanitari siano, nel caso specifico, indispensabili e sufficienti alla determinazione dell'età, privilegiando quelli meno invasivi.

Il Giudice, valutate le ragioni di opposizione e gli elementi offerti dal personale della Struttura sanitaria, dispone a quali accertamenti procedere ed emette gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.

L'art. 5 del DPCM 234/2016 descrive la procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età e prevede che questa sia condotta dal personale qualificato presso la Struttura sanitaria designata dal Giudice.

Agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività progressiva e in tutte le loro fasi devono essere garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione.

La procedura per la determinazione dell'età è condotta da un'*equipe*

multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento:

- di un colloquio sociale avente ad oggetto le pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento;
- di una visita auxologica;
- di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale.

Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si procede agli accertamenti successivi.

La procedura è avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice e conclusa entro venti giorni.

La relazione conclusiva redatta dall'*equipe* multidisciplinare riporta l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica stimata, specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile.

Gli esiti della procedura devono essere comunicati al Giudice, al Tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari (Responsabile della Struttura di accoglienza) e al minore, in una lingua comprensibile al medesimo, tenendo conto della sua età, maturità e del suo livello di alfabetizzazione.

Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare e di tutti gli altri dati acquisiti, il Giudice adotta il provvedimento di attribuzione dell'età (art. 6 del DPCM 234/2016).

Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio l'età del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento, dando atto dell'impossibilità di attribuire l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva dell'*equipe* multidisciplinare che ha eseguito gli accertamenti (art. 6, co. 2, del DPCM 234/2016).

Tale provvedimento è notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, al Tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari (Responsabile della Struttura) e può essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del Giudice emittente.

Quando il provvedimento diventa definitivo, se non impugnato, lo stesso è comunicato alla Questura competente in relazione al luogo ove è situata

la Struttura di accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione alla procedura multidisciplinare.

La Questura, ove ne ricorrano i presupposti, dà comunicazione del provvedimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'aggiornamento delle banche dati.

L'art. 7 del DPCM 234/2016, prevede che, nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'età, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla procedura, la vittima di tratta è comunque considerata minore (per le medesime finalità la minore età dell'interessato è altresì presunta nel caso di cui all'art. 6, co. 2, del DPCM 234/2016).

5. I PROVVEDIMENTI A PROTEZIONE DEL MINORE: LA TUTELA E L’AFFIDAMENTO

5.1 La tutela

Di seguito alla comunicazione della presenza del minore da parte dell'Autorità di PS (si veda capitolo 3.5), in assenza di persone che possano esercitare la responsabilità genitoriale, deve essere nominato un Tutore ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili¹⁹.

Il provvedimento di nomina del Tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal Presidente del TM o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio, a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato (art. 19, co. 5, del d.lgs. 142/2015, come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. b), del d.lgs. 220/2017). Fino a quando non si provveda alla nomina di un Tutore, in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito, i legali rappresentanti delle Comunità di tipo familiare e degli Istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I, del titolo X, del libro primo, del codice civile (art. 3, co. 1, della legge 184/1983, come modificato dall'art. 100, co. 1, lett. b) del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154)^{20 21}.

19 L'art. 343 c.c., rubricato «Apertura della tutela», come da ultimo modificato dall'art. 56, co. 1, del d.lgs. 154/2013, prevede che «Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (n.d.r.: TM, per i MSNA).

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale».

20 L'art. 402 c.c., rubricato «Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza», modificato dall'art. 62, co. 1, del d.lgs. 154/2013, al co. 1 prevede che «L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un Tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del Giudice tutelare (n.d.r.: Presidente del TM, per i MSNA) di deferire la tutela all'Ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un Tutore a norma dell'articolo 354».

Sebbene alla luce della norma richiamata non si ravvisasse la necessità di precisare che, nelle more della nomina del Tutore, i poteri ed i compiti tutelari sono esercitati dal legale rappresentante della Struttura di accoglienza, l'art. 6, co. 3, della legge 47/2017, ha stabilito che *«Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza»*.

La nomina del Tutore dovrebbe avvenire immediatamente²² o comunque nel più breve termine possibile.

L'art. 11 della legge 47/2017 (rubricato «Elenco dei tutori volontari»), come modificato dall'art. 2, co. 3, lett. a), nn. 1) e 2) e lett. b), del d.lgs. 220/2017, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (6 maggio 2017) sia istituito un elenco dei tutori volontari presso ogni TM.

Nell'elenco possono essere iscritti privati cittadini, selezionati ed adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un MSNA o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni (art. 11, co. 1, della legge 47/2017, sopra menzionato).

I Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i Presidenti dei TM stipulano appositi protocolli d'intesa per promuovere e facilitare la nomina dei Tutori volontari²³.

Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo X, del codice civile.

I Responsabili delle Strutture e coloro che prestano, anche gratuitamente, la propria attività a favore delle Comunità di tipo familiare e degli istituti

21 Art. 361 c.c., rubricato «Provvedimenti urgenti»: «Prima che il Tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al Giudice tutelare (n.d.r.: Presidente del TM, per i MSNA) di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio (...)».

22 Art. 346 c.c., rubricato «Nomina del Tutore e del protutore»: «Il Giudice tutelare (n.d.r.: Presidente del TM, per i MSNA), appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del Tutore e del protutore».

di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico (art. 3, co. 2, della legge 184/1983).

L'ufficio tutelare è gratuito (art. 379 c.c., rubricato «Gratuità della tutela»). Si rappresenta che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), all'art. 1, co. 882, ha vincolato la somma di 1.000.000 di euro a tre finalità:

- sostenere economicamente gli interventi a favore dei tutori volontari di MSNA;
- rimborsare le aziende di un importo fino al 50% dei costi sostenuti per i permessi di lavoro retribuiti concessi ai tutori volontari di MSNA, entro il tetto massimo di 60 ore per tutore volontario, per gli adempimenti connessi al loro ufficio;
- finanziare il rimborso delle spese sostenute dai tutori per gli adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

Le modalità attuative sono rimesse ad un regolamento che dovrà essere adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al momento il decreto attuativo previsto non è stato ancora adottato.

Il Tutore, prima di assumere l'ufficio, presta giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza davanti al Presidente del TM (art. 349 c.c., rubricato «Giuramento del Tutore»).

Il Tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 357 c.c., rubricato «Funzioni del Tutore»)²⁴. Le norme del codice civile sulla tutela legale non sono adeguate a rispon-

23 In proposito, si veda il «Protocollo d'Intesa tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia per l'istituzione dell'elenco dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) di cui all'articolo 11 della legge 47/2017», Allegato A), di cui alla deliberazione del Garante regionale dei diritti della persona 31 luglio 2017, n. 22. Tale protocollo è stato rinnovato in data 28 gennaio 2020 e, al contempo, sono stati aggiornati sia l'Avviso pubblico per la selezione e la formazione di tutori volontari di MSNA nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 11 della legge 47/2010, sia il modulo di domanda (tutto il materiale, nella nuova versione «4/2020», è reperibile *online* su <http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/TUTORI/Come-diventare-Tutore.html>).

dere all'esigenza della tutela dei MSNA, in quanto finalizzate *in primis* alla tutela del patrimonio del tutelato, patrimonio che, nel caso dei MSNA, manca del tutto.

L'art. 19, co. 6, del d.lgs 142/2015, dispone che il Tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore.

Non possono essere nominati Tutori individui o organizzazioni i cui interessi siano in contrasto, anche potenziale, con quelli del minore. Il Tutore può essere sostituito solo in caso di necessità²⁵.

Le «Linee Guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della l. 7 aprile 2017, 47», predisposte dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con i Garanti regionali, in sede di Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevedono che il «Tutore volontario» incarni una nuova idea di tutela legale e cittadinanza attiva: un Tutore non solo per la rappresentanza giuridica del minore, ma un anche attento alla relazione con il tutelato e che sia interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi.

Per un approfondimento sul ruolo e sulle funzioni del Tutore volontario si rimanda al *vademecum* del Garante regionale dei diritti della persona, denominato "Vademecum per tutori volontari di MSNA" - Quaderno n. 10/2021.

24 Art. 360 c.c., rubricato «Funzioni del protutore»: «1. Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del Tutore.

2. Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

3. Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo Tutore nel caso in cui il Tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione».

25 Si vedano gli articoli del codice civile nn. 350 (Incapacità all'ufficio tutelare), 351 (Dispensa dall'ufficio tutelare), 352 (Dispensa su domanda), 353 (Domanda di dispensa), 383 (Esonero dall'ufficio), 384 (Rimozione e sospensione del Tutore).

5.2 L'affidamento

L'istituto dell'affidamento è disciplinato dalla legge 184/1983 e successive modificazioni - più volte citata - ove si afferma il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e si prevede siano disposti interventi di sostegno e aiuto, affinché le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non siano di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. Quando il minore si trovi privo di un ambiente familiare idoneo, in caso di necessità e urgenza, anche senza porre in essere gli interventi di sostegno e aiuto, può essere disposto l'**affidamento** (art. 2, co. 1 e 3, della legge 184/1983).

Ove possibile, il minore viene affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile un affidamento familiare, è consentito l'inserimento del minore in una Comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato (art. 2, co. 1 e 2, della legge 184/1983).

Gli Enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei MSNA, in via prioritaria rispetto al ricovero in una Struttura di accoglienza (art. 2, co. 1-bis, della legge 184/1983, come introdotto dall'art. 7, co. 1, della legge 47/2017).

L'affidamento viene disposto:

- dal Servizio sociale locale e reso esecutivo dal Giudice tutelare del luogo ove si trova il minore²⁶, ove vi sia il consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal Tutore (c.d. **affidamento consensuale**), a cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante²⁷; prima di disporre l'affidamento, il Servizio sociale deve sentire il minore che ha compiuto dodici anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento (art. 4, co. 1, della legge 184/1983, come modificato dall'art. 100, co. 1, lett. c), del d.lgs. 154/2013);

²⁶ Si vedano gli articoli del codice civile nn. 350 (Incapacità all'ufficio tutelare), 351 (Dispensa dall'ufficio tutelare), 352 (Dispensa su domanda), 353 (Domanda di dispensa), 383 (Esonero dall'ufficio), 384 (Rimozione e sospensione del Tutore).

- dal TM, ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del Tutore (c.d. **affidamento giudiziale**); in tal caso si applicano gli artt. 330 e seguenti del codice civile riguardanti la decadenza e la limitazione della responsabilità genitoriale (art. 4, co. 2, della legge 184/1983, come modificato dall'art. 100, co. 1, lett. c), del d.lgs. 154/2013)²⁸.

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni del Tutore e osservando le prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante (art. 5 della legge 184/1983, come sostituito dall'art. 5 della legge 28 marzo 2001, n. 149 e da ultimo modificato dall'art. 2, co. 1, della legge 19 ottobre 2015, n. 173)²⁹.

27 L'art. 20 della Convenzione sui diritti del fanciullo prevede che: «1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica».

28 Nell'art. 4, co. 3, della legge 184/1983, si prevede che nel provvedimento di affidamento familiare debbano essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve altresì essere indicato il Servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice tutelare o il TM. Il Servizio sociale locale incaricato deve riferire senza indugio all'Autorità giudiziaria che ha disposto l'affidamento ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una Comunità di tipo familiare o un Istituto di assistenza pubblico o privato.

Al minore straniero in stato di abbandono si applica la legge italiana in materia di affidamento (art. 37-*bis* della legge 184/1983, come inserito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476).

Alcuni aspetti dell'affidamento restano problematici, in parte a causa della scarsa chiarezza normativa, in parte a causa dell'oggettiva complessità del fenomeno. Questa situazione fa sì che vi sia disomogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale da parte dei soggetti istituzionali e giudiziari interessati (Enti locali, Giudice tutelare, TM).

Una delle questioni più discusse è quella dei minori stranieri **affidati di fatto a parenti** entro il quarto grado, idonei a provvedervi. In base all'art. 9, co. 4, della legge 184/1983, il parente entro il quarto grado non ha il dovere di segnalare l'affidamento di fatto all'Autorità giudiziaria per la

29 Art. 5 della legge 184/1983: «1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del Tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

sua formalizzazione³⁰, ma tale disposizione non sembra escludere che egli possa segnalare tale circostanza, chiedendo un provvedimento formale; la medesima non sembra escludere neppure che il parente possa chiedere la formalizzazione dell'affidamento consensuale ai Servizi sociali locali. La formalizzazione dell'affidamento al parente entro il quarto grado non è quindi necessaria, ma non sembra essere esclusa.

La disposizione formale potrebbe rappresentare una maggiore garanzia per tutelare l'interesse del minore, prevedendo un controllo da parte delle istituzioni italiane sull'identità e sull'idoneità del parente a provvedere al minore. In caso contrario, infatti, non vi sarebbe alcuna verifica sul fatto che l'adulto, al quale il minore è affidato di fatto, sia realmente un parente entro il quarto grado, né che questi sia effettivamente idoneo dal punto di vista morale e materiale all'affidamento. La formalizzazione dell'affidamento, inoltre, comporta l'assunzione da parte del parente di doveri chiaramente stabiliti dalla legge (tra i quali la convivenza tra minore e affidatario) ed il controllo continuativo da parte dei Servizi sociali.

30 Art. 9, co. 4 e 5, della legge 184/1983: «4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».

6. IL MSNA RICHIEDENTE ASILO: PROCEDURA

L'art. 22, co. 1, della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevede che gli Stati parti adottino misure adeguate affinché il fanciullo, che cerchi di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure sia considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti conseguenti al suo *status*.

Il MSNA può presentare domanda di protezione internazionale (manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale) direttamente presso l'ufficio di Polizia di frontiera all'atto di ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora (art. 6, co. 1, del d.lgs. 25/2008). **La domanda del MSNA può essere altresì presentata direttamente dal Tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore** (art. 6, co. 3, del d.lgs. 25/2008, come novellato dall'art. 25, co. 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 142/2015).

Al MSNA che abbia espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale deve essere fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda (art. 19, co. 1, del d.lgs. 25/2008, rubricato «Garanzie per i minori non accompagnati»).

Allo stesso è garantita l'assistenza del Tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda (art. 19, co. 1, del d.lgs. 25/2008, che rimanda all'art. 26, co. 5, del medesimo d.lgs. 25/2008, come modificato dall'art. 2, co. 2, lett. a), nn. 1) e 2), del d.lgs. 220/2017).

A tal fine, quando la domanda di protezione internazionale sia presentata da un MSNA, l'Autorità che la riceve (Polizia di frontiera o Questura) **deve dare immediata comunicazione al TM per l'apertura della tutela e per la nomina del Tutore, a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile** (art. 26, co. 5, del d.lgs. 25/2008, poco sopra citato).

Il Presidente del TM, nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del Questore, provvede alla nomina del Tutore.

Il Tutore, se nominato, prende immediato contatto con la Struttura di accoglienza del minore per informare della propria nomina ed accompagna il MSNA in Questura per la **registrazione/formalizzazione della domanda di protezione internazionale (redazione del verbale delle**

dichiarazioni del richiedente, modello C3), ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda stessa.

Nel caso il Tutore non sia ancora nominato, si rammenta che il MSNA viene accompagnato in Questura, per la formalizzazione, dal Responsabile della Struttura di accoglienza (art. 3, co. 1, della legge 184/1983, come modificato dall'art. 100, co. 1, lett. b), del d.lgs. 154/2013 e art. 6, co. 3, della legge 47/2017).

In merito ai poteri del Responsabile della Struttura di accoglienza, in relazione al procedimento di protezione internazionale del MSNA, laddove il Tutore non sia stato ancora nominato, la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, con parere 6425 del 21.08.2017, ha chiarito che *«il legislatore del 2017, attraverso l'introduzione del riferimento al responsabile della struttura di accoglienza, ha voluto trovare una soluzione volta a evitare che la procedura di esame della domanda di protezione internazionale possa essere rallentata, a tutto svantaggio del minore stesso, nell'attesa che il Tutore venga nominato. Ciò, tuttavia, non implica che tutti gli atti del procedimento possano essere demandati al responsabile della struttura, considerato che rimane essenziale, ai fini di una adeguata tutela del minore, che quest'ultimo venga rappresentato e assistito da un Tutore. Sulla base delle su esposte considerazioni, e in ragione della particolare attenzione della tutela dei minori, si ritiene che, (. . .), al responsabile della struttura di accoglienza sia consentito, laddove il Tutore non sia stato ancora nominato, solamente confermare la volontà del minore all'ulteriore corso della domanda di protezione internazionale, restando in capo al Tutore la rappresentanza dello stesso in tutte le fasi successive della procedura»*.

Di seguito alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la Questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda in applicazione del Regolamento Dublino III. L'art. 8, co. 4, del Regolamento Dublino III prevede che, in mancanza di un familiare - anche un fratello o parente con i quali poter effettuare il ricongiungimento familiare, di cui si è trattato al capitolo 3.10 - è competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, del MSNA, lo Stato membro nel quale egli ha presentato tale domanda, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

Vedasi quanto esposto nel capitolo relativo al ricongiungimento familiare per l'ipotesi della presenza di parenti o familiari del MSNA regolarmente

soggiornanti in altri Stati membri.

La Questura informa immediatamente il SAI per l'inserimento del minore in una delle Strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al TM ed al Presidente del TM.

Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali Strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica Autorità del Comune dove si trova il minore.

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, l'Autorità competente all'esame della domanda di protezione internazionale e alla decisione sul riconoscimento o meno della stessa³¹, **esamina in via prioritaria la domanda del MSNA richiedente asilo, in quanto appartenente a categoria di persone vulnerabili** (art. 28, co. 2, lett. b), del d.lgs. 25/2008, come da ultimo sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020)³².

Il minore partecipa al colloquio personale avanti alla Commissione Territoriale secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 3, del d.lgs. 25/2008, come sostituito dall'art. 25, co. 1, lett. m), n. 2), del d.lgs. 142/2015 e, successivamente, modificato dall'art. 18, co. 1, lett. a), della legge 47/2017 e dev'essergli garantita adeguata informazione sul significato e sulle conseguenze di tale colloquio (così l'art. 19, co. 4, del d.lgs. 25/2008).

Il colloquio con il minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione territoriale con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del Tutore, nonché del personale di sostegno ammesso a partecipare per prestare la necessaria assistenza alle persone richiedenti asilo vulnerabili (art. 13, co. 2, del d.lgs. 25/2008, come modificato dall'art. 12, co. 3, lett. b), del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018 e co. 3, come sostituito dall'art. 25, co. 1, lett. m), n. 2), del d.lgs. 142/2015 e, successivamente, così modificato dall'art.18, co. 1, lett. a), della legge 47/2017). In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore, anche senza la presenza del genitore e del Tutore, ferma restando la presenza del personale di sostegno, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18, co. 2, del

d.lgs. 142/2015, sul superiore interesse del minore.

Il MSNA richiedente asilo può farsi assistere per il colloquio in Commissione Territoriale da un avvocato ammesso al gratuito patrocinio (art. 16 del d.lgs. 25/2008, come modificato dall'art. 18, co. 1, lett. b), della legge 47/2017).

Dopo il colloquio con il minore straniero richiedente asilo, la Commissione può decidere di riconoscere lo status di rifugiato ovvero

31 Art. 4 del d.lgs. 25/2008, come da ultimo modificato dall'art. 12, co. 3, lett. a), del d.l. 113/2018, convertito dalla legge 132/2018: «1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

1-bis. A ciascuna Commissione territoriale è assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati (...).

(...)

3. Le Commissioni territoriali, sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo, sentita la Commissione nazionale.

(...)

Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori (...), tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della Commissione.

(...)

4. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti (...) e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente. (...).

5. La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'art. 26, comma 1 (...).».

di riconoscere la protezione sussidiaria. Quando la Commissione ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale rigetta la domanda ma, *«nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale"»* (art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 modificato dall'art. 2, co. 1 lett. e), n. 2), del d.l. 130/2020 convertito con modificazioni dalla legge 173/2020). Inoltre, il co. 3.1, dell'art. 32, del d.lgs. 25/2008, introdotto dall'art. 2, co. 1 lett. e), n. 3), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020, prevede che *«Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (n.d.a. gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie), la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto (n.d.a. per cure mediche)»*. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore, per le valutazioni di competenza, se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente sia stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale (art. 32, co. 3-bis, del d.lgs. 25/2008, come inserito dall'art. 10, co. 3, del d.lgs. 24/2014). Contro la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il MSNA richiedente asilo può presentare ricorso dinanzi al Tribunale territorialmente competente. Il ricorso va presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

32 L'art. 28-bis, del d.l. 25/2008, è stato sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. b), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni con legge 173/2020. Il comma 6 di tale nuovo articolo, rubricato "Procedure accelerate", precisa che *«Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»*.

Inoltre, l'art. 28-ter rubricato "Domanda manifestamente infondata" non si applica ai MSNA, in quanto il co. 1-bis introdotto dall'art. 2, co. 1 lett. c), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni con legge 173/2020, stabilisce che *«Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»*.

L'art. 19-bis del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale; c.d. Decreto Minniti-Orlando, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46), come modificato dall'art. 2, co. 4, del d.lgs. 220/2017, prevede che le disposizioni ivi contenute non si applichino ai MSNA ad eccezione di quelle *«che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonché di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»*. Il MSNA ha il **diritto di partecipare**, per mezzo di un suo rappresentante legale, a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tal fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale (art. 18, co. 2-ter, del d.lgs. 142/2015, inserito dall'art. 15, co. 1, della legge 47/2017).

Il MSNA coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il Tutore o l'esercente la responsabilità genitoriale e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 76, co. 4-*quater*, del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 16, co. 1, della legge 47/2017).

7. PERMESSO DI SOGGIORNO DEL MSNA: TIPOLOGIE

Come è stato già evidenziato, i MSNA non sono né respingibili, né espellibili (ad esclusione dei casi eccezionali descritti) ed hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per minore età, salvo che non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso.

L'art. 10 della legge 47/2017 prevede che quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno:

- a) per minore età;
- b) per motivi familiari;

specificando quando deve essere rilasciato l'uno o l'altro permesso.

Di fatto la tipologia di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati ai MSNA è molto più variegata.

Di seguito si procede alla disamina delle varie tipologie di permessi di soggiorno descrivendone le principali caratteristiche.

7.1 Permesso di soggiorno per minore età'

Come precisato con circolare del Ministero dell'Interno 28.08.2017, n. 400 (prot. 24622), l'art. 10, co. 1, lett. a), della legge 47/2017³³, prevede che, per i casi in cui sia vietato il respingimento o l'espulsione, il Questore rilasci ai MSNA un permesso di soggiorno per minore età.

Il permesso di soggiorno per minore età può essere richiesto dal minore direttamente o attraverso l'esercente della responsabilità genitoriale,

33 Art. 10, della legge 47/2017, rubricato «Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione»: «1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

- a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del Tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
- b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente».

anche prima della nomina del Tutore, vale a dire dal Responsabile della Struttura di accoglienza.

Il permesso di soggiorno per minore età è valido fino al compimento della maggiore età.

In relazione a detto permesso di soggiorno, con la citata circolare n. 400/2017, il Ministero dell'Interno ha precisato che l'art. 10, della legge 47/2017, ha richiamato, integrandone i contenuti, la disposizione già inserita nell'art. 19, co. 2, lett. a), del d.lgs. 286/1998, attuato alla luce dell'art. 28, co. 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 286/1998) e, pertanto, il permesso di soggiorno per minore età continuerà ad essere rilasciato dalle Questure, anche in assenza dell'esibizione di passaporto, secondo le modalità operative di cui alla circolare del 24.03.2017 (prot. 10337), in formato cartaceo, con validità nazionale, annualmente rinnovabile (da notare che la norma di legge parla di validità fino alla maggiore età). Con circolare dd. 13 novembre 2000, il Ministero dell'Interno ha specificato che il permesso di soggiorno per minore età non consente l'esercizio di attività lavorativa. Tuttavia questo appare contraddittorio con la valutazione dei requisiti di integrazione, anche lavorativa, da parte dell'apposito organo del Ministero del Lavoro, per l'emanazione del parere necessario ai fini del permanere del soggiorno dopo il compimento della maggiore età. Anche in Friuli Venezia Giulia, negli ultimi tempi, si registrano casi di MSNA titolari di permesso di soggiorno per minore età ammessi all'esercizio dell'attività lavorativa, compatibilmente con le condizioni generali per l'accesso al lavoro dei minori, ovvero l'età minima prevista dalla legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l'assolvimento degli obblighi d'istruzione (10 anni di frequenza scolastica).

7.2 Permessi di soggiorno per affidamento

La circolare n. 400/2017 del Ministero dell'Interno precisa che, nel caso in cui sia adottato il provvedimento di affidamento o tutela del MSNA da parte dell'Autorità giudiziaria competente, il permesso di soggiorno per minore età debba essere sostituito con permesso di soggiorno per affidamento. Detto permesso è rilasciato in formato elettronico, è biennialmente

rinnovabile ed è valido per la libera circolazione nello “spazio Schengen” per soggiorni della durata massima di 90 giorni nell’arco di un semestre, se esibito unitamente ad un documento di viaggio in corso di validità. Il permesso di soggiorno per affidamento consente l’esercizio dell’attività lavorativa sempre che siano soddisfatte le condizioni generali per l’accesso al lavoro dei minori, ovvero l’età minima prevista dalla legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l’assolvimento degli obblighi d’istruzione (10 anni di frequenza scolastica)³⁴.

7.3 Permesso di soggiorno per motivi familiari

Come abbiamo visto, l’art. 10, co. 1, lett. b), della legge 47/2017, prevede che quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari, nello specifico:

- al minore infraquattordicenne affidato, anche ai sensi dell’art. 9, co. 4, della legge 184/1983 (affidamento “di fatto” a parenti entro il quarto grado) o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente;
- al minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi dell’art. 9, co. 4, della legge 184/1983 (affidamento “di fatto” a parenti entro il quarto grado) o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Relativamente al permesso di soggiorno per motivi familiari, la circolare n. 400/2017, osserva come l’art. 10 della legge 47/2017 abbia richiamato, seppure integrandone i contenuti, gli artt. 29, co. 2 e 31, co. 1, del d.lgs. 286/1998, laddove il MSNA sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante.

La circolare sottolinea la particolare volontà legislativa sottesa alla nuova norma introdotta con l’art. 10, co. 1, lett. b), della legge 47/2017, ove specificamente dispone che al MSNA affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari in luogo della Carta per i familiari del cittadino comunitario, prevista ai sensi dell’art. 10, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini

³⁴ Sul permesso di soggiorno per «affidamento» si veda la circolare del Ministero dell’Interno del 9 aprile 2001.

dell'Unione e dei loro familiari di circolare) e concessa ai sensi degli artt. 2, 3 e 23 del medesimo decreto.

La circolare precisa tuttavia che, laddove il minore straniero sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino dell'Unione europea, potranno trovare applicazione, come nel passato, le norme di maggior favore del d.lgs. 30/2007, in base agli artt. 2 e 3 e dunque continuerà a venire rilasciata la **Carta per i familiari del cittadino dell'Unione europea**, ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto.

Detto permesso è rilasciato in formato elettronico, è biennialmente rinnovabile ed è valido per la libera circolazione nello "spazio Schengen", se esibito unitamente ad un documento di viaggio in corso di validità.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'esercizio dell'attività lavorativa sempre che siano soddisfatte le condizioni generali per l'accesso al lavoro dei minori, ovvero l'età minima prevista dalla legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l'assolvimento degli obblighi d'istruzione (10 anni di frequenza scolastica).

7.4 Permesso di soggiorno per richiesta asilo

Al MSNA che presenti domanda di protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

Detto permesso è valido nel territorio nazionale (non per la circolazione nello "spazio Schengen") per sei mesi, rinnovabile sino al termine della procedura di asilo, compreso il periodo dell'iter giurisdizionale in caso di ricorso contro il diniego della Commissione Territoriale (art. 4 del d.lgs. 142/2015, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 13, co. 1, lett. a), nn. 1 e 2, del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018).

Tale permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)³⁵.

35 Ai fini dell'art. 1, co. 1, lett. c), del DPR 445/2000, s'intende per «DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare».

L'art. 5-bis del d.lgs. 142/2015, rubricato "Iscrizione anagrafica", come da ultimo sostituito dall'art. 3, co. 2, lett. a), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni con legge 173/2020, dispone che: «1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in particolare degli articoli 3, 5 e 7.

2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11, del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni».

Il permesso per richiesta di asilo consente di svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla verbalizzazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda di protezione non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente, sempre che siano soddisfatte le condizioni generali per l'accesso al lavoro dei minori, ovvero l'età minima prevista dalla legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l'assolvimento degli obblighi scolastici. Non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 22, co. 1 e 2, del d.lgs. 142/2015).

7.5 Permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria

Se, in seguito all'audizione presso la Commissione territoriale, al MSNA

viene riconosciuto lo *status* di rifugiato, viene rilasciato un permesso per asilo politico; se gli viene riconosciuto lo *status* di protezione sussidiaria viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (cfr., in particolare, gli artt. 11 e 17 del d.lgs. 251/2007).

Il permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria ha una validità di cinque anni. È valido per la libera circolazione nello “spazio Schengen” per soggiorni della durata massima di 90 giorni nell’arco di un semestre, se esibito unitamente ad un documento di viaggio in corso di validità (documento di viaggio ai sensi dell’art. 28 della Convenzione ONU relativa allo *status* dei rifugiati, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 o passaporto o titolo di viaggio per stranieri per i titolari di protezione sussidiaria).

Detti permessi consentono di svolgere attività lavorativa, sempre che siano soddisfatte le condizioni generali per l’accesso al lavoro dei minori, ovvero l’età minima prevista dalla legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l’assolvimento degli obblighi d’istruzione (10 anni di frequenza scolastica). Il d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018 e successivamente modificato dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha poi individuato una serie di permessi di soggiorno, che di seguito si illustrano.

7.6 Permessi di soggiorno introdotti o modificati dai d.l. 113/2018 e 130/2020

Il d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018, ha abrogato la norma che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendo l’art. 5, co. 6, del d.lgs. 286/1998.

In origine l’art. 5, co. 6, del d.lgs. 286/1998, prevedeva che: *«Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».*

Prima dell’abrogazione della c.d. protezione umanitaria ad opera del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018, laddove non sussistessero i requisiti per il riconoscimento di una protezione internazionale, ma vi fossero seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, per

permanere sul suolo nazionale, la Commissione Territoriale rigettava la domanda di protezione internazionale, ma trasmetteva gli atti al Questore per il rilascio di un **permesso di soggiorno per motivi umanitari**.

Tale permesso di soggiorno aveva validità biennale, era rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consentiva di svolgere attività lavorativa e poteva essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La c.d. protezione umanitaria non era una forma di protezione internazionale, in quanto non prevista dalla normativa internazionale, bensì interna e non era tipizzata. Rappresentava una sorta di clausola di chiusura del sistema di protezione.

L'art. 1, co. 8, del d.l. 113/2018 convertito con modificazioni dalla legge 132/2018, aveva poi previsto che *«Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»*.

Pertanto i MSNA titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari al 5 ottobre 2018 – data di entrata in vigore del d.l. Salvini – potevano:

- se in possesso dei requisiti, chiedere la conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (passaporto, alloggio, regolare contratto di lavoro);
- in mancanza dei requisiti per la conversione, chiedere il rinnovo del permesso, rilasciato previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, co. 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998; in caso di rinnovo, però, non veniva rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per motivi umanitari con le medesime caratteristiche di quello rilasciato precedentemente, bensì un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, co. 3, del d.lgs. 25/2008, introdotto dal d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018, con caratteristiche ben diverse: validità per un solo anno anziché per due, rinnovabile, ma non convertibile alla scadenza.

Inoltre, l'art. 1, co. 9, del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni con legge 132/2018, aveva previsto che: *«Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8».*

Pertanto, relativamente a tutte le domande di protezione internazionale presentate prima del 5 ottobre 2018 e ancora pendenti anche successivamente a tale data, laddove la Commissione territoriale non accogliesse la domanda, ma vi fossero gravi motivi di carattere umanitario per permanere sul suolo nazionale, la Commissione stessa o il Giudice in fase di ricorso giurisdizionale, trasmetteva gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno "per casi speciali".

Tale permesso di soggiorno aveva le medesime caratteristiche del vecchio permesso di soggiorno per motivi umanitari (v. sopra).

In luogo della protezione umanitaria, interna e non tipizzata, il d.l. 113/2018 convertito con modificazioni con legge 132/2018, aveva introdotto un nuovo tipo di protezione interna tipizzato, la c.d. protezione speciale e relativo permesso di soggiorno, oltre ai permessi di soggiorno per cure mediche, calamità e atti di particolare valore civile, le cui caratteristiche vengono descritte nei paragrafi che seguono.

Sull'impianto della protezione interna costruito dal d.l. 113/2018 convertito con modificazioni con legge 132/2018 è ora intervenuto il più volte menzionato d.l. 130/2020 convertito con modificazioni con legge 173/2020.

La recente riforma ha reintrodotto il principio del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano nell'art. 5, co. 6, del d.lgs. 286/1998, prevedendo (come si vedrà nel paragrafo successivo) che il rispetto di tali obblighi comporti il rilascio del nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale.

Attualmente l'art. 5, co. 6, del d.lgs. 286/1998 dispone che: *«Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla*

*base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano**».*

Ha poi riscritto l'art. 19, co. 1, del d.lgs. 286/1998, con l'introduzione della valutazione del rischio di incorrere in persecuzioni per cause inerenti all'orientamento sessuale e di identità di genere, ai fini della inespellibilità dello straniero e il raccordo con gli obblighi costituzionali o internazionali sopra evidenziati.

All'art. 19 ha inoltre introdotto il comma 1.1, prevedendo il divieto di respingimento nei confronti dei soggetti che:

- rischierebbero la tortura o trattamenti inumani e degradanti (conformemente con la proibizione della tortura ex art. 3 CEDU) da valutarsi sulla base delle violazioni sistematiche dei diritti umani nel Paese verso cui fare il rinvio;
- vedrebbero violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare (conformemente all'art. 8 CEDU) da valutarsi sulla base della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo concreto inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.

L'art. 15 del d.l. 130/2020 convertito con modificazioni con legge 173/2020, stabilisce che le disposizioni relative al riferimento agli obblighi costituzionali o internazionali della Stato italiano, il divieto di respingimento o espulsione o estradizione ed il permesso di soggiorno per calamità, siano applicabili anche ai procedimenti pendenti davanti alle Commissioni territoriali, al Questore e alle sezioni specializzate dei Tribunali, al momento dell'entrata in vigore del decreto legge.

Da ultimo si segnala come l'art. 1, co. 1, lett. b), del d.l. 130/2020 convertito con modificazioni con legge 173/2020, preveda un allargamento dei permessi di soggiorno convertibili in motivi di lavoro rispetto alla precedente previsione del d.l. 113/2018 convertito con legge 132/2018; tra questi il permesso di soggiorno per protezione speciale, cure mediche e calamità, come descritto nei paragrafi successivi.

7.6.1 Permesso di soggiorno per protezione speciale

L'art. 32, co. 3, del d.lgs. 25/2008, come sostituito dall'art. 1, co. 2, del d.l. 113/2018, convertito con legge 132/2018 e successivamente modificato dall'art. 2, co. 1, lett. e), n. 2), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020, prevede che *« Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga (...)»*.

L'art. 19, co. 1 e co. 1.1, del d.lgs. 286/1998, come inserito dall'art. 3, co. 1, della legge 14 luglio 2017, n. 110 (Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano) e da ultimo modificato dall'art. 1, co. 1, lett. e), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020, prevede che: *«1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.*

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari

dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».

La circolare della Commissione nazionale per il diritto di asilo presso il Ministero dell'Interno 19 luglio 2021, prot. 0007335, con oggetto "Legge n. 173/2020 – Art. 19 d.lgs. n. 286/1998 – Protezione speciale e divieto di espulsione e di respingimento" ha chiarito "la sostanziale ammissibilità delle istanze al Questore di permesso di soggiorno per protezione speciale" e che "la necessità della trasmissione delle istanze dalle Questure ai competenti Collegi territoriali, al fine di richiedere un parere la cui natura obbligatoria e vincolante appare parimenti non dubitabile".

"Qualora venga presentata una istanza di protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del TUI, le Questure dovranno pertanto trasmettere tempestivamente ai competenti Collegi territoriali le richieste di emissione dei relativi pareri, corredate da tutta la documentazione prodotta dagli istanti, unitamente ad ogni altra eventuale informazione utile (si acclude a tal fine un modello di allegato all'istanza, in uso presso la Commissione territoriale di Roma).

I Collegi saranno quindi chiamati a valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del TUI, alla luce degli elementi presentati a fondamento dell'istanza da parte dell'interessato, ai fini dell'emissione di un parere positivo o negativo al rilascio del relativo permesso di soggiorno, espresso sulla base delle documentazioni esistenti agli atti e pervenute unitamente alle istanze, se del caso con le annesse integrazioni conoscitive che le Questure ritenessero opportuno fornire all'uopo, anche in relazione a eventuali circostanze e valutazioni inerenti alla pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica o sociale del richiedente.

Al fine di garantire la speditezza del procedimento amministrativo (...), la Commissione provvederà tempestivamente all'adozione del parere, provvedendo all'invio dello stesso entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

La valutazione del Collegio territoriale non si colloca stricto iure nell'ambito di una procedura di protezione internazionale, (...); tuttavia, laddove un Collegio rinvenisse la presenza di elementi che potrebbero condurre al riconoscimento in una forma di protezione internazionale, nell'esprimere il parere circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del TUI, dovrà altresì rappresentare tale circostanza alla Questura, al fine di consentirle di informare l'istante circa la possibilità di presentare domanda di asilo.

Resta intesa la (...) piena autonomia del cittadino straniero di decidere se eventualmente intraprendere il percorso della protezione internazionale presentando la relativa istanza (...).

La protezione speciale non è una forma di protezione internazionale, in quanto non prevista dalla normativa internazionale, bensì interna.

Detto permesso di soggiorno ha validità biennale, è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'art. 6, co. 1-bis, del d.lgs. 286/1988, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 32, co. 3, del d.lgs. 25/2008, come da ultimo modificato dall'art. 2, co. 1, lett. e), n. 2, del d.l. 130/2020, convertito con legge 173/2020). Il permesso di soggiorno per protezione speciale è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli artt. 10, co. 2, 12, co. 1, lett. b) e c) e 16 del d.lgs. 251/2007 (art. 6, co. 1-bis, lett. a), del d.lgs. 286/1998, come inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020).

7.6.2 Permesso di soggiorno per cure mediche

La lettera d-bis), dell'art. 19, co. 2, del d.lgs. 286/1998, inserita dall'art. 1, co. 1, lett. g), del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018 e successivamente modificata dall'art. 1, co. 1, lett. e), n. 3), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020, prevede che agli stranieri che versino in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, il

Questore rilasci un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute sopra indicate e debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti (art. 6, co. 1-*bis*, lett. h-*bis*), del d.lgs. 286/1998, introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. b), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020).

7.6.3 Permesso di soggiorno per calamità'

L'art. 20-*bis* del d.lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, co. 1, lett. h), del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020, prevede che, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versi in una situazione di grave calamità, che non consenta il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità. Tale permesso ha la durata di sei mesi ed è rinnovabile se permangono le condizioni di grave calamità. È valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti (art. 6, co. 1-*bis*, lett. b), del d.lgs. 286/1998, introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. b), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020).

7.6.4 Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile

L'art. 42-*bis* del d.lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, co. 1, lett. q), del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018, prevede che, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, ex art. 3³⁶, della legge 2 gennaio 1958, n. 13 (Norme per la concessione di ricompense al valore civile), il Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Detto permesso di soggiorno ha la durata di due anni, è rinnovabile, consente l'accesso allo studio, nonché lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

7.6.5 Permesso di soggiorno per protezione sociale – casi speciali

L'art. 18, co. 1, del d.lgs. 286/1998 prevede che «Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale»³⁷.

Si veda il paragrafo 2.4 dedicato ai MSNA vittime di tratta.

36 L'art. 3 della legge 13/1958 recita testualmente: «Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compiono gli atti di cui all'art. 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo:

- per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
- per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
- per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;
- per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
- pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità;
- per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria».

37 Medesima tipologia di permesso di soggiorno può essere altresì rilasciata «all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale» (art. 18, co. 6, del d.lgs. 286/1998).

«Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne giustificano il rilascio» (art. 18, co. 4, del d.lgs. 286/1998)³⁸.

Tale permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Alla sua scadenza il permesso di soggiorno può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, oppure in un permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora egli sia iscritto ad un regolare corso di studi (art. 18, co. 5, del d.lgs. 286/1998).

7.6.6 Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica – casi speciali

L'art 18-*bis* del d.lgs. 286/1998 (come inserito dall'art. 4, co. 1, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f), del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018, che vi ha introdotto anche il comma 1-*bis*) prevede che quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-*bis*, 605, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di **violenza domestica**, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua inco-

38 Prima della modifica dell'art. 5, co. 6, del d.lgs. 286/1998 ad opera dell'art.1, co. 1, lett. b), n. 2, del d.l. 113/2018 convertito con modificazioni dalla legge 132/2018 e della conseguente abrogazione della cd. protezione umanitaria, il permesso di soggiorno, c.d. per protezione sociale, rilasciato alle vittime di tratta, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 286/1998, recava la dicitura «per motivi umanitari».

lunità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il Questore, con il parere favorevole dell'Autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Per violenza domestica s'intendono uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (co. 1). Tale permesso (co. 1-bis) ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

7.6.7 Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo – casi speciali

«Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro un permesso di soggiorno» (art. 22, co. 12-quater, del d.lgs. 286/1998, come inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» e successivamente modificato dall'art. 1, co. 1, lett. i), n. 1), del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018).

L'ipotesi di «particolare sfruttamento lavorativo», di cui all'art. 22, co. 12-bis, del d.lgs. 286/1998, configura un reato che il datore di lavoro commette quando assume alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,

oppure qualora il permesso sia stato revocato o annullato:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-*bis*, co. 3, del codice penale (art. 22, co. 12 e 12-*bis*, del d.lgs. 286/1998, come modificati e inseriti, rispettivamente, dall'art. 5, co. 1-*ter*, del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e dall'art. 1, co. 1, lett. b), del d.lgs. 109/2012).

Tale permesso di soggiorno reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal Procuratore della Repubblica o accertata dal Questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (art 22, co. 12-*quinques* e *sexies*, del d.lgs. 286/1998, come inseriti, rispettivamente, dall'art. 1, co. 1, lett. b), del d.lgs. 109/2012 e dall'art. 1, co. 1, lett. i), n. 2), del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018).

8. DIRITTO ALLA SALUTE, ALL'ISTRUZIONE E ALL'INSERIMENTO SOCIO- LAVORATIVO

L'art. 34, co. 1, del d.lgs. 286/1998, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 14, co. 1, della legge 47/2017, dispone che hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e alla sua validità temporale, i MSNA, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.

L'art. 14, co. 2, della legge 47/2017, prevede che in caso di MSNA, l'iscrizione al SSN è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale (Responsabile della Struttura di accoglienza o Tutore).

I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno sono iscritti obbligatoriamente al SSN e quindi hanno pienamente diritto ad accedere a tutte le prestazioni fornite.

Fino al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, il minore riceverà cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque indifferibili, ancorché continuative, per malattia e infortunio e avrà accesso ai programmi di medicina preventiva.

Appena il minore ottiene la ricevuta della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, deve essere iscritto al SSN.

L'art. 14, co. 3 e 4, della legge 47/2017, prevede rispettivamente che:

«3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione,

anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi».

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola. Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell'obbligo).

L'iscrizione dei minori stranieri avviene alle condizioni e nei modi previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono comunque ottenere il titolo conclusivo del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado.

I minori titolari di permesso per affidamento, per motivi familiari, per protezione speciale, per calamità, per atti di particolare valore civile, per casi speciali o per asilo (si veda quanto indicato al capitolo 7) e protezione sussidiaria, possono lavorare alle stesse condizioni e con gli stessi limiti applicati al lavoro dei minori italiani.

Ai minori stranieri si applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano ai minori italiani, in base alle quali i minorenni possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei sedici anni e l'assolvimento dell'obbligo scolastico:

- in generale l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata a sedici anni. Fa eccezione il contratto di «apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale», di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per il quale, nell'ottica del “coniugio” tra formazione in azienda ed istruzione e formazione professionale presso istituzioni formative, la stipula è possibile al compimento del quindicesimo anno di età;
- l'obbligo scolastico è assolto se il minore dimostra di aver frequentato la scuola per dieci anni;
- il “diritto-dovere” all'istruzione fino ai diciotto anni può essere assolto nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o mediante il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale; il contratto di “apprendistato professionalizzante”, previsto dall'art. 44 del d.lgs. 81/2015, può essere stipulato solo se

il lavoratore ha la maggiore età, ovvero dal giovane che ha compiuto il diciassettesimo anno di età se già in possesso di una qualifica professionale;

- lo svolgimento del rapporto di lavoro è soggetto alle condizioni di tutela particolari e ai limiti di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) e al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro).

I tirocini “extra-curricolari” sono intesi ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Appartengono a queste categorie i tirocini formativi e di inserimento o reinserimento al lavoro mirati ad inserire, ovvero, reinserire nel mondo del lavoro, soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) o con particolari svantaggi. La disciplina dei “tirocini extracurricolari” spetta alle Regioni e alle Province autonome e l’accesso ai medesimi è generalmente sottoposto agli stessi requisiti previsti per l’esercizio dell’attività lavorativa e l’iscrizione ai centri per l’impiego.

9. PERMANENZA IN ITALIA DOPO IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

9.1 **Proseguo amministrativo dopo il compimento del diciottesimo anno di età**

L'art. 13, co. 2, della legge 47/2017, rubricato «Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo», prevede che, quando un MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessiti di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il TM, anche su richiesta dei Servizi sociali del Comune che ha in carico il minore, può disporre con decreto motivato l'affidamento ai Servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

I Servizi sociali del Comune che ha in carico il minore, ma, si ritiene, anche lo stesso minore, il Tutore o il Responsabile della Struttura nella quale il minore si trova accolto, possono proporre istanza al TM affinché questo decida sul c.d. "proseguo amministrativo" e dunque sull'affidamento ai Servizi sociali dello stesso, al fine di completare il percorso di inserimento sociale iniziato, fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Le «Linee-Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (articolo 32, comma 1- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, 286)» del 24.02.2017 della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, precisano che, per i MSNA per i quali il TM abbia ordinato il proseguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza, oltre il compimento del diciottesimo anno di età, non deve essere inviata la richiesta di parere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Inoltre, il Ministero dell'Interno, con la citata circolare n. 400/2017, indica che, nel caso in cui il TM abbia decretato il proseguo amministrativo del MSNA, laddove lo stesso non abbia i requisiti per accedere alla conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età, la Questura potrà procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento biennale in precedenza posseduto, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

9.2 Conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età

La possibilità di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro (attesa occupazione), lavoro subordinato o autonomo, dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo di permesso di soggiorno che il minore ha ricevuto precedentemente e da una serie di altre condizioni, che rimandano ai requisiti prescritti per il rilascio delle diverse tipologie di permesso di soggiorno.

L'art. 32, co. 1, del d.lgs. 286/1998, come da ultimo modificato dall'art. 10, co. 1, lett. c), della legge 7 luglio 2016, n. 122, prevede che al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'art. 31, co. 1, del medesimo decreto, come sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a), della legge 122/2016³⁹ e, fermo restando quanto previsto dal co. 1-bis, dello stesso art. 32, inserito dall'art. 25, co. 1, della legge 189/2002 e da ultimo modificato dall'art. 1, co. 1, lett. h), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020, ai minori che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 184/1983, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro (attesa occupazione)⁴⁰, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro (attesa occupazione) prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 23 del d.lgs. 286/1998, come sostituito dall'art. 19, co. 1, della legge 189/2002.

Il permesso di soggiorno di cui al co. 1, del menzionato art. 32, può essere rilasciato ai MSNA affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 184/1983, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (ora sostituito dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche

39 Il minore che risulta affidato ai sensi dell'art. 4 della legge 184/1983, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

40 Si segnala come alcune Questure non convertano il permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), ovvero ai MSNA che siano stati ammessi, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 52 del DPR 394/1999.

L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare, con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del MSNA, che l'interessato si trovi sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che abbia seguito il progetto per non meno di due anni, abbia la disponibilità di un alloggio e frequenti corsi di studio, ovvero svolga attività lavorativa nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero sia in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato (co. 1-ter del d.lgs. 286/1998, come aggiunto dall'art. 25, co. 1, della legge 189/2002). Le già citate Linee-Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei MSNA, al raggiungimento della maggiore età, hanno l'obiettivo di rendere più uniforme l'attuazione dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede il rilascio del parere positivo, da parte della medesima Direzione Generale, per la conversione del permesso di soggiorno dei MSNA al compimento della maggiore età e di fornire indicazioni più chiare ed esplicative ai soggetti coinvolti nel procedimento relativo al rilascio del parere.

Per chi fosse interessato ad approfondire, le Linee-Guida sono disponibili al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Linee-guida-parere-art-32-co-1-bis-doc.pdf>.

Per le Linee-Guida, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 32 del d.lgs. 286/1998, è preferibile che il parere della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, laddove pervenuto, sia allegato all'istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell'interessato, se maggiorenne o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori, ai sensi della normativa vigente.

Tale parere è un atto endoprocedimentale, obbligatorio, ma non vincolante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età da parte della Questura territorialmente competente.

Fatta salva la necessità di valutare in concreto ogni situazione nel superiore

interesse del minore, vengono precisati i casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione non deve essere inviata:

- a) per MSNA che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- b) per i minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- c) per MSNA per i quali il TM abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del diciottesimo anno di età;
- d) per MSNA che al compimento del diciottesimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione sociale e civile, consente comunque l'avvio dell'istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione, caso per caso, nel superiore interesse del minore.

Il parere può essere rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile.

Le Linee-Guida precisano che è preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei Servizi sociali dell'Ente locale che ha in carico il minore. Nel caso in cui il diretto interessato neomaggiorenne o altri soggetti che ne abbiano la responsabilità ai sensi della normativa vigente, provvedano all'inoltro della richiesta di parere, questa dovrà essere necessariamente inviata per conoscenza, contestualmente, anche ai Servizi sociali territorialmente competenti.

La richiesta di parere dovrebbe essere inviata preferibilmente non prima dei novanta giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell'ambito della richiesta di parere.

La richiesta di parere va inviata alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione attraverso l'invio telematico della scheda G.

Si evidenzia come *“Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241”* (periodo nuovamente introdotto all'art. 32, co. 1-*bis*, del d.lgs. 286/1998, dall'art. 1, co. 1, lett. h), del d.l. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020)⁴¹.

L'art. 20 della sopra citata legge 241/1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), rubricato *“Silenzio assenso”*, prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione competente equivalga a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunichi all'interessato il diniego, nel termine di cui all'art. 2, co. 2 o 3 della medesima legge 241/1990. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

Ciò significa che il mancato rilascio del parere per la conversione del permesso di soggiorno dei MSNA entro il termine previsto dal ricevimento dell'istanza equivale al rilascio di un parere positivo alla conversione.

⁴¹ La medesima disposizione era stata introdotta con l'art. 13, co. 1 della legge 47/2017, ma il periodo relativo era stato poi soppresso dall'art. 1, co. 1, lett. n-*bis*, del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018.

10. IL RIMPATRIO ASSISTITO E VOLONTARIO DEL MSNA

Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario (RVA) del MSNA è adottato, dal TM competente, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo, corrisponda al superiore interesse del minore, dopo aver sentito il minore stesso e il suo Tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei Servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia (art. 8, co. 1, della legge 47/2017).

Per maggiori informazioni si consiglia di contattare i soggetti gestori dei progetti di RVA attivi.

11. DIRITTO ALL'ASSISTENZA LEGALE

L'art. 16 della legge 47/2017, con una novella all'art. 76 del DPR 115/2002, introduce una disposizione che riconosce in capo al MSNA, coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il Tutore nominato o i legali rappresentanti delle Comunità di accoglienza e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

Infine, l'art. 19 della legge 47/2017, autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del Lavoro, come previsto dall'art. 42 del d.lgs. 286/1998, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 113/1999, ad intervenire nei giudizi riguardanti i MSNA e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

APPENDICE NORMATIVA ⁽¹⁾

(1) La presente Appendice normativa non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutiva in alcun modo della pubblicazione avente valore legale.

LEGGE 27 MAGGIO 1991, n. 176 ⁽¹⁾: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. Vedi, anche, i protocolli opzionali alla presente Convenzione resi esecutivi con legge 11 marzo 2002, n. 46 e con legge 16 novembre 2015, n. 199.

1.1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

2.1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della Convenzione stessa.

3.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e

giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1.

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2.

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni

professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3.

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4.

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5.

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6.

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7.

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8.

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9.

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10.

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11.

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12.

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13.

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14.

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai

fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15.

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16.

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17.

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18.

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19.

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20.

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21.

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese

bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22.

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23.

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui

vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficiano di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25.

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26.

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

- a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
- c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
- e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze

scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29.

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30.

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31.

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33.

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34.

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adot-

tano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36.

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37.

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso

ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38.

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40.

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto

della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42.

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43.

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva

dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Articolo 44.

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

- a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
- b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45.

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incorag-

giare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
- b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Articolo 46.

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47.

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48.

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50.

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51.

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52.

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53.

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54.

L'originale della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

LEGGE 7 APRILE 2017, n. 47: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati ⁽¹⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 aprile 2017, n. 93.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

Art. 2 (Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Art. 3 (Divieto di respingimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:
«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;
 - b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge

e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4 (Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;
- b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni.».

Art. 5 (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono

essere eseguiti esami sociosanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 (Indagini familiari)

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero

dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1.

7-*quater*. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 (Affidamento familiare)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

Art. 8 (Rimpatrio assistito e volontario)

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si

provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9 (Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale)

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10 (Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile,

ed è valido fino al compimento della maggiore età;

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Art. 11 (Elenco dei tutori volontari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate ⁽¹⁾.

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo X, capo I, del codice civile ⁽²⁾.

Note:

(1) Comma modificato dall'art. 2, co. 3, lett. a), nn. 1) e 2), del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

(2) Comma modificato dall' art.2, co. 3, lett. b), del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

Art. 12 (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accredimento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».

2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e

successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

Art. 13 (Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 14 (Diritto alla salute e all'istruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane

disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 15 (Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 16 (Diritto all'assistenza legale)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a

spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Art. 17 (Minori vittime di tratta)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18 (Minori richiedenti protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».

Art. 19 (Intervento in giudizio delle associazioni di tutela)

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Art. 20 (Cooperazione internazionale)

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Art. 21 (Disposizioni finanziarie)

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22 (Disposizioni di adeguamento)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CODICE CIVILE (Estratti)

LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia

Titolo X - Della tutela e dell'emancipazione

Capo I - Della tutela dei minori

Art. 343 (Apertura della tutela)

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. ⁽¹⁾ Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, ⁽²⁾ la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale. ⁽³⁾

Note:

(1) Comma così modificato dapprima dall'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successivamente dall'art. 139, lett. a), del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) L'art. 56, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole «potestà dei genitori», le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, del d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

(3) Comma così modificato dall'art. 139, lett. b), del d.lgs. 51/1998, cit.

Sezione I - Del giudice tutelare

Art. 344 (Funzioni del giudice tutelare)

Presso ogni tribunale ⁽¹⁾ il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Note:

(1) Comma così modificato dall'art. 140 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Sezione II - Del tutore e del protutore

Art. 345 (Denunzie al giudice tutelare)

L'ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi la apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado devono denunciare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denuncia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore)

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

Art. 347 (Tutela di più fratelli)

È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale. (1)

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 160 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 348 (Scelta del tutore)

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. (1)

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra

gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. ⁽²⁾

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147. ⁽³⁾

Note:

(1) Comma così modificato dall'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 57, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole «potestà dei genitori», le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, del d.lgs. 154/2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

(2) Comma sostituito dall'art. 57, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo recitava: «Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici». Ai sensi dell'art. 108, del d.lgs. 154/2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

(3) Seguiva un quinto comma, in tema di scelta del tutore di cittadino di razza ariana, abrogato dagli artt. 1 r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e 33 del d.lgs.lt. 14 settembre 1944, n. 287.

Art. 349 (Giuramento del tutore)

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Art. 350 (Incapacità all'ufficio tutelare)

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale; ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale ⁽¹⁾

o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; ⁽²⁾

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Note:

(1) L'art. 58, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole «potestà dei genitori», le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, del d.lgs. 154/2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

(2) Numero così modificato dall'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 351 (Dispensa dall'ufficio tutelare)

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) ⁽¹⁾;
- 2) il Presidente del Consiglio dei ministri;
- 3) i membri del Sacro collegio;
- 4) i Presidenti delle assemblee legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Note:

(1) Numero divenuto inoperante a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato; regolava la dispensa dei principi della famiglia reale.

Art. 352 (Dispensa su domanda)

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) ⁽¹⁾;
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica ⁽²⁾ o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è

costituita la tutela.

Note:

(1) Numero abrogato dall'art. 161 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Testo così modificato per effetto della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 353 (Domanda di dispensa)

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 354 (Tutela affidata a enti di assistenza)

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Art. 355 (Protutore)

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'articolo 354.

Art. 356 (Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore)

Chi fa una donazione o dispone un testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati. (¹)

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo 384.

Note:

(1) Comma così modificato dall'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 59, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole «potestà dei genitori», le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, del d.lgs. 154/2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

Sezione III - Dell'esercizio della tutela

Art. 357 (Funzioni del tutore)

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Art. 358 (Doveri del minore)

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

Art. 359 (Cattiva condotta del minore) ⁽¹⁾

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 162 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 360 (Funzioni del protutore)

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 361 (Provvedimenti urgenti)

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico mini-

stero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere occorrendo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 362 (Inventario)

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare)

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 375 (Autorizzazione del tribunale)

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Art. 379 (Gratuità della tutela)

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.

Art. 382 (Responsabilità del tutore e del protutore)

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Sezione IV - Della cessazione del tutore dall'ufficio

Art. 383 (Esonero dall'ufficio)

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Art. 384 (Rimozione e sospensione del tutore)

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.

Sezione V - Del rendimento del conto finale

Art. 385 (Conto finale)

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione

al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

Art. 386 (Approvazione del conto)

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Art. 387 (Prescrizione delle azioni relative alla tutela)

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronuncia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

Art. 388 (Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto)

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela. ⁽¹⁾

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Note:

(1) Comma così modificato dall'art. 32 della legge 9 gennaio 2004, n. 6. Il testo recitava: «Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela».

Art. 389 (Registro delle tutele)

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero

e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore. (1)

Note:

(1) V. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

LEGGE 4 MAGGIO 1983, n. 184: Diritto del minore ad una famiglia

(¹) (²) (³) (Estratti)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.

(2) Epigrafe sostituita dall'articolo 1 della legge 28 marzo 2001, n. 149.

(3) A norma dell'art. 1 del d.l. 1 luglio 2002, n. 126, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150. Inoltre le disposizioni del citato d.l. 126/2002 sono state prorogate dall'art. 15 del d.l. 24 giugno 2003, n. 147, dall'articolo 2 del d.l. 24 giugno 2004, n. 158, dall'art. 8 del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 e fino al 30 giugno 2007 dall'art. 1, co. 2, della legge 12 luglio 2006, n. 228.

TITOLO I-bis - Dell'affidamento del minore (¹)

(1) Titolo aggiunto dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 2

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza (¹).

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *1-bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci (²).

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede

il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3⁽³⁾.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi⁽⁴⁾.

Note:

(1) Comma inserito dall'art. 7, co. 1, della legge 7 aprile 2017 n. 47.

(2) Comma inserito dall'art. 7, co. 1, della legge 7 aprile 2017 n. 47.

(3) Comma inserito dall'art. 9, co. 1, della legge 29 luglio 2020, n. 107.

(4) Articolo sostituito dall'art. 2 della legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 3

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza

pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio (¹).

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, co. 1, della legge 28 marzo 2001, n. 149 e, successivamente, modificato dall'art. 100, co. 1, lett. b), del d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014 come indicato dall'art. 108, co. 1, del citato decreto.

Art. 4 (¹)

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua

presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

5-*bis*. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria ⁽²⁾.

5-*ter*. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento ⁽³⁾.

5-*quater*. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento ⁽⁴⁾.

5-*quinquies*. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle,

il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi ⁽⁵⁾.

5-*sexies*. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa ⁽⁶⁾.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 4 della legge 28 marzo 2001, n. 149 e successivamente modificato dall'art. 100, co. 1, lett. c), del d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014 come indicato dall'art. 108, co. 1, del citato decreto. Nel testo in vigore fino al 6 febbraio 2014 le parole «responsabilità genitoriale» erano «potestà».

(2) Comma inserito dall'art. 1, co. 1, della legge 19 ottobre 2015, n. 173.

(3) Comma inserito dall'art. 1, co. 1, della legge 19 ottobre 2015, n. 173.

(4) Comma inserito dall'art. 1, co. 1, della legge 19 ottobre 2015, n. 173.

(5) Comma inserito dall'art. 10, co. 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4.

(6) Comma inserito dall'art. 10, co. 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4.

Art. 5 ⁽¹⁾

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore ⁽²⁾.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 5, co.1, della legge 28 marzo 2001, n. 149 e, successivamente, modificato dall'art. 100, co. 1, lett. d), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014 come indicato dall'art. 108, co. 1, del citato decreto.

(2) Comma modificato dall'art. 2, co. 1, della legge 19 ottobre 2015, n. 173.

DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ^(A) (Estratti)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O. n. 139.

(2) A norma dell'articolo 9 del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, le parole: "centro di permanenza temporanea" ovvero: "centro di permanenza temporanea ed assistenza" sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: "centro di identificazione ed espulsione" quale nuova denominazione delle medesime strutture. Successivamente a norma dell'articolo 19, comma 1, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46, la denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» è sostituita dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».

(3) A norma dell'articolo 78, comma 3-sexies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del presente testo unico, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'Interno 5 agosto 2009, n. 11001; Circolare Ministero dell'Interno 3 agosto 2012 n. 5209.

Art. 5 (Permesso di soggiorno) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

In vigore dal 20 dicembre 2020

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi ⁽¹⁾.

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza ⁽²⁾.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-*bis*. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici ⁽³⁾.

2-*ter*. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ⁽⁴⁾.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere ⁽⁵⁾:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;] ⁽⁶⁾

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39-*bis*. 1 ⁽⁷⁾;

[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;] ⁽⁹⁾

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni ⁽⁹⁾.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nullaosta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11 ⁽¹⁰⁾.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni ⁽¹¹⁾.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Ugual comunicazione è data al Ministero dell'interno

per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione ⁽¹²⁾.

3-*sexies*. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni ⁽¹³⁾.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale ⁽¹⁴⁾.

4-*bis*. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici ⁽¹⁵⁾.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

5-*bis*. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3 ⁽¹⁸⁾.

5-*ter*. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-*ter* ⁽¹⁹⁾.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ⁽²⁰⁾.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309 ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità ⁽²³⁾.

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea ⁽²⁴⁾.

7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ⁽²⁵⁾.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽²⁶⁾.

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro" ⁽²⁷⁾.

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

- a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
 - b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
 - c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
 - d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
 - e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-*quater*, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta ⁽²⁸⁾;
 - f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
 - g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione ⁽²⁹⁾.
- g-bis*) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis ⁽³⁰⁾.

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali

documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale ⁽³¹⁾.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico ⁽³²⁾.

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni ⁽³³⁾:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 , o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾ (A).

Note:

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del Ministero dell'Interno 4 aprile 2014, n. 2460.

(1) Comma modificato dall'art. 5, co. 1, lett. a), della legge 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma inserito dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l.21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. b), della legge 30 luglio 2002, n. 189.

- (4) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 22, lett. b), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b), n. 1), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
- (5) Alinea modificato dall'art. 5, co. 1, lett. c), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- (6) Lettera abrogata dall'art. 5, co. 1, lett. d), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- (7) Lettera sostituita dall'art. 9, co. 1, del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con la decorrenza indicata nel co. 2 del medesimo articolo 9 e successivamente modificata dall'art. 1, co. 1, lett. a), del d.lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (8) Lettera abrogata dall'art. 5, co. 1, lett. d), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- (9) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. e), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- (10) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. e), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. a), del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 203.
- (11) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. e), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. e), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'art. 80, co. 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- (13) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. e), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- (14) Comma sostituito dall'art. 5, co. 1, lett. f), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'art. 1, co. 22, lett. c), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- (15) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. g), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- (16) Comma modificato dall'art. 2, co. 1, lett. b), n. 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
- (17) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 202 (in Gazz. Uff., 24 luglio, n.30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
- (18) Comma aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. b), n. 2, del d.lgs. 8 gennaio

2007, n. 5 e, successivamente, modificato dall'art. 1, co. 22, lett. d), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

(19) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 22, lett. e), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

(20) Comma modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), del d.l. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 e successivamente sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. b), n. 2), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e da ultimo modificato dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 2), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(21) Comma sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. a), della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

(22) A norma dell'articolo 103, co. 2-*quater*, lettera b), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i termini per le autorizzazioni al soggiorno di cui al presente comma, sono prorogati fino al 31 agosto 2020.

(23) Comma aggiunto dall'art. 3, co. 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

(24) Comma aggiunto dall'art. 3, co. 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2014, n. 161 e successivamente modificato dall'art. 10, co. 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014).

(25) Comma aggiunto dall'art. 3, co. 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

(26) Comma sostituito dall'art. 5, co. 1, lett. h), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, dall'art. 11, co. 1, del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

(27) Comma inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 40.

(28) Lettera modificata dall'art. 1, co. 1, lett. b), n. 3), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

(29) Comma inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 40.

(30) Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 1, lett. b), n. 3), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

(31) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. i), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'art. 1, co. 22, lett. f), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

(32) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 40.

(33) Alinea modificato dall'art. 1, co. 1, lett. d), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 40.

(34) Comma aggiunto dall'art. 40, co. 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(35) Per la disciplina delle regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno vedi d.m. 3 agosto 2004. Vedi le disposizioni di cui dall'art. 2, co. 5 e 6, del d.l. 9 settembre 2002, n. 195. Vedi deroga di cui dall'art. 2 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144.

Art. 6 (Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articoli 144, comma 2, e 148)

In vigore dal 20 dicembre 2020

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione (¹).

1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:

a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis;

c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-*quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;

e) permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma

1, lettera p);

f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);

g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;

h) permesso di soggiorno per assistenza di minori, di cui all'articolo 31, comma 3.»;

h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*) ⁽²⁾.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati ⁽³⁾.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000 ⁽⁴⁾.

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici ⁽⁵⁾.

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni

caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Note:

(1) Comma modificato dall'art. 7, co. 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(3) Comma modificato dall'art. 1, co. 22, lett. g), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

(4) Comma sostituito dall'art. 1, co. 22, lett. h), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Comma modificato dall'art. 7, co. 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. Vedi le disposizioni di cui all'art. 2, co. 6, del d.l. 9 settembre 2002, n. 195.

Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16) ⁽¹⁾

In vigore dal 5 ottobre 2018

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento (2).

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio ⁽³⁾.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Note:

(1) Per l'attuazione del presente articolo vedi il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2002, il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2004, il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2005, il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2006, il Comunicato della Presidenza

del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2007, il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2008 e il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2009.

(2) Comma aggiunto dall'art. 8, co. 1, del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 24.

(3) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. e), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

(4) Comma inserito dall'art. 6, co. 4, del d.l. 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

(5) Vedi il Comunicato 10 giugno 2016.

Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) ⁽¹⁾

In vigore dal 5 ottobre 2018

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-*bis*, 605, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima ⁽²⁾.

1-*bis*. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso

di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi ⁽³⁾.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 4, co. 1, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f), n. 1), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

(3) Comma inserito dall'art. 1, co. 1, lett. f), n. 2), del d.l. 4 ottobre 2018, n.

113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) ⁽¹⁾

In vigore dal 20 dicembre 2020

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione ⁽²⁾.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine ⁽³⁾.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale

per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale ⁽⁴⁾.

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati ⁽⁵⁾.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana ⁽⁶⁾;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono ⁽⁷⁾.

d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ⁽⁸⁾.

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate ⁽⁹⁾.

Note:

(1) Rubrica modificata dall'art. 3, co. 1, lett. g), n. 1), del d.l. 23 giugno 2011, n. 89.

(2) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. e), n. 01), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3, co. 1, della legge 14 luglio 2017 n. 110 e successivamente sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. e), n. 1), del d.l. 21 ottobre

2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(4) Comma inserito dall'art. 1, co. 1, lett. e), n. 2), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(5) Comma inserito dall'art. 3, co. 1, lett. a), della legge 7 aprile 2017 n. 47.

(6) Lettera modificata dall'art. 1, co. 22, lett. p), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2000, n. 376, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lett. d), co. 2, art. 17, della legge 6 marzo 1998, n. 40, ora sostituita dalla presente lettera, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

(8) Lettera inserita dall'art. 1, co. 1, lett. g), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e successivamente modificata dall'art. 1, co. 1, lett. e), n. 3), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(9) Comma inserito dall'art. 3, co. 1, lett. g), n. 2), del d.l. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.

Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamità) ⁽¹⁾

In vigore dal 22 ottobre 2020

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità ⁽²⁾.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile [per un periodo ulteriore di sei mesi] se permangono le condizioni di grave calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa [, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.] ⁽³⁾.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. h), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

(2) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f), n. 1), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(3) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f), n. 2), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

In vigore dal 6 maggio 2017

1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

[2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.] ⁽³⁾

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni ⁽⁴⁾.

Note:

(1) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a), della legge 7 luglio 2016, n. 122.

(2) A norma dell'art. 10, co. 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, al minore di anni quattordici, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della citata legge, il permesso di soggiorno di cui al presente comma, è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario.

(3) Comma abrogato dall'art. 10, co. 1, lett. b), della legge 7 luglio 2016, n. 122.

(4) Comma modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b), della legge 7 aprile 2017 n. 47.

Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

In vigore dal 22 ottobre 2020

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 (¹).

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, [sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,] ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. [Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.] [Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e

3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni] Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ⁽²⁾.

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato ⁽³⁾.

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 ⁽⁴⁾.

Note:

(1) Comma modificato dall'art. 1, co. 22, lett. v), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e successivamente dall'art. 10, co. 1, lett. c), della legge 7 luglio 2016, n. 122.

(2) Comma aggiunto dall'art. 25, co. 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189; successivamente modificato dall'art. 1, co. 22, lett. v), della legge 15 luglio 2009, n. 94, dall'art. 3, co. 1, lett. g-bis), nn. 1) e 2), del d.l. 23 giugno 2011, n. 89; dall'art. 13, co. 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 e, da ultimo, dall'art. 1, co. 1, lett. n-bis) del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e, da ultimo, dall'art. 1, co. 1, lett. h), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(3) Comma aggiunto dall'art. 25, co. 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

(4) Comma aggiunto dall'art. 25, co. 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile) ⁽¹⁾

1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere

che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. q), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2008, n. 25: Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ⁽¹⁾ (Estratti)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2008, n. 40.

(*omissis*)

Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

In vigore dal 5 ottobre 2018

1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ⁽¹⁾.

1-bis. A ciascuna Commissione territoriale è assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 ⁽²⁾.

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale ⁽³⁾.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali ⁽⁴⁾.

3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con

funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-*bis*, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via esclusiva. Il decreto di nomina può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione territoriale è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con funzioni di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-*bis*, tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ⁽⁵⁾.

3-*bis*. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ⁽⁶⁾.

3-*ter*. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1 ⁽⁷⁾.

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo ⁽⁸⁾.

5. La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza [governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,] ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio ⁽⁹⁾.

5-*bis*. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 ⁽¹⁰⁾.

6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

Note:

(1) Comma modificato dall'art. 5, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 22 agosto 2014 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014 n.146, successivamente dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1, del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

(2) Comma inserito dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

(3) Comma modificato dall'art. 5, co. 1, lett. a), n. 2), del d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014 n. 146, e successivamente dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 2), del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

(4) Comma inserito dall'art. 30, co. 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 e successivamente modificato dall'art. 5, co. 1, lett. a), n. 3), del d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014 n.146. e successivamente dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 3), del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

(5) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. a), del d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 159, dall'art. 5, co. 1, lett. a), n. 4), del d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n.146 e, da ultimo, dall'art. 25, co. 1, lett. c), n. 1), e dall'art. 26, co. 2, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Successivamente sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 4), del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

(6) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. a), n. 4-bis, del d.l. 22 agosto 2014 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014 n. 146.

(7) Comma inserito dall'art. 25, co. 1, lett. c), n. 2), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

(8) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 5), del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

(9) Comma modificato dall'art. 5, co. 1, lett. a), n. 5), del d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 e successivamente dall'art. 25, co. 1, lett. c), n. 3), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e dall'art. 12, co. 3, lett. a), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

(10) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. a), n. 6), del d.l. 22 agosto 2014 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014 n.146.

Capo II - Principi fondamentali e garanzie

Art. 6 (Accesso alla procedura)

In vigore dal 30 settembre 2015

1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore ⁽¹⁾.
3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore ⁽²⁾.

Note:

(1) Comma modificato dall'art. 25, co. 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

(2) Comma modificato dall'art. 25, co. 1, lett. e), n. 2) del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio personale)

In vigore dal 5 ottobre 2018

1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.
1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ⁽¹⁾.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza ⁽²⁾.
3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Com-

missione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ⁽³⁾.

4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia ⁽⁴⁾.

Note:

(1) Comma inserito dall'art. 25, co. 1, lett. m), n. 1), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

(2) Comma modificato dall'art. 12, co. 3, lett. b), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

(3) Comma sostituito dall'art. 25, co. 1, lett. m), n. 2), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e successivamente modificato dall'art. 18, co. 1, lett. a), della legge 7 aprile 2017, n. 47.

(4) Comma modificato dall'art. 25, co. 1, lett. m), n. 3), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

Art. 16 (Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali)

In vigore dal 6 maggio 2017

1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ⁽¹⁾.

2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.

Note:

(1) Comma modificato dall'art. 18, co. 1, lett. b), della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Art. 19 (Garanzie per i minori non accompagnati)

In vigore dal 2 marzo 2008

1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.
2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.
3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione.
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.

Capo III - Procedure di primo grado

Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione internazionale)

In vigore dal 31 gennaio 2018

1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è

approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti ⁽¹⁾.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 ⁽²⁾.

[4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.] ⁽³⁾

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni [e al giudice tutelare] per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda ⁽⁴⁾.

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,

per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori [ed al giudice tutelare]. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore.

[I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.] ⁽⁵⁾

Note:

(1) Comma inserito dall'art. 25, co. 1, lett. s), n. 1), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

(2) Comma modificato dall'art. 26, co. 1, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

(3) Comma abrogato dall'art. 25, co. 1, lett. s), n. 2), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

(4) Comma modificato dall'art. 25, co. 1, lett. s), n. 3), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e dall'art. 18, co. 1, lett. c), della legge 7 aprile 2017, n. 47. Comma successivamente modificato dall'art. 2, co. 2, lett. a), nn. 1) e 2), del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220

(5) Comma modificato dall'art. 25, co. 1, lett. s), n. 4), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e successivamente dall'art. 2, co. 2, lett. b), del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

Art. 28 (Esame prioritario) ⁽¹⁾

In vigore dal 20 dicembre 2020

1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.

2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

- a) ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;
- b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-*bis*.

Note:

(1) Articolo modificato dall'art. 26, co. 1, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, dall'art. 3, co. 2, lett. a), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e da ultimo sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Art. 32 (Decisione)

In vigore dal 20 ottobre 2020

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo [, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2] ⁽¹⁾.

b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-*ter* ⁽²⁾.

b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca ⁽³⁾; [1-*bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione

territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.]⁽⁴⁾.

[2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.]⁽⁵⁾

3. Nei casi in cui non accolla la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286⁽⁶⁾.

3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto⁽⁷⁾.

3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore⁽⁸⁾.

3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale ⁽⁹⁾.

4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4 ⁽¹⁰⁾.

Note:

(1) Lettera modificata dall'art. 25, co. 1, lett. bb), n. 1), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

(2) Lettera inserita dall'art. 1, co. 1, lett. f), del d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 159; successivamente sostituita dall'art. 25, co. 1, lett. bb), n. 2), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e, da ultimo, modificata dall'art. 7-bis, co. 1, lett. g), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 10, co. 1, lett. 0a), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

(4) Comma inserito dall'art. 10, co. 1, lett. a), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e successivamente abrogato dall'art. 2, co. 1, lett. e), n. 1, del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(5) Comma abrogato dall'art. 25, co. 1, lett. bb), n. 3), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

(6) Comma sostituito dall'art. 1, co. 2, lett. a), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e successivamente modificato dall'art. 2, co. 1, lett. e), n. 2, del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(7) Comma inserito dall'art. 2, co. 1, lett. e), n. 3, del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(8) Comma inserito dall'art. 2, co. 1, lett. e), n. 3, del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

(9) Comma aggiunto dall'art. 10, co. 3, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

(10) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. g), del d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 159, dall'art. 25, co. 1, lett. bb), n. 4), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e successivamente dall'art. 6, co. 1, lett. d), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

REGOLAMENTO (CE) 26 GIUGNO 2013, n. 604/2013 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Rifusione) (Estratti)

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 180.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 19 luglio 2013.

(3) Per l'istituzione dell'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del presente regolamento e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, vedi il Regolamento 26 giugno 2013, n. 603/2013; e, per le misure che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del presente regolamento, vedi la Raccomandazione 10 febbraio 2016, n. 2016/193.

Articolo 2 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE e che non è cittadino di uno Stato che partecipa al presente regolamento in virtù di un accordo con l'Unione europea;
- b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE;
- c) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- d) «esame di una domanda di protezione internazionale»: l'insieme delle misure d'esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32/UE e alla direttiva 2011/95/UE ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento;
- e) «ritiro di una domanda di protezione internazionale»: l'azione con la quale il richiedente mette termine, esplicitamente o tacitamente, alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda di protezione

internazionale, conformemente alla direttiva 2013/32/UE;

f) «beneficiario di protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE;

g) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri:

- il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

- i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

- se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,

- se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario;

h) «parenti»: la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;

i) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

j) «minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

k) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante

nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore, ai sensi del presente regolamento;

l) «titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

m) «visto»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:

- «visto per soggiorno di lunga durata»: l'autorizzazione o la decisione, emessa da uno degli Stati membri conformemente al suo diritto interno o al diritto dell'Unione, necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi,

- «visto per soggiorno di breve durata»: l'autorizzazione o la decisione emessa da uno Stato membro ai fini del transito o di un soggiorno previsto nel territorio di uno o più o tutti gli Stati membri la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri,

- «visto di transito aeroportuale»: visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;

n) «rischio di fuga»: la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide oggetto di una procedura di trasferimento possa fuggire.

Articolo 6 (Garanzie per i minori)

1. L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti

e/o assista un minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che durante le procedure svolte ai sensi del presente regolamento sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l'apposito opuscolo per i minori non accompagnati.

Il presente paragrafo lascia impregiudicate le pertinenti disposizioni dell'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE.

3. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
- c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
- d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore. A tal fine, detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni. Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 35 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.

5. Al fine di facilitare l'azione appropriata per l'identificazione dei familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione compreso un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 8 (Minori)

1. Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente.

2. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

3. Se familiari, fratelli o parenti di cui ai paragrafi 1 e 2 soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore non accompagnato.

4. In mancanza di un familiare, di un fratello o di un parente di cui ai paragrafi 1 e 2, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 riguardo all'identificazione di familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati e ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato anche nei casi in cui familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito del superiore interesse del minore previsto nell'articolo 6, paragrafo 3.

6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, n. 142 ⁽¹⁾: Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Estratti)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2015, n. 214.

(*omissis*)

Art. 4 (Documentazione)

In vigore dal 31 luglio 2020

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽¹⁾. 1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ⁽²⁾ ⁽³⁾.
2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente.
3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.
5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando sussistono

gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.

Note:

(1) Comma modificato dall'art. 8, co. 1, lett. a), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 21, co. 1, del medesimo d.l. 13/2017. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. a), n. 1), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

(2) Comma inserito dall'art. 13, co. 1, lett. a), n. 2), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 31 luglio 2020, n. 186 (in Gazz. Uff. 5 agosto 2020, n. 32), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, come introdotto dall'art. 13, co. 1, lett. a), n. 2), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica) ⁽¹⁾

In vigore dal 20 dicembre 2020

1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in particolare degli articoli 3, 5 e 7.

2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non

giustificato del richiedente protezione internazionale, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

Note:

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, co. 1, lett. a-bis, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, successivamente abrogato dall'art. 13, co. 1, lett. c), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 e, da ultimo, sostituito dall'art. 3, co. 2, lett. a), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Art. 8 (Sistema di accoglienza) ⁽¹⁾

In vigore dal 22 ottobre 2020

1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16.

2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale.

3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Note:

(1) Articolo modificato dall'art. 12, co. 2, lett. b), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 e successivamente sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. a), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Art. 18 (Disposizioni sui minori)

1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede (¹).

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale (²).

3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.

5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti

all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.

Note:

(1) Comma inserito dall'art. 15, co. 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

(2) Comma inserito dall'art. 15, co. 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati)

In vigore dal 4 dicembre 2018

1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ^(^{o1}), per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2 ^(¹).

2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili.

La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati (²).

2-*bis*. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accredito comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema (³).

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (⁴).

3-*bis*. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi

del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio ⁽⁵⁾.

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato ⁽⁶⁾.

6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno, sentiti il

Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari ⁽⁷⁾.

7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini ⁽⁸⁾.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1 ⁽⁹⁾.

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità ⁽¹⁰⁾.

Note:

(01) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281».

(1) Comma modificato dall'art. 4, co. 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

(2) Comma modificato dall'art. 12, co. 1, lett. a), della legge 7 aprile 2017, n. 47.

(3) Comma inserito dall'art. 12, co. 1, lett. b), della legge 7 aprile 2017, n. 47.

(4) Comma modificato dall'art. 12, co. 1, lett. c), della legge 7 aprile 2017, n. 47 e successivamente, dall'art. 12, co. 2, lett. h-*bis*), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1-*ter*, co. 1, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

(6) Comma sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. b), del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

(7) Comma modificato dall'art. 6, co. 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

(8) Comma aggiunto dall'art. 6, co. 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

(9) Comma aggiunto dall'art. 6, co. 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

(10) Comma aggiunto dall'art. 6, co. 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati) ⁽¹⁾

In vigore dal 31 gennaio 2018

1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere

dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma. 3-bis. Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste (²).

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi

sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.

Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (*).

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 5, co. 1, della legge 7 aprile 2017 n. 47.

(2) Comma inserito dall'art. 2, co. 1, lett. c), n. 1), del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

(3) Comma modificato dall'art. 2, co. 1, lett. c), n. 2), del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

Art. 21 (Assistenza sanitaria e istruzione dei minori)

1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 22 (Lavoro e formazione professionale)

In vigore dal 5 ottobre 2018

1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

[3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente ⁽¹⁾.]

Note:

(1) Comma abrogato dall'art. 12, co. 2, lett. l), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 NOVEMBRE 2016, n. 234 ⁽¹⁾: Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2016, n. 298.

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima di tratta e l'età del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione dell'età, se del caso mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche, attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore.

Articolo 2 (Procedura di identificazione ed accertamento dell'età in via amministrativa)

1. In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'età, il superiore interesse del minore è considerato criterio preminente.
2. Le Forze di Polizia, verificano l'età della persona interessata sulla base dei documenti ritenuti idonei ai sensi del comma 3, nonché, ove necessario, attraverso l'acquisizione di dati utili eventualmente presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o in altre banche dati pubbliche, secondo le modalità di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di pertinenza del trattamento dei dati.
3. Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'età, salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità, il passaporto o un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia. Documenti differenti da quelli di cui al primo periodo costituiscono principio di prova ai fini della valutazione di cui all'articolo 3.
4. Fuori dai casi in cui l'interessato sia in possesso dei documenti idonei ai

sensi del comma 3, ovvero sia possibile procedere alla sua identificazione ed alla determinazione dell'età mediante l'accesso alle banche dati di cui al comma 2, le Forze di Polizia, fermi restando gli oneri informativi previsti da altre disposizioni normative, procedono, con l'ausilio, ove necessario, di un mediatore culturale e di un interprete ed in linguaggio comprensibile ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare nel corso del quale rappresentano all'interessato l'importanza di dichiarare corrette generalità e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilità che in caso di ragionevoli dubbi l'Autorità giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua età.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta ai sensi degli articoli 600 e 601 del codice penale.

6. Ove occorra, e fuori dai casi di cui al comma 7, può procedersi all'identificazione del presunto minore con il coinvolgimento delle autorità diplomatico-consolari; in tale ipotesi la Questura competente in relazione al luogo ove è situata la struttura di accoglienza inoltra la richiesta, nel minor tempo possibile, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Quando il presunto minore manifesta la volontà di richiedere o richiede la protezione internazionale, ovvero emerge nei suoi confronti una possibile esigenza di protezione internazionale, è precluso ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o dichiarato, dell'interessato, nonché il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare.

Articolo 3 (Intervento dell'Autorità giudiziaria)

1. Quando, a conclusione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 2, permangono ragionevoli dubbi circa l'età del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'articolo 5. L'atto informativo rivolto al predetto Giudice contiene il resoconto dettagliato delle attività condotte per l'identificazione del presunto minore e dell'esito del colloquio preliminare di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. Il Giudice decide sulla richiesta di autorizzazione nei due giorni successivi alla ricezione dell'atto informativo, salvo che ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti già condotti.

L'integrazione di cui al primo periodo è svolta immediatamente e comunque entro le successive quarantotto ore ed il termine per la decisione decorre dalla conoscenza dell'esito degli ulteriori accertamenti.

3. Quando il Giudice, sulla base dell'atto informativo di cui al comma 1 e degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 2, eventualmente integrati ai sensi del comma 2, ritiene che non sussistono ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima, emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'articolo 5.

4. Quando il Giudice rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; il Giudice individua, altresì, la struttura sanitaria pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di cui all'articolo 5, avvalendosi, ove redatto, di un elenco di strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province autonome e dettando le conseguenti disposizioni.

Articolo 4 (Diritto all'informazione)

1. Il presunto minore è preventivamente informato, da personale qualificato della struttura sanitaria designata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, circa il fatto che si procederà a determinare la sua età mediante ricorso alle attività di accertamento di cui all'articolo 5. L'informazione è data in una lingua a lui comprensibile e in conformità al suo grado di maturità e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale di supporto multilingua e, ove necessario, con l'ausilio di un mediatore culturale. In ogni caso, il presunto minore è informato:

- a) del fatto che la sua età sarà determinata mediante una procedura multidisciplinare che può comportare accertamenti sanitari;
- b) delle attività in cui si articola tale procedura, di quali siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze;
- c) del diritto a formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in presenza del tutore, o

della persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari, che assiste il presunto minore anche nella eventuale formulazione di ragioni di opposizione ai sensi della lettera c).

3. Quando la procedura può essere utilmente esperita senza gli accertamenti per i quali sono state espresse ragioni di opposizione il personale sanitario procede omettendone l'esecuzione.

4. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale sanitario che raccoglie la dichiarazione del presunto minore informa il Giudice della tutela delle ragioni di opposizione e indica quali accertamenti sanitari siano nel caso specifico indispensabili e sufficienti alla determinazione dell'età, privilegiando quelli di minor invasività.

5. Il Giudice della tutela, valutate le ragioni di opposizione e gli elementi offerti dal personale della struttura sanitaria, dispone a quali accertamenti procedere ed emette gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.

Articolo 5 (Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età)

1. L'accertamento dell'età è condotto da parte di personale qualificato presso la struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice ai sensi dell'articolo 3, comma 4, mediante la procedura di cui al comma 2; agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività progressiva. In tutte le fasi dell'accertamento sono garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione.

2. La procedura per la determinazione dell'età è condotta da un'equipe multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi.

3. La procedura è avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e conclusa entro i successivi venti giorni. La relazione conclusiva, redatta dall'equipe multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile.

4. Gli esiti della procedura svolta sono comunicati al Giudice della tutela, al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua età, maturità e del suo livello di alfabetizzazione. Articolo 6 (Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'età)

1. Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata ai sensi dell'articolo 5 e di tutti gli altri dati acquisiti il Giudice della tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell'età.

2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio l'età del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilità di attribuire l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2 è notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari, e può essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente.

4. Quando divenuto definitivo, il provvedimento è comunicato alla Questura competente in relazione al luogo ove è situata la struttura di accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione alla procedura multidisciplinare; la Questura, ricorrendone i presupposti, dà comunicazione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'aggiornamento delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 6 (Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'età)

1. Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata ai sensi dell'articolo 5 e di tutti gli altri dati acquisiti il Giudice della tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell'età.

2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio l'età del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilità di attribuire l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2 è notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari, e può essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente.

4. Quando divenuto definitivo, il provvedimento è comunicato alla Questura competente in relazione al luogo ove è situata la struttura di accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione alla procedura multidisciplinare; la Questura, ricorrendone i presupposti, dà comunicazione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'aggiornamento delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 7 (Presunzione della minore età in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'età)

1. Nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'età, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è comunque considerata minore.

2. Per le medesime finalità la minore età dell'interessato è altresì presunta nel caso di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 8 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2014, n. 9: Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- (1) Modificato il titolo della legge da art. 14, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (2) Capo I-bis aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (3) Articolo 1-bis aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (4) Articolo 1-ter aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (5) Articolo 1-quater aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (6) Articolo 1-quinquies aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (7) Articolo 1-sexies aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (8) Articolo 1-septies aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (9) Sostituita la rubrica del Capo II da art. 13, co. 1, lettera c), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (10) Articolo 2 trasferito alla partizione successiva da art. 13, co. 1, lett. c), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (11) Articolo 3 trasferito alla partizione successiva da art. 13, co. 1, lett. c), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (12) Articolo 4 trasferito alla partizione successiva da art. 13, co. 1, lett. c), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (13) Articolo 5 trasferito alla partizione successiva da art. 13, co. 1, lett. c), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.
- (14) Articolo 6 trasferito alla partizione successiva da art. 13, co. 1, lett. c), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(15) Articolo 11 trasferito alla partizione precedente da art. 13, co. 1, lett. c), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(16) Articolo 12 trasferito alla partizione precedente da art. 13, co. 1, lett. c), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(17) Articolo 13 trasferito alla partizione precedente da art. 13, co. 1, lett. c), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(18) Sostituita la rubrica del Capo III da art. 13, co. 1, lett. d), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(19) Articolo 14 trasferito alla partizione precedente da art. 13, co. 1, lett. d), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(20) Articolo 15 trasferito alla partizione precedente da art. 13, co. 1, lett. d), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(21) Articolo 16 trasferito alla partizione precedente da art. 13, co. 1, lett. d), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(22) Capo IV abrogato da art. 13, co. 1, lett. d), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.

1-bis. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce altresì il Difensore civico regionale, che ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione,

nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.

1-ter. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.

1-quater. Qualora il Difensore civico regionale riceva un'istanza che possa interessare anche la specifica funzione di garanzia attribuita al Garante regionale dei diritti della persona di cui al Capo II della presente legge, si coordina con quest'ultimo per definire la trattazione della stessa o la relativa competenza.

Note:

(1) Comma 1-bis aggiunto da art. 1, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(2) Comma 1-ter aggiunto da art. 1, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(3) Comma 1-quater aggiunto da art. 106, co. 1, lett. a), della l.r. 9/2019.

CAPO I-BIS - DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Art. 1-bis (Istituzione, elezione, durata e revoca)

1. È istituito nella Regione Friuli Venezia Giulia il Difensore civico regionale.
2. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.
3. Per l'elezione, la durata in carica e la revoca del Difensore civico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Note:

(1) Articolo aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

Art. 1-ter (Requisiti e incompatibilità)

1. Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate ai commi 2, 3 e 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2. La carica di Difensore civico è incompatibile con quella di:

a) parlamentare nazionale, europeo, o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

3. Non può essere comunque eletto Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Note:

(1) Articolo aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

Art. 1-quater (Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali. Al Difensore civico, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Note:

(1) Articolo aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

Art. 1-quinquies (Funzioni)

1. A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico interviene, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni, presso:

a) l'Amministrazione regionale;

b) gli enti e le aziende dipendenti;

c) gli enti delegatari di funzioni regionali.

2. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse, il Difensore civico segue presso gli enti indicati al comma 1, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

3. Di sua iniziativa, il Difensore civico può intervenire presso gli enti di cui al comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

4. L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni a essi comuni.

5. Il Difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statuari della Regione, con apposita relazione.

6. L'intervento del Difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

7. Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, il Difensore civico ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio e ottenere copia dei provvedimenti e atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie e informazioni.

8. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

9. Il soggetto o i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione o allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi del presente articolo, del Difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti, i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

10. Il Difensore civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, chiede al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente

all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

11. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.

12. Trascorso il termine di cui al comma 11, il Difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

13. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

13-bis. Le funzioni di difesa civica di cui ai commi da 1 a 13, con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Regione. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione-tipo. Il Difensore Civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 1, comma 1-ter e articolo 1-sexies della presente legge, provvede alla sottoscrizione delle convenzioni.

13-ter. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 1 a 3, della legge a marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Qualora il Difensore civico verifichi la fondatezza della segnalazione pervenuta sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, interviene a tutela del diritto leso con le modalità di intervento di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo e dandone altresì comunicazione all'Ente interessato nonché alla Direzione centrale competente, tenute a dare tempestivo riscontro al seguito di competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento del Difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria.

13-quater. Al fine di affiancare e supportare i cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia nell'esercizio effettivo del loro diritto all'abitazione, al Difensore civico sono attribuite anche le funzioni di garanzia per gli utenti

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione.

13-*quinquies*. Possono rivolgersi all'ufficio del Difensore civico, nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i richiedenti, gli assegnatari e gli utenti a qualsiasi titolo di un alloggio di edilizia di cui all' articolo 16, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), gestito da un'Azienda territoriale di edilizia residenziale nel territorio della Regione.

13-*sexies*. Al Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono attribuiti tutte le funzioni e tutti i poteri di cui ai commi precedenti del presente articolo.

13-*septies*. Il Difensore civico riserva una parte della relazione di cui all'articolo 1-*septies* per l'illustrazione delle attività svolte nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Note:

(1) Articolo aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r.23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(2) Comma 13-*bis* aggiunto da art. 106, co. 1, lett. b), della l.r. 9/2019.

(3) Comma 13- *ter* aggiunto da art. 106, co.1, lett. b), della l.r. 9/2019.

(4) Comma 13-*quater* aggiunto da art. 16, co.1, della l.r. 14/2019.

(5) Comma 13-*quinquies* aggiunto da art. 16, co.1, della l.r. 14/2019.

(6) Comma 13-*sexies* aggiunto da art. 16, co.1, della l.r. 14/2019.

(7) Comma 13-*septies* aggiunto da art. 16, co.1, della l.r. 14/2019.

Art. 1-*sexies* (Struttura di supporto)

1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. L'organizzazione dell'ufficio tiene conto del diritto all'uso delle lingue minoritarie slovena, friulana e tedesca riconosciute e tutelate ai sensi dello Statuto regionale e delle vigenti leggi in materia.

3. Il Difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il Difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'ufficio in forma decentrata, lo stesso

può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Note:

(1) Articolo aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

Art. 1-septies (Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la trasmissione ai consiglieri regionali, ai fini dell'esame da parte del Consiglio.

2. Il Difensore civico può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

3. Il Consiglio regionale pubblicizza, attraverso il proprio sito istituzionale, le attività e i risultati dell'Ufficio del Difensore civico.

4. I consiglieri regionali hanno nei riguardi del Difensore civico titolo a richiedere notizie e informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

Note:

(1) Articolo aggiunto da art. 2, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

CAPO II - GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI ALLA PERSONA

Art. 2 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante regionale".

2. Il Garante regionale, organo monocratico della Regione Friuli Venezia Giulia, indirizzando e coordinando le attività di sua competenza, esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia,

dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.

5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.

Note:

(1) Comma 2 sostituito da art. 3, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(2) Vedi la disciplina transitoria del co. 2, stabilita da art. 15, co. 1, della l.r. 23/2018.

Art. 3 (Requisiti)

1. Il Garante regionale è scelto tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.

2. Il Garante regionale deve possedere requisiti di competenza ed esperienza specifica in materia di diritti e problematiche dell'infanzia, sulle discriminazioni, nonché sulla peculiarità della condizione di detenuto, oltreché competenze generali e comprovate di ordine giuridico-amministrativo.

Note:

(1) Articolo sostituito da art. 4, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

Art. 4 (Elezione, durata in carica, revoca)

1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che

ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.

3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.

4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del mandato.

Note:

(1) Comma 1 sostituito da art. 5, co. 1, lett. a), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(2) Comma 3 sostituito da art. 5, co. 1, lett. b), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(3) Comma 4 sostituito da art. 5, co. 1, lett. c), della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

Art. 5 (Incompatibilità)

1. Il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. L'incarico di Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

Note:

(1) Comma 1 sostituito da art. 6, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(2) Comma 2 sostituito da art. 6, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

Art. 6 (Trattamento economico)

1. Al Garante regionale spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali.

2. Al Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Note:

(1) Comma 2 sostituito da art. 7, co. 21, della l.r. 33/2015.

(2) Articolo sostituito da art. 7, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

(3) Vedi anche quanto disposto dall'art. 15, co. 2, della l.r. 23/2018.

Art. 7 (Funzioni di carattere generale)

1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:

a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;

b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;

c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;

d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari

ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;

e) formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;

f) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;

g)

(ABROGATA)

2. Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.

3. Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.

Note:

(1) Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, co. 1, della l.r. 31/2015.

(2) Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 1, co. 10, della l.r. 24/2016.

(3) Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

Art. 8 (Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti)

1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza):

a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;

- b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;
- c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;
- d) stipula protocolli d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni territorialmente competente per promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati di cui alla lettera g), ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e provvede a darne concreta attuazione a partire dalla sottoscrizione;
- e) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;
- f) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;
- g) seleziona e forma privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati, secondo le indicazioni di legge, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei formati e comunicando al Presidente del Tribunale per i minorenni i nominativi degli idonei che abbiano confermato la propria disponibilità perché siano inseriti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11 della legge 47/2017 ;
- h) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove

la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;

i) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;

j) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;

k) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;

l) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;

m) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;

n) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;

o) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.

Note:

(1) Articolo sostituito da art. 9, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

Art. 9 (Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale)

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.

2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell' articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014, nonché dell' articolo 19, comma 3, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, dalla legge 46/2017 e in particolare:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;

b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;

c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;

d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative

- sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;
- f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;
- g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o reclusi in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;
- h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l-bis), della legge 354/1975;
- i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.

Note:

(1) Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

Art. 10 (Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione)

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.

2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:

- a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
- b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;
- c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad

agire in giudizio di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;

d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all' articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.

3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:

a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all' articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;

b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;

c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;

d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998.

4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a realizzare le pari oppor-

tunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consigliera regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 11 (Struttura organizzativa)

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari). 1-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui all'articolo 1-septies, commi 1 e 4, è istituita un'apposita unità organizzativa di livello non direzionale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.

Note:

(1) Comma 1-bis aggiunto da art. 11, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

Art. 12 (Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria)

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispose il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.

Note:

(1) Comma 3 sostituito da art. 12, co. 1, della l.r. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della l.r. 23/2018.

Art. 13 (Relazione)

1. Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:

a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;

b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;

c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;

d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale.

3. Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
- b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2010);
- c) il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (integrativo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2010).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.

Art. 15 (Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.

Art. 16 (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

Note:

- (1) Parole soppresse al comma 1 da art. 3, co. 1, lett. a), della l.r. 24/2014.
- (2) Parole soppresse al comma 2 da art. 3, co. 1, lett. b), della l.r. 24/2014.
- (3) Comma 2-bis aggiunto da art. 3, co. 1, lett. c), della l.r. 24/2014.

MINISTERO DELL'INTERNO – CIRCOLARE 13 NOVEMBRE 2000, n. 300/C/2000/785/P/12.229.28/1^DIV: Permessi di soggiorno per minore età, rilasciati ai sensi dell'art. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R. 394/99

(...)

Si fa riferimento alle note sopraindicate con le quali viene variamente posta in luce la problematica connessa all'ingresso nel territorio nazionale di stranieri minorenni e alla conseguente difficoltà di individuazione della tipologia di permesso di soggiorno da rilasciare a detti soggetti, in virtù di quanto disposto dall'art. 19, comma 2 lettera a) del d.l.vo 286/98, nonché dall'art. 28, comma 1 lett. a) del D.P.R. 394/99.

Al riguardo, si premette che la definizione del titolo di soggiorno da attribuire, in virtù della sua condizione di *inespellibilità*, al minore presente sul territorio nazionale in stato di clandestinità è determinabile solo dopo che sia stata puntualmente individuata l'effettiva situazione familiare in cui il medesimo versa. In tale ottica, il permesso di soggiorno *per minore età*, disciplinato dal citato art. 28 assume carattere *residuale* rispetto ai casi in cui possa essere rilasciato altro titolo di soggiorno, come peraltro illustrato alla pagina 12 della circolare n. 300/C/227729/12/207/1^Div del 23 dicembre 1999.

Pertanto, in linea generale (art. 31, comma 1 d.l.vo 286/98), il minore *infraquattordicenne* dovrà essere iscritto sul permesso di soggiorno di cui è titolare il genitore o l'affidatario straniero, fatto salvo il rilascio di un autonomo permesso di soggiorno *per motivi familiari* al compimento del quattordicesimo anno di età.

Analogamente, al minore *ultraquattordicenne*, la cui posizione debba essere valutata per la prima volta, dovrà essere rilasciato un autonomo permesso di soggiorno *per motivi familiari*, solo qualora convivente con il proprio genitore regolarmente soggiornante.

Da quanto illustrato, sembra evidente che il minore straniero *accompagnato*, pur se entrato irregolarmente, non potrà essere, nella generalità dei casi, beneficiario di un permesso di soggiorno *per minore età*. Tale titolo dovrà essere riservato ai minori stranieri *non accompagnati*, come definiti dal D.P.R. 9 dicembre 1999, n. 535, per i quali la legge stessa prevede la possibilità

di un loro rimpatrio assistito a seguito dell'individuazione dei familiari nel Paese di origine, ovvero nell'ipotesi in cui il Tribunale per i minorenni, sia pure tempestivamente informato, non determini formalmente l'affidamento dei soggetti interessati, ai sensi dell'art.2 della L. 184/83. Si ritiene di dover ricorrere al permesso di soggiorno *per minore età*, inoltre, anche qualora, in assenza di detto provvedimento di affidamento, il competente Giudice Tutelare abbia semplicemente nominato un *tutore* ai sensi del Codice Civile. In quanto preordinato alla immediata tutela del minore non accompagnato nelle more dell'adozione dei provvedimenti più adeguati ai fini del reinserimento nella sua famiglia d'origine, si reputa che detto titolo *non consenta* lo svolgimento di attività lavorativa, in ragione della provvisorietà dell'autorizzazione che non è finalizzata a tutelare un diritto di stabilimento. E' escluso, pertanto, che nella situazione de qua possa applicarsi la disposizione di cui all'art. 32 del d.l.vo 286/98 che disciplina la possibilità di rilascio di un ulteriore permesso di soggiorno, al compimento della maggiore età, allo straniero cui, in applicazione dell'art. 31, sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari o sia stato iscritto in quello del genitore o dello straniero affidatario ovvero, a seguito dell'emanazione di un provvedimento ex art. 4 L. 184/83 sia titolare di un permesso di soggiorno per affidamento.

IL DIRETTORE CENTRALE

MINISTERO DELL'INTERNO – CIRCOLARE 9 APRILE 2001, n. 300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^DIV: Minori stranieri non accompagnati. Permesso di soggiorno per minore età rilasciato ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 394/99

(..)

Di seguito alla nota N.300/C/2000/785/P/12.229.28 del 13 novembre scorso, con la quale sono state date indicazioni in ordine al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'oggetto, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni anche alla luce di intese intercorse con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali.

Lo status di minore non accompagnato comporta prioritariamente l'accertamento della identità del soggetto in questione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche - consolari del paese di origine del minore (art.5, comma 3, del DPCM 9 dicembre 1999, n. 535).

Qualora, sulla base delle informazioni raccolte, possa essere ipotizzata la condizione di minore non accompagnato, le SS.LL rilasceranno un permesso di soggiorno per minore - età secondo le indicazioni già fornite nella richiamata nota - segnalando il caso al Comitato per i Minori Stranieri. Il predetto Organismo, dopo aver interessato il Giudice Tutelare per la nomina di un tutore provvisorio ai sensi degli artt. 343 e ss. del Codice Civile, provvederà, entro sessanta giorni:

- a) a verificare se si tratta realmente di minore non accompagnato (art.2, comma 2, lettera e) del DPCM 535/99);
- b) ad avviare le indagini per il rintraccio dei familiari ed il rimpatrio assistito (art.2, comma 2, lettere f) e g) del DPCM 535/99), dopo aver sentito il Tribunale per i Minorenni circa eventuali provvedimenti giurisdizionali a carico del minore, tali da impedirne il rimpatrio.

Nel caso in cui le indagini per il rintraccio dei familiari risultassero positive, il minore sarà rimpatriato e riaffidato alla famiglia ovvero, qualora non fossero stati rintracciati parenti, alle autorità del Paese d'origine.

Nell'ipotesi in cui il rimpatrio non fosse realizzabile, qualsiasi valutazione in ordine ad una permanenza più duratura del minore sul territorio nazionale spetta unicamente al Comitato per i Minori Stranieri che, dopo

aver esaminato, caso per caso, tutta la documentazione in suo possesso, potrà formulare la raccomandazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti per l'affidamento del minore ai sensi dell'art.2 della legge 184/83, informando il Giudice Tutelare e la Questura competenti.

In tali circostanze le SS.LL., potranno procedere alla modifica, a richiesta dei Servizi Sociali territoriali, del permesso di soggiorno per "minore età" in uno per affidamento previa esibizione del provvedimento di convalida della competente autorità giudiziaria.

A tale proposito, si rammenta che il permesso di soggiorno per affidamento, che sia stato disposto ai sensi della legge 184/83, consente al minore non accompagnato l'accesso allo studio e ad attività formative e, ove sussistano i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di lavoro minorile, anche al lavoro, consentendo, altresì, di ottenere, al raggiungimento della maggiore età, un nuovo titolo di soggiorno per motivo di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo (art.32 del d.l.vo 286/98).

Nel confidare nella puntuale osservanza delle presenti disposizioni, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, significando che la disciplina di cui sopra è applicabile anche ai casi di minori già presenti sul territorio.

IL DIRETTORE CENTRALE

MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 24 MARZO 2017 (prot. 10337): Permesso di soggiorno per minore età. Esclusione dell'obbligo di esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora non disponibili

(..)

E' stata portata all'attenzione di questa Direzione Centrale la problematica correlata alla possibilità di procedere al rilascio del *permesso di soggiorno per minore età* pur in assenza del passaporto o di altro documento equipollente, quale requisito esplicitamente previsto dall'articolo 9, commi 1 e 3, lettera a), del novellato D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, recante norme di attuazione al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nonché sulla condizione dello straniero.

Per una puntuale disamina della tematica, occorre rilevare preliminarmente che il legislatore, al citato articolo 9, nel successivo comma 6, ha inteso derogare sul possesso di tali documenti, unicamente, nelle ipotesi di *richiedenti asilo*, o delle persone ammesse al soggiorno *per i motivi di cui agli articoli 18¹ e 20² del testo unico e per l'articolo 11, comma 1, lettera c), dello stesso DPR³*.

Tuttavia, va osservato che la norma nazionale, attuando i principi di garanzia costituzionali, ha introdotto, per i *minori non accompagnati*, quali soggetti necessariamente destinatari delle più ampie misure di tutela in relazione alla loro naturale vulnerabilità, disposizioni di favore, quali *il divieto di espulsione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del TUI*, nonché *l'obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del DPR 394/99*, che deve sempre aver luogo secondo il dettato dispositivo previsto dall'articolo 3, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla legge 27 maggio 1981, n. 386.

In particolare, al comma 1, della citata Convenzione, è espressamente prescritto che *"in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche... delle autorità amministrative... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*.

Ciò detto, è di tutta evidenza come ai fini del rilascio, da parte di codeste Questure, del prescritto *permesso di soggiorno per minore età* si debba prescindere dall'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente,

qualora essi non siano nella immediata disponibilità, in analogia agli espliciti casi di deroga individuati dal legislatore, anche per persone maggiorenni. Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ritenuto di interesse, si confida nella puntuale ed immediata attuazione delle indicazioni operative rese.

IL DIRETTORE CENTRALE

Note

- 1) Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
- 2) Permesso di soggiorno temporaneo, concesso in occasione dell'adozione di misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.
- 3) Permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide.

MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 28 AGOSTO 2017, n. 400 (prot. 24622): Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", in vigore dal 6 maggio 2017

(..)

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 93, del 21 aprile u.s., è stata pubblicata la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", in vigore dal 6 maggio 2017, ove, dopo aver definito il minore straniero non accompagnato (NOTA 1), sono introdotte importanti novità legislative.

In particolare, e prioritariamente per gli aspetti relativi alle attività di controllo alle frontiere e all'adozione dei provvedimenti di respingimento, la legge in esame ha previsto la modificazione:

a) dell'articolo 19, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, mediante l'inserimento, dopo il comma 1 del nuovo comma 1-bis, e ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati (NOTA 2);

b) del comma 1, dell'articolo 33, della novellata legge 4 maggio 1983, n. 184, introducendo il divieto di respingimento anche per i minori stranieri adottati (NOTA 3) che non sono muniti di visto di ingresso, rilasciato ai sensi del precedente articolo 32, e che non sono accompagnati da almeno un genitore o parenti entro il quarto grado (NOTA 4).

L'articolato in analisi ha altresì sancito (NOTA 5), in tema di espulsione del minore straniero non accompagnato, da parte del Tribunale dei Minorenni, ai sensi del comma 4, dell'articolo 31 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, l'integrazione di tale comma, mediante l'inserimento;

a) della precisazione che il provvedimento sia sempre adattato "a condizione... che...non comporti un rischio di danni gravi per il minore"

b) del termine entro il quale deve essere assunta la decisione, da parte del competente Tribunale per i Minorenni (NOTA 6).

La legge 47 ha previsto, inoltre:

- con l'articolo 5, recante l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati, l'inserimento del nuovo articolo 19-bis, del decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142, in cui è stato sancito che l'accertamento socio-sanitario

dell'età del minore sia svolto in un ambiente idoneo, mediante il ricorso a un approccio multidisciplinare curato da professionisti, adeguatamente formati, coadiuvati da mediatori culturali, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona; la norma anzidetta specifica, in particolare, che:

a) l'attività di accertamento dell'identità sia svolta dall'Autorità di pubblica sicurezza (NOTA 7);

b) qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertabile preliminarmente attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari (NOTA 8);

c) non debba essere richiesto l'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di accedere alla protezione internazionale, ovvero quando dovesse emergere tale esigenza in esito al colloquio sostenuto, o anche qualora da tale intervento possano derivare pericoli di persecuzione e, in ultimo, nei casi in cui lo stesso minore dichiari di non voler avvalersene (NOTA 9);

d) qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa (NOTA 10);

e) qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge (NOTA 11);

- nell'ambito del successivo articolo 6, recante le indagini familiari, che i compiti relativi alla richiesta del permesso di soggiorno (per minore età o per richiesta asilo), nonché la presentazione dell'istanza di protezione internazionale, sino alla nomina di un tutore, siano svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza (NOTA 12);

- con il comma 1 dell'articolo 8, che anche il rimpatrio assistito e volontario di un minore non accompagnato sia adottato, laddove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari svolte all'estero e la relazione dei servizi sociali italiani, che hanno seguito la situazione; difatti, nel successivo comma 2 della legge in esame, è stato modificato l'articolo 33, comuni 2-bis, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, sostituendo il riferimento al "Comitato di cui al comma 1" (NOTA 13), con l'indicazione

del "tribunale per i minorenni competente".

L'articolato in analisi ha inoltre affermato (NOTA 14) che per i casi in cui sono vietati il respingimento o l'espulsione, il Questore rilasci un permesso di soggiorno per:

- a) minore età; in caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
- b) motivi familiari: per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

L'articolo 10 appena letto richiama, seppure integrandone i contenuti, le disposizioni già inserite:

- a) con riguardo al permesso di soggiorno per minore età: nell'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, attuato alla luce dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del novellato DPR 394/99; il permesso di soggiorno per minore età continuerà, quindi, ad essere rilasciato, da codeste Questure, in formato cartaceo, con validità solo nazionale, annualmente rinnovabile e sulla base delle indicazioni operative rese con la circolare diramata da questa Direzione Centrale, il 24 marzo 2017, in cui si è chiarito che allo scopo di fornire la massima tutela a tale categoria di persone, il titolo autorizzatorio è concesso anche in assenza dell'esibizione, di un passaporto (NOTA 15); si rammenta, peraltro, che qualora sia adottato il provvedimento di affidamento o di tutela da parte dell'AG competente, al minore è rilasciato il permesso di soggiorno per affidamento, sostitutivo del permesso di soggiorno per minore età; come noto, il permesso di soggiorno per affidamento è prodotto in formato elettronico, è biennialmente rinnovabile ed è valido ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, qualora esibito unitamente al documento di viaggio in corso di validità;

b) con riguardo al permesso di soggiorno per famiglia: negli articoli 29, comma 2, e 31, comma 1, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, laddove il minore sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia.

Con riguardo alla nuova norma introdotta dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 10, della legge, occorre inoltre porre all'attenzione di codeste Questure la particolare volontà legislativa espressa; è stato, infatti, specificamente disposto che laddove il minore straniero sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, diversamente dal passato, ad esso è rilasciato il permesso di soggiorno per famiglia (in luogo, quindi, della carta per i familiari del cittadino comunitario ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, concessa in applicazione degli articoli 2, 3 e 23, dello stesso antecedente articolato del 2007). In tale contesto emerge l'esigenza di precisare che laddove il minore straniero sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino dell'Unione potranno trovare applicazione, come nel passato, le norme di maggior favore contenute nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (in forza degli articoli 2 e 3) e nei casi in specie, al minore continuerà ad essere concessa, da codeste Questure, la carta per i familiari del cittadino comunitario ai sensi dell'articolo 10.

La legge 47, in tema di misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, ha inoltre previsto l'integrazione del comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (NOTA 16), disponendo che il mancato rilascio del parere da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dalla medesima norma, non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. A tale proposito, la novella legislativa ha altresì previsto l'applicazione dell'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di "silenzio assenso" (NOTA 17).

Nell'ambito del medesimo articolo della legge in esame (NOTA 18), il legislatore ha anche ribadito (NOTA 19) che il tribunale per i minorenni, nel caso in cui un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, fino al compimento

del ventunesimo anno di età. Chiaramente, in tali casi, laddove lo straniero non abbia i requisiti per accedere alla conversione, codeste Questure, potranno procedere al rinnovo, biennale, del permesso di soggiorno per affidamento in precedenza posseduto, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età (NOTA 20).

Infine, la legge 47 ha previsto, per gli ulteriori aspetti di interesse anche di codesti Uffici:

- con l'articolo 15, recante il diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti, che:

a) sia sempre assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati, con la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede (NOTA 21);

b) il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito assicurando la presenza di un mediatore culturale (NOTA 22);

- con l'articolo 16, recante il diritto all'assistenza legale, che il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia;

- con l'articolo 19, recante l'intervento in giudizio delle associazioni di tutela, che le associazioni iscritte nel citato registro, di cui all'articolo 42 del testo unico, possano intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Nel far riserva di fornire eventuali, ulteriori, chiarimenti, anche alla luce delle segnalazioni che le SS. LL, faranno pervenire, in relazione all'applicazione della novella legislativa, si confida nella consueta collaborazione affinché sia assicurata la puntuale applicazione delle citate disposizioni normative e, con urgenza, la necessaria e ampia diffusione tra il personale interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE

Note

- 1) Cfr. con l'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, in cui è previsto che "Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".
- 2) Cfr. con l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2017, n. 47, in cui si dispone che "In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati".
- 3) Come noto, ai minori stranieri adottati non è rilasciato a cura di codeste Questure alcun permesso di soggiorno, in forza della Direttiva del Ministro dell'Interno e del Ministro delle politiche della famiglia, recante l'abolizione della richiesta del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, del 21 febbraio 2007.
- 4) Cfr. con l'articolo 3, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, in cui è previsto che "Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
- 5) Cfr. con l'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 7 aprile 2017, n. 47.
- 6) Cfr. con l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 7 aprile 2017, n. 47, in cui è sancito che "il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni".
- 7) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
- 8) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
- 9) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
- 10) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
- 11) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo 18

agosto 2015, n. 142, nonché con le indicazioni rese, già nel passato, con la Direttiva del Ministro dell'Interno protempore, recante l'identificazione dei migranti minorenni, n. 17272/7, del 9 luglio 2007.

12) Cfr. con l'articolo 6, comma 3, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

13) Come noto, il Comitato per i minori stranieri è stato un organismo interistituzionale, soppresso (nell'ambito della spending review), le cui competenze sono state assegnate alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione del Ministero del Lavoro.

14) Cfr. con l'articolo 10, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

15) Cfr. con la circolare N. 400/A/2017/12.214.32, del 24 marzo 2017, avente ad oggetto "Permesso di soggiorno per minore età. Esclusione dell'obbligo di esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora non disponibili".

16) Cfr. con l'articolo 13 comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

17) Cfr. con l'articolo 20, commi 1 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., che testualmente prevede che:

"1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parere per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o difficolte, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. l'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla prestazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies".

18) Cfr. con l'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

19) La norma anzidetta, difatti, trova origine negli articoli 29, del R.d.l.vo 1404/34 e 23 della legge 39/75.

20) Cfr. in merito allo specifico punto, anche, con la circolare N. 400/A/2011/12.214.32, del 16 novembre 2011, avente ad oggetto "At-

tuazione delle previsioni contenute nell'articolo 32, del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni".

21) Cfr. con l'articolo 15, comma 1, primo periodo, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

22) Cfr. con l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

**MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 19 LUGLIO 2021,
n. 0007335: "Legge n. 173/2020 – Art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 –
Protezione speciale e divieto di espulsione e di respingimento"**

(..)

Come già anticipato in sede di videoconferenza coi Presidenti dei Collegi territoriali in indirizzo, questa Commissione Nazionale ha inteso approfondire, in primo luogo anche tramite i cortesi contributi dei Presidenti medesimi, l'argomento delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 173/2020.

Ciò anche in riferimento all'istituto della protezione speciale, come trattato dall'art. 1 della stessa legge che ha novellato l'art. 19 del Testo Unico Immigrazione (d'ora in avanti TUI), e all'annessa questione dell'ammissibilità o meno di una sua eventuale richiesta, da parte degli stranieri interessati, direttamente alle Questure a titolo di specifico permesso di soggiorno e al conseguente ruolo dei Collegi territoriali in termini decisionali.

Tanto premesso, si forniscono in tema di legge n. 173/2020 le seguenti informazioni interpretative.

1. La protezione speciale - Indicazioni applicative

Alcune recenti pronunce giurisprudenziali, conseguenti a ricorsi ex art. 700 c.p.c., che hanno visto soccombenti Questure che avevano considerato irricevibili delle istanze di permesso di soggiorno per protezione speciale, hanno reso urgente un approfondimento su tale istituto; conseguentemente, la materia è stata oggetto di specifica attenzione anche da parte degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei competenti Dipartimenti del Ministero, oltrech  di questa Commissione Nazionale.

All'esito dell'approfondimento,   risultato prevalente un comune e condiviso orientamento, gi  peraltro molto autorevolmente suggerito dalla Corte di Cassazione in sede di "Relazione su novit  normativa" in data 20.11.2020, concernente il D.L. n. 130/2020, poi convertito con la legge n. 173/2020. In quella circostanza, la Suprema Corte testualmente affermava, tra l'altro, riguardo al novellato art. 19 del TUI: *"  stato introdotto un inedito comma 1.2, dove   prevista una duplice strada attraverso la quale, in presenza delle condizioni dei commi 1 e 1.1. novellati, si pu  giungere al rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore: o a seguito della trasmissione*

degli atti da parte della CT che rigetti la domanda di protezione, o, quando sia avanzata una richiesta di permesso di soggiorno direttamente al Questore, è quest'ultimo a rilasciarlo, previo parere della CT".

Si osservi come la circostanza che la disposizione legislativa in commento non specifichi a che titolo possa o non possa essere avanzata al Questore la richiesta di soggiorno, porta a sostenere, nell'ottica interpretativa della Suprema Corte, che il legislatore non abbia inteso porre veti o condizioni all'attivabilità di una diretta istanza di protezione speciale che sia autonoma da forme più penetranti di protezione internazionale in senso stretto.

D'altro canto, come osservato dal Tribunale di Napoli, Sez. Civ. XIII, in data 26.5.2021, n. 11264, qualora la norma *de qua* si interpretasse nel senso che il secondo cpv. - *"Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno etc. ..."* - si dovesse applicare solo per domande di rilascio per motivi diversi dal riconoscimento della protezione speciale *"vi sarebbe un'accelerazione in favore di coloro che abbiano eventualmente presentato un'istanza del tutto infondata e non di chi abbia direttamente e fondatamente invocato il riconoscimento della protezione speciale senza addurre ragioni diverse ed ultronee"*.

Né, per altro verso, sembra poter essere ostativo all'ammissibilità dell'istanza di soggiorno per protezione speciale la sola circostanza che il disposto dell'art. 11, comma 1, lett. c-ter), del DPR n. 394/1999, che espressamente prevedeva la richiedibilità alle Questure del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, non sia stato reintrodotta dopo la sua intervenuta abrogazione da parte del D.L. n. 113/2018, tenuto conto anche della motivazione di natura sistematico-interpretativa per la quale le disposizioni legislative non necessitano di normazione secondaria per la loro corretta applicazione; sicché il permesso di soggiorno per protezione speciale trova la sua diretta fonte nel TUI come novellato dalla legge.

Chiarita, pertanto, la sostanziale ammissibilità delle istanze al Questore di permesso di soggiorno per protezione speciale, risulta necessario precisarne i **percorsi** relativi e i **limiti di ammissibilità**, non senza evidenziare, nel contempo, come tale forma di accesso alla protezione speciale rappresenti, comunque, solo un'alternativa rispetto all'ipotesi costituita dalla presentazione, in via principale, di una istanza di protezione internazionale ai Collegi territoriali per la valutazione di competenza, in ragione della piena autonomia del cittadino straniero nel decidere se eventualmente

intraprendere il percorso della protezione internazionale stessa; tale ipotesi principale è, com'è noto, suscettibile anche di comportare l'interessamento del Questore laddove i Collegi stessi, contestualmente a un rigetto della domanda di protezione internazionale, rilevino nondimeno la sussistenza dei presupposti per accordare allo straniero richiedente la protezione speciale.

Quanto ai percorsi, non sembrano sussistere dubbi circa la necessità della trasmissione delle istanze dalle Questure ai competenti Collegi territoriali, al fine di richiedere un parere la cui natura obbligatoria e vincolante appare parimenti non dubitabile; prevedendo che il Questore rilasci il permesso per protezione speciale "*previo parere della Commissione territoriale*", il legislatore ha infatti delineato un procedimento *ad hoc* — del tutto autonomo e distinto dalla procedura di protezione internazionale — la cui titolarità è per l'appunto rimessa alle Questure, nell'ambito del quale però il Collegio riveste una determinante funzione decisionale, essendo chiamato ad esprimere un parere, di propria esclusiva spettanza in merito alla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Va infatti osservato come, con la legge più volte citata, il legislatore abbia individuato nei Collegi territoriali i soggetti deputati a valutare le esigenze di tutela dei diritti umani *tout court*, sia nella procedura di protezione internazionale, sia al di fuori della stessa, in tal caso mediante l'esercizio di una funzione consultiva, configurando comunque i Collegi stessi, in entrambe le vie percorribili, come i soggetti competenti a valutare le istanze in materia.

Per quanto concerne, sotto altra forma, la natura del parere dei Collegi, si rileva che trattasi di atto endo-procedimentale, in quanto tale non suscettibile di notifica all'interessato; esso, pertanto, non andrà redatto nella forma tipica della decisione relativa alla domanda di protezione internazionale, cionondimeno dovrà essere corredato da una dettagliata motivazione, in fatto ed in diritto, in merito alle valutazioni a suo fondamento.

Qualora venga presentata una istanza di protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del TUI, le Questure dovranno pertanto trasmettere tempestivamente ai competenti Collegi territoriali le richieste di emissione dei relativi pareri, corredate da tutta la documentazione prodotta dagli istanti, unitamente ad ogni altra eventuale informazione utile (si acclude a tal fine un modello di allegato all'istanza, in uso presso la Commissione

territoriale di Roma).

I Collegi saranno quindi chiamati a valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del TUI, alla luce degli elementi presentati a fondamento dell'istanza da parte dell'interessato, ai fini dell'emissione di un parere positivo o negativo al rilascio del relativo permesso di soggiorno, espresso sulla base delle documentazioni esistenti agli atti e pervenute unitamente alle istanze, se del caso con le annesse integrazioni conoscitive che le Questure ritenessero opportuno fornire all'uopo, anche in relazione a eventuali circostanze e valutazioni inerenti alla pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica o sociale del richiedente.

Al fine di garantire la speditezza del procedimento amministrativo volto all'eventuale rilascio del relativo permesso di soggiorno da parte della competente Questura, la Commissione provvederà tempestivamente all'adozione del parere, provvedendo all'invio dello stesso entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

La valutazione del Collegio territoriale non si colloca *stricto iure* nell'ambito di una procedura di protezione internazionale, ma è volta solamente ad esprimere il vincolante parere, positivo o negativo, al rilascio di uno specifico permesso di soggiorno; tuttavia, laddove un Collegio rinvenisse la presenza di elementi che potrebbero condurre al riconoscimento in una forma di protezione internazionale, nell'esprimere il parere circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del TUI, dovrà altresì rappresentare tale circostanza alla Questura, al fine di consentirle di informare l'istante circa la possibilità di presentare domanda di asilo.

Resta intesa la già menzionata piena autonomia del cittadino straniero nel decidere se eventualmente intraprendere il percorso della protezione internazionale presentando la relativa istanza, non potendo un Collegio territoriale emettere una decisione di protezione internazionale in assenza di un'istanza formulata in tal senso.

Risulta direttamente conseguente alla natura obbligatoria e vincolante del parere espresso dai Collegi territoriali che per ogni caso di ricorso avverso provvedimenti di non concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, i Collegi, anche qualora non risultino in veste di convenuti in sede processuale, avranno il compito di predisporre ogni elemento necessario a beneficio della difesa dell'Amministrazione.

Quanto ai limiti di ammissibilità delle istanze, si deve osservare che il concetto di “ammissibilità” è ontologicamente e giuridicamente diverso da quello di “fondatezza”, in quanto affinché una domanda sia “ammissibile”, essa deve risultare corredata degli elementi che, secondo il richiedente, sostengano il proprio diritto; pertanto, qualora tali elementi siano indicati e presenti, l’istanza dovrà essere ritenuta ammissibile e sottoposta alla valutazione dal competente Collegio territoriale.

Ne consegue pertanto che non può essere richiesto alle Questure di procedere all’inoltro ai Collegi territoriali di istanze per protezione speciale che risultino prive palesemente e insanabilmente, sia pur *ex officio*, di requisiti, ancorché minimi, di valutabilità in base alle specifiche condizioni necessarie per la concessione della protezione speciale.

Tanto premesso sul piano generale, riguardo alle **istanze reiterate ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 25/2008** si ritiene che la chiara complementarità del novellato istituto della protezione speciale rispetto alle forme di protezione internazionale, alla luce degli orientamenti affermatasi in via giurisprudenziale, già prima della riforma in oggetto, in merito al concetto di “nuovo elemento”⁽¹⁾, inducano a ritenere ammissibili quelle fondate su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1, del TUI, non potendosi dichiarare invece l’inammissibilità delle istanze proposte per il solo fatto che esse non risultino fondate *stricto sensu* su elementi attinenti alla protezione internazionale.

Lo stesso dicasi, per le medesime motivazioni, per eventuali domande reiterate fondate sui soli elementi di cui all’art. 19, comma 2, *d-bis*, del TUI. Quanto invece all’ammissibilità della eventuale riproposizione di istanze di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del TUI, corre l’obbligo di precisare che, a questo specifico fine, le nuove richieste devono inderogabilmente contenere concreti e documentati elementi di novità rispetto a precedenti istanze.

Ciò vuol dire che graverà comunque sul richiedente l’obbligo di allegare i fatti nuovi intervenuti e la documentazione pertinente alla richiesta, con l’apposito formulario in dotazione presso le Questure.

Resta inteso, in ogni caso, che l’attività valutativa sulle istanze per protezione speciale andrà condotta dai Collegi territoriali verificando tempestivamente che gli elementi posti a loro fondamento non siano già stati oggetto di

precedente valutazione, presso lo stesso o altro Collegio, non soltanto in sede di emissione di un precedente parere ex art. 19, comma 1.2, del TUI, ma anche nell'ambito di una eventuale pregressa procedura di protezione internazionale conclusasi successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 130/2020 e nel cui ambito siano state dunque valutate anche le novellate esigenze di *non refoulement*.

Invero, le istanze di soggiorno per protezione speciale che non contengano alcun effettivo elemento nuovo rispetto ad eventuali domande precedenti già portate alla valutazione dell'autorità, tramite sia istanze di protezione internazionale, sia richieste di rilascio di permesso per protezione speciale, e che non abbiano dato luogo al riconoscimento di alcuna tipologia di protezione alla luce dei medesimi elementi di fatto e di diritto, non potranno che condurre alla immediata adozione di un parere negativo da parte dei Collegi territoriali circa il rilascio dei relativi permessi, in quanto tali istanze non consisterebbero in altro che pedissequa e identiche ripetizioni di richieste sulle quali l'amministrazione si sarebbe già compiutamente espressa in precedenza.

Tuttavia, diversa sarà invece la valutazione da operare nel caso in cui un'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del TUI risulti fondata su elementi a suo tempo prodotti dall'interessato nell'ambito di una pregressa procedura di protezione internazionale già esaminata alla luce della normativa che precedeva l'entrata in vigore del più volte citato D.L. n. 130/2020; in tali ipotesi, infatti, gli elementi ritenuti in precedenza non idonei al riconoscimento né della protezione umanitaria, né della forma di protezione speciale già prevista nell'ordinamento *ante* D.L. n. 130/2020, andranno valutati necessariamente alla luce dei nuovi presupposti che il TUI prevede adesso per l'applicazione del principio di *non refoulement* ex art. 19, comma 1.1, e in tal senso una nuova istanza non potrà essere considerata priva di elementi di novità, rispetto ad una precedente, sulla sola base della semplice identità degli elementi di fatto, in ragione appunto della modifica normativa ora intervenuta.

A tale conclusione, peraltro, può giungersi, al fine di una opportuna economia di tempi procedurali, anche nelle ipotesi in cui, all'atto di un'istanza diretta a ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, non risulti esser stato ancora notificato al medesimo soggetto un eventuale provvedimento di rigetto, per mancanza dei presupposti

per il riconoscimento di forme di protezione complementari *ante* D.L. n. 130/2020, di una pregressa domanda di protezione internazionale.

Difatti, l'art. 31 del D.Lgs. n. 25/2008 prevede che il richiedente possa inviare ai Collegi territoriali memorie e documentazioni in ogni fase del procedimento e che nel caso in cui il richiedente reiteri la domanda prima della decisione, gli elementi che sono alla base della nuova istanza vengano esaminati nell'ambito di una precedente domanda non ancora definita.

Ciò consentirebbe di considerare prospettabile la proposizione di integrazioni quando ancora debba essere notificata una pregressa decisione, rendendo quindi possibile anche la diminuzione delle ipotesi di contenzioso. In sostanza, ogni ulteriore allegazione o specifica, compiuta nelle more della definizione del procedimento in corso - vale a dire fino alla sua naturale conclusione con l'emissione e la notifica di un espresso provvedimento motivato - dovrà essere imputata al procedimento pendente, in applicazione anche del dettato normativo di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 25/2008, e non potrà considerarsi come una nuova domanda o una domanda reiterata.

Si rileva, in ogni caso, che il richiedente, nell'adempimento del proprio onere di collaborazione, è chiamato a circostanziare e documentare l'eventuale riproposizione di istanze a vario titolo già presentate, indicando compiutamente tutti gli elementi a sostegno della nuova domanda proposta; onere, si sottolinea, il cui adempimento andrà apprezzato - ferma l'essenziale necessità di una valutazione caso per caso - tenendo conto della natura significativamente diversa degli elementi che attengano alla vita privata e familiare costruita dall'interessato nel nostro Paese, anche in termini di maggiore facilità che il richiedente possa incontrare nel documentare e circostanziare tali contenuti.

2. Il regime applicabile ai procedimenti pendenti ante D.L. n. 113/2018

Appare utile fornire in questa sede indicazioni anche in merito al regime applicabile alle istanze di protezione internazionale prodotte prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 e, allo stato attuale, tuttora pendenti. A tale riguardo, l'art. 15 del D.L. n. 130/2020, confermato nella conversione con la legge n. 173/2020, contiene due disposizioni transitorie:

- a) la prima riguarda le modifiche apportate dall'art. 1 dello stesso D.L. n. 130/2020 e prevede che le stesse si applichino anche ai procedimenti pendenti in sede amministrativa (innanzi ai Collegi territoriali e alle

Questure) o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore del D.L. - 22 ottobre 2020); l'unica ipotesi esclusa è quella in cui, alla stessa data, il procedimento giudiziario si trovi davanti alla Sezione specializzata a seguito di cassazione con rinvio ex art. 384 c.p.c.;

- b) la seconda riguarda le modifiche apportate dall'art. 2 del citato D.L. e prevede che esse si applichino anche ai procedimenti pendenti in sede amministrativa alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo.

si evidenzia che la più recente riforma, diversamente dalla precedente di cui al D.L. n. 113/2018, ha precisato in modo inequivoco le sorti delle domande pendenti alla data della sua entrata in vigore, come si legge dal richiamato disposto di cui al citato art. 15.

Tanto premesso, e tenuto conto anche della recente giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. VI, in data 21 dicembre 2020, n. 28316), si ritiene dunque che l'art. 15 debba trovare applicazione anche per i procedimenti pendenti già *ante* D.L. n. 113/2018; quindi, in ossequio non solo del dettato legislativo, ma anche del principio di legge "*lex posterior derogat priori*", che si deve ritenere applicabile anche al caso di specie quale criterio generale dell'ordinamento (seppur codificato all'art. 15 delle preleggi al codice civile), le domande pendenti non ancora definite - sebbene proposte prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 - devono essere decise applicando la normativa vigente successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 130/2020.

Fermo quanto sopra, si precisa altresì, a scanso di ogni equivoco interpretativo, che in caso di rinnovo di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria o in caso di rinnovi di protezione ad altro titolo, si dovrà applicare la nuova normativa, alla luce del criterio temporale espresso dal citato disposto dell'art. 15 del D.L. n. 130/2020.

3. Il divieto di espulsione e di respingimento ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del TUI - Profili interpretativi

Nell'intento di fornire ulteriori strumenti utili alla valutazione dei presupposti, dei limiti e delle condizioni per l'applicazione del principio di *non refoulement* ai sensi del nuovo art. 19, comma 1.1, del TUI, sia nell'ambito della procedura di protezione internazionale che nello svolgimento del ruolo consultivo nei casi di cui al successivo comma 1.2 dello stesso art. 19, si osserva quanto segue.

Per quanto concerne, in primo luogo, il dettato dell'art. 19, comma 1.1,

primo e secondo periodo, del TUI, va rilevata la novità introdotta dal legislatore in sede di conversione del decreto legge, consistente nell'aver inserito, a chiusura della norma, l'inciso "o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6", così sancendo espressamente il divieto di respingimento, oltre che nelle ipotesi in cui esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento esponga la persona al rischio di essere sottoposta "a tortura o a trattamenti inumani o degradanti", anche qualora ricorrano "gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano". Va sottolineato, a questo proposito, che mediante tale intervento il legislatore ha ulteriormente confermato la scelta già effettuata con le diverse previsioni introdotte nell'ordinamento, consistenti - come già sottolineato - nell'individuare nei Collegi territoriali gli organi specializzati in materia di diritti umani cui è attribuito il compito di garantire non solo il riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale, ma anche, più in generale, il rispetto del principio di non refoulement nella sua nuova estesa accezione. ogni qual volta l'allontanamento della persona straniera dal territorio nazionale comporterebbe una grave violazione di diritti umani riconosciuti nel nostro Paese.

Tale scelta legislativa, costituendo la *ratio* sottesa all'intero intervento di riforma in materia di *non refoulement*, orienta la portata applicativa della norma novellata.

Preso atto, invero, che con la riforma operata il legislatore ha scelto di incidere significativamente sull'originaria formulazione della norma, per sancire espressamente in questa sede il divieto di allontanamento per rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, ovvero degli obblighi costituzionali ed internazionali del nostro Stato, deve pertanto ritenersi che, nell'esercizio della suindicata funzione di tutela trasversale attribuitagli, i Collegi territoriali siano ad oggi chiamati a valutare l'applicazione del principio di *non refoulement* ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, primo e secondo periodo, sia nei casi in cui il riconoscimento della protezione internazionale venga impedito dall'esistenza di cause di esclusione della stessa (ex artt. 10, 12 e 16 del D.Lgs. n. 251/2007), sia nelle residuali ipotesi in cui, diversamente, sia stata accertata l'insussistenza degli elementi di inclusione necessari al riconoscimento di una forma di protezione internazionale, ma, al contempo - in esito ad una valutazione puntuale e dettagliata, da operare in applicazione della giurisprudenza CEDU ovvero di quella costituzionale e

di legittimità in materia - si riscontri nondimeno la sussistenza del rischio di una sistematica e grave violazione di specifici diritti, tale da rientrare nella suddetta previsione.

Per altro verso, com'è noto, con i nuovi terzo e quarto periodo del medesimo art. 19, comma 1.1, del TUI, il divieto di espulsione e di respingimento è stato espressamente esteso anche ai casi in cui sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero. Nella formulazione approvata in sede di conversione, la norma prevede in particolare che in tali ipotesi, l'allontanamento non possa essere disposto *"[...]a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."*

Pertanto, attesa la portata innovativa della previsione introdotta, si ritiene opportuno fornire suggerimenti utili alla più corretta interpretazione della disposizione.

Si osserva, in primo luogo, che la norma, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa dello schema di D.L., è stata introdotta nel nostro ordinamento per garantire l'attuazione del dettato dell'art. 8 CEDU; ne discende che la giurisprudenza sviluppata dalla Corte di Strasburgo, nel delineare i contenuti e la portata di tale diritto, costituisce elemento centrale cui i Collegi sono chiamati a fare riferimento, unitamente - come si dirà - ai parametri che lo stesso D.L. ha scelto di cristallizzare all'interno della stessa norma.

I concetti cardine ai fini della valutazione richiesta dalla disposizione sono quelli di "vita privata" e "vita familiare"; va rilevato, a tal proposito, in primo luogo che la Corte ha delineato negli anni contorni e contenuti dei due concetti, a partire dal presupposto che si tratta di nozioni non passibili di una rigida ed esaustiva definizione, ma indubbiamente distinti, cui corrispondono dunque diritti - al rispetto della propria vita privata ed al rispetto della vita familiare - connessi ma dotati di autonoma dignità e rilevanza. Alla luce di detta giurisprudenza, in particolare, la nozione di vita privata abbraccia molteplici aspetti dell'identità sia fisica che sociale della persona⁽²⁾ e non è limitata alla "sfera intima" dell'individuo, dovendo invece

il rispetto della vita privata ricomprendere, ai sensi dell'articolo 8 CEDU, anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani; l'ampia gamma di questioni interessate dalla nozione è stata raggruppata dalla Corte nelle tre macro categorie dell'integrità fisica, psicologica o morale, della riservatezza e dell'identità della persona. Dalla lettura delle pronunce della Corte concernenti il diritto al rispetto della vita privata, emerge che i profili analizzati ricomprendono sovente fattispecie che costituiscono potenziali elementi per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria⁽³⁾, innanzi ai quali i Collegi territoriali sono come di consueto chiamati ad operare una attenta valutazione, al fine di accertare primariamente l'eventuale presenza dei presupposti per il riconoscimento di una forma di protezione maggiore rispetto a quella speciale.

Per altro verso, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del divieto di espulsione e di respingimento in relazione al diritto al rispetto della vita privata, tale nozione viene in rilievo, come anticipato, con riguardo al diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani, anche di natura professionale e commerciale⁽⁴⁾.

Con specifico riferimento alla condizione delle persone straniere, in particolare, la Corte ha ribadito a tal proposito in più occasioni che, poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, ne consegue che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art. 8⁽⁵⁾.

Cionondimeno, nel ricomprendere nel diritto alla vita privata anche quello allo sviluppo personale e all'autonomia individuale, la Corte chiarisce altresì che essa non riguarda ogni attività pubblica che una persona potrebbe cercare di svolgere con altri essere umani o qualsiasi tipo di relazione.

Acquisiscono essenziale rilevanza, in merito a questa valutazione cui i Collegi territoriali sono chiamati, i parametri, tratti dalla stessa giurisprudenza della Corte, che il legislatore nazionale ha scelto di elencare espressamente nel nuovo art. 19, comma 1.1, del TUI, ossia la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'effettivo inserimento sociale nello stesso.

Per quanto attiene, poi, alla nozione di vita familiare, la Corte CEDU la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari

possano svilupparsi normalmente ⁽⁶⁾, ribadendo in varie sentenze che, affinché tale diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza in pratica di stretti legami personali ⁽⁷⁾.

È dunque necessario che i Collegi territoriali operino una analisi completa circa contenuti ed effettività dei legami personali costruiti nel nostro Paese, prescindendo da valutazioni limitate alla sola "forma"; l'importanza di tale analisi viene non a caso richiamata dallo stesso art. 19, comma 1.1, quarto periodo, del TUI nel richiedere una valutazione che guardi alla "*natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato*".

Peraltro, da tale *focus* discende altresì come la tutela del diritto in oggetto non possa essere subordinata all'esistenza di un legame giuridicamente riconosciuto, assumendo pari rilevanza i legami familiari di fatto ⁽⁸⁾, compresi ovviamente anche quelli tra coppie omosessuali ⁽⁹⁾, e proteggendo anche i legami con genitori affidatari e quelli con i figli adottivi ⁽¹⁰⁾.

Si consideri, infine, che in alcuni casi i legami esistenti potrebbero non rientrare nella nozione di vita familiare, e pur tuttavia necessitare di tutela perché rilevanti nell'ambito della nozione di "vita privata"⁽¹¹⁾.

Nell'esercizio delle proprie funzioni - tanto decisorie quanto consultive, a valle ed al di fuori della procedura di protezione internazionale - in conclusione, la nuova previsione introdotta all'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, del TUI chiama i Collegi territoriali a valutare il divieto di espulsione e di respingimento alla luce dei parametri delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU sull'articolo 8 CEDU sin qui richiamati, tenendo conto di durata, stabilità e consistenza qualitativa della permanenza in Italia e guardando altresì alla "*esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*".

A quest'ultimo proposito, al fine di comprendere l'approccio richiesto dalla nuova norma nella valutazione dei suddetti elementi, è fondamentale notare come, in questa estensione del divieto di espulsione, l'analisi della situazione del Paese di origine richiesta dal legislatore con la norma novellata, sia centrata sulla presenza o meno di legami familiari, culturali o sociali della persona in quel Paese ed infatti, la prospettiva che viene a rilevare è non tanto l'approdo in uno Stato altro che si ritenga gravemente pericoloso per la incolumità e dignità personale, quanto piuttosto "l'allontanamento dal territorio nazionale" che possa risultare gravemente lesivo di un avvenuto radicamento ⁽¹²⁾.

Peraltro, è necessario tenere presente che l'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del TUI prevede il divieto di respingimento per ragioni di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare *“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”*. Tale previsione richiama il dettato dello stesso articolo 8 CEDU, che al secondo comma prevede infatti che *“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”*

Anche in questo caso la giurisprudenza sviluppata dalla Corte di Strasburgo chiarisce la portata applicativa della norma; in più occasioni la Corte ha infatti affermato che lo Stato può *“interferire”* nella vita privata e familiare dei singoli alla luce della gravità dei reati commessi dallo stesso, al fine legittimo di prevenire la commissione di reati di natura violenta, rilevando a tal fine quelle considerazioni di ordine e sicurezza pubblica e/o di sicurezza dello Stato che depongano a favore dell'espulsione ⁽¹³⁾.

Ne discende che, qualora il cittadino straniero abbia commesso reati rientranti tra le ipotesi previste dagli artt. 10, 12, 13, 16 e 18 del D.Lgs. n. 251/2007, il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 8 CEDU possa essere riconosciuto solo a seguito di un attento bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero di sicurezza dello Stato, e del diritto al rispetto della vita familiare valutando, caso per caso, la proporzionalità di una eventuale misura di respingimento o di espulsione, sulla base anche di una serie precisa di parametri, individuati dalla Corte EDU ⁽¹⁴⁾:

- 1) la natura e la gravità del reato commesso dallo straniero nello Stato;
- 2) la durata del soggiorno dello straniero nello Stato da cui sarebbe espulso;
- 3) il tempo trascorso dal giorno della commissione del reato e la condotta dello straniero durante questo periodo;
- 4) le nazionalità dello straniero e di eventuali familiari coinvolti;

- 5) la situazione familiare, come la durata del matrimonio, e altri fattori che testimoniano la solidità della vita familiare di una coppia;
- 6) la conoscenza del reato da parte del coniuge nel momento in cui è iniziata la relazione familiare;
- 7) la presenza di figli nati nel matrimonio e, in caso affermativo, la loro età;
- 8) la gravità delle difficoltà a cui il coniuge può andare incontro nel Paese in cui lo straniero sarebbe espulso;
- 9) la solidità dei suoi o dei loro legami sociali, culturali e familiari con il Paese ospitante e con il Paese di destinazione;
- 10) il superiore interesse e il benessere di eventuali minori coinvolti, in particolare delle difficoltà che incontrerebbero se dovessero seguire lo straniero nel Paese in cui viene espulso.

4. Il permesso per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis), del TUI

Anche per ciò che concerne il c.d. “permesso per cure mediche”, il dettato normativo introdotto con il D.L. n. 130/2020 ha fatto sorgere taluni dubbi applicativi circa la necessità che i Collegi territoriali esprimano un parere in merito alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del suddetto permesso, anche qualora tale istanza sia presentata dall’interessato innanzi alle Questure e dunque al di fuori della procedura di protezione internazionale. Difatti, se è pur vero che il legislatore ha di fatto inserito nell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008 una competenza in materia di cure mediche in capo ai Collegi, da estrinsecarsi in una valutazione residuale nell’ambito dell’esame di una domanda di protezione internazionale, nondimeno si denota il mantenimento della competenza in capo al Questore, ex art. 36 del TUI, in materia di ingresso e soggiorno per cure mediche; inoltre, lo stesso art. 19, comma 2-bis, del TUI, concernente la protezione complementare per cure mediche, non sembra fornire una lettura testuale dirimente in merito alla attribuzione della procedura in analisi.

Al riguardo, in un’ottica di coerenza interna del dettato normativo e tenuto conto di quanto sin qui rilevato in merito alle attribuzioni in materia di tutela dei diritti umani rimessi ai Collegi territoriali, si può ritenere che qualora le Questure trasmettano richieste di parere in merito alla sussistenza di presupposti previsti dall’art. 19, comma 2, lettera d-bis), del TUI, i Collegi siano chiamati ad effettuare tale valutazione, rilasciando il richiesto

parere, da intendersi quale atto endo-procedimentale vincolante; in tali circostanze, si potrà quindi procedere secondo le medesime procedure testé indicate in riferimento alle ipotesi del rilascio del parere ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del TUI.

Quanto sopra premesso, si invitano i Presidenti dei Collegi territoriali alla osservanza delle indicazioni interpretative qui contenute, già condivise con gli Uffici centrali e i Dipartimenti in indirizzo, anche ai quali la presente circolare viene doverosamente inviata per i profili di interesse e gli aspetti attinenti alle rispettive attività.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Note:

1) Si veda tra le altre Cass. Civ. Ord., Sez. 1, n. 29055/2019 in data 11.11.2019.
 2) Tra le altre, S. AND MARPER v. THE UNITED KINGDOM (coe.int) § 66.
 3) A titolo puramente esemplificativo, si consideri che secondo la Corte il **diritto all'integrità fisica, psicologica o morale** pone in capo allo Stato l'obbligo di adottare un quadro normativo che:

- tuteli il singolo da atti di violenza posta in essere da terzi, con particolare riguardo ai minori e alle vittime di violenza domestica (Cfr sentenze X e Y c. Paesi Bassi, §22; Osman c. Regno Unito, §§128-130; Bevacqua e S. c. Bulgaria, §65; A c. Croazia, §60; Söderman c. Svezia [GC] §80; Pretty c. Regno Unito, § 65; C.A.S. e C.S. c. Romania, §82);
- tuteli le persone con disabilità (Cfr sentenza Saviny c. Ucraina; Zehnalova e Zehnal c. Repubblica ceca (dec.); Botta c. Italia; Mòlka c. Polonia (dec.);
- non proibisca atti sessuali consenzienti tra persone dello stesso sesso e che consenta di esprimere e vivere la propria identità di genere e il proprio orientamento sessuale (cfr. B. c. Francia, § 63; Burghartz c. Svizzera, § 24; Dudgeon c. Regno Unito, § 41; Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito, § 36; P.G. e J.H. c. Regno Unito; A.D.T. c. Regno Unito §§ 36-39; Dudgeon c. Regno Unito, § 41; Orlandi e altri c. Italia, § 143).

Il **diritto** alla **riservatezza** tutela l'individuo dall'illegittima ingerenza statale non giustificata da motivi di ordine e sicurezza pubblica nonché dall'ingerenza da parte di terzi nei confronti dei quali lo Stato non adotta

necessarie misure di tutela.

Infine, il **diritto all'identità personale** concerne:

- il diritto alle convinzioni religiose e filosofiche (sebbene tutelato dall'art. 9 della CEDU, riguarda una tra i più intimi aspetti della vita privata) Cfr. Folgerø e altri c. Norvegia [GC], § 98;
- il diritto di scelta dell'aspetto desiderato (attiene all'espressione della personalità e rientra, pertanto, nella nozione di vita privata cfr Popa c. Romania (dec.), §§ 32-33, Tiğ c. Turchia (dec.), S.A.S. c. Francia [GC], §§ 106-107);
- il diritto al nome e ai documenti di identità, che viene in rilievo, alla luce delle sentenze della Corte, in relazione al divieto di imporre alle donne di adottare il cognome del marito a causa di tradizioni (Ünal Tekeli c. Turchia, §§ 67-68) nonché di consentire ai coniugi di mantenere ciascuno il proprio cognome (Losonci Rose e Rose c. Svizzera, § 26);
- il diritto all'identità di genere sotto diversi profili (Hämäläinen c. Finlandia [GC]; Rees c. Regno Unito; Cossey c. Regno Unito; X, Y e Z c. Regno Unito; Sheffield e Horsham c. Regno Unito; Christine Goodwin c. Regno Unito [GC]; I. c. Regno Unito [GC]), (Schlumpf c. Svizzera; L. c. Lituania; Y.Y. c. Turchia) (A.P., Garçon e Nicot c. Francia, §§ 95-96);
- il diritto all'identità etnica, che riguarda il diritto dei membri di una minoranza nazionale di conservare la propria identità e di condurre una vita privata e familiare conforme alle proprie tradizioni, e, conseguentemente, impone agli stati l'obbligo di agevolare, e di non intralciare in modo sproporzionato, i tradizionali stili di vita delle minoranze nonché tutelarle da manifestazioni di odio o intolleranza (Cfr. Ciubotaru c. Moldavia, § 53; R.B. c. Ungheria, §§ 88- 91; Király e Dömötör c. Ungheria, §§ 72 e segg.; Chapman c. Regno Unito [GC], § 73; Aksu c. Turchia [GC], §§ 58- 61; Üner c. Paesi Bassi [GC], § 59;
- apolidia, cittadinanza e residenza, che vengono in rilievo con riguardo al rifiuto arbitrario della cittadinanza (Karassev c. Finlandia (dec.); Slivenko e altri c. Lettonia (dec.) [GC]; Genovese c. Malta), alla perdita della stessa, al divieto di risiedere in una particolare zona o paese (Hoti c. Croazia, §122).

4) Cfr Sentenze Von Hannover c. Germania (n.2) [GC] §95; Niemietz c. Germania, §29, Botta c. Italia §32, Fernández Martínez c. Spagna [GC] §110, Barbulescu c. Romania [GC] §71; Satakunnan Markkinapörssi Oy e

Satamedia Oy c. Finlandia [GC] §130.

Per maggiori dettagli: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf.

5) Case Of M.p.e.v. and Others V. Switzerland - Application No. 3910/13 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145348_§32.

6) Cfr. Marckx c. Belgio §31.

7) Cfr. Paradiso e Campanelli c. Italia [GC] §140 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170359>.

8) Cfr. Johnston e altri c. Irlanda §56; X, Y e Z c. Regno Unito §36; Kroon e altri c. Paesi Bassi, § 30; Vallianatos e altri c. Grecia [GC], §§ 49 e 73.

9) Una coppia omosessuale che vive una relazione stabile rientra nella nozione di vita familiare nonché di vita privata al pari di una coppia eterosessuale (cfr. Vallianatos e altri c. Grecia [GC], § 73-74; X e altri c. Austria [GC], § 95; P.B. e J.S. c. Austria, § 30; Schalk e Kopf c. Austria, §§ 92- 94). La Corte ha inoltre stabilito che la relazione tra due donne conviventi che avevano contratto un'unione civile, e la figlia concepita da una di esse mediante la riproduzione assistita, ma allevata da entrambe, costituiva vita familiare ai sensi dell'articolo 8 (Gas e Dubois c. Francia (dec.); X e altri c. Austria [GC], § 96).

10) Cfr. Moretti e Benedetti c. Italia, § 48; Kopf e Liberda c. Austria, §37; Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo.

11) Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], § 161.

12) In questi termini il Dossier 11 dicembre 2020 "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza" approvato dalla Camera dei Deputati: <https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-14483/disposizioni-urgenti-materia-immigrazione-e-sicurezza.html> pag. 30.

13) Cfr. Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, § 67; Boujlifa c. Francia, § 42. Con riferimento al diritto al ricongiungimento familiare, ma applicabile al riconoscimento del diritto in generale, si faccia riferimento alle sentenze Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, § 38; Ajayi e altri c. Regno Unito (dec.); Solomon c. Paesi Bassi (dec.) con le quali la Corte stabilisce che occorre tenere in considerazione: in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio,

precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che depongono a favore dell'esclusione.
14) https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf
pagg. 23-24.

Modello di Allegato Integrativo all'Istanza di Protezione Speciale

SEZIONE A. SOGGIORNO ED INSERIMENTO SOCIALE

- 1) Da quanto tempo risiedi in Italia?

- 2) Disponi di una soluzione abitativa stabile?
 - Se sì, allega documentazione utile

- 3) Attualmente sei titolare di una posizione lavorativa?
 - Se sì, allega documentazione utile

- 4) Qual è il tuo livello di conoscenza della lingua italiana?

 - Allega documentazione utile

- 5) Svolgi altro tipo di attività in Italia (volontariato, partecipazione ad associazioni, percorsi di studio o formazione professionale, etc.)?

 - Se sì, allega documentazione utile

SEZIONE B. VITA PRIVATA E FAMILIARE

- 1) Sei coniugato o hai una relazione stabile in Italia?
 - Se sì, allega documentazione utile (p. es, certificato di matrimonio)

- 2) Hai figli in Italia?
 - Se sì, specifica:
 - o Numero di figli: _____

- o Età (allegare documentazione utile, p. es. atto di nascita, etc.): _____
- o Eventuale inserimento in percorsi scolastici o documentazione lavorativa (allegare documentazione utile, come attestazioni scolastiche, etc.): _____

SEZIONE C. VINCOLI CON IL PAESE D'ORIGINE

- 1) Hai mai fatto ritorno nel tuo Paese da quando sei entrato in Italia?
 - Se sì, specificare:
 - o PERIODO/I: _____
 - o LUNGHEZZA DEL/DEI SOGGIORNO/I:

 - o MOTIVI DEL/I SOGGIORNO/I: _____
- 2) La tua **famiglia d'origine** risiede nel tuo Paese?
 - Se sì, intrattieni rapporti con loro?
 - Se no, per quale motivo?

SEZIONE D. TIMORE IN CASO DI RIENTRO

- 1) In caso di ritorno nel tuo Paese, che tipo di **difficoltà o problemi** pensi che ti troveresti ad affrontare?

- Per quali motivi?

- Allega eventuale documentazione utile

DGR FVG 20 dicembre 2019, n. 2190, recante “Procedura per l'accertamento multidisciplinare dell'età dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso le strutture del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia” (Estratti)

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che legge 47/17 all'art. 2 definisce minore straniero non accompagnato quel “soggetto minorenni non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, il quale si trova, per una qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”;

Preso atto che anche nel nostro Paese i minori stranieri, indipendentemente dalla posizione in ordine al soggiorno, sono titolari di tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione di New York, ratificata in Italia con legge n. 176/1991, che statuisce tra i suoi principi fondamentali quello del superiore interesse del minore, in base a cui “in tutte le decisioni relative al fanciullo, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”;

Visto inoltre che i soggetti minori di età, con particolare attenzione a quelli stranieri non accompagnati o in stato di abbandono sono tutelati da specifiche norme, tra cui il divieto assoluto di respingimento alla frontiera (art. 3, co. 1-bis L. 47/17) e di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, all'istruzione e alla salute (D.lgs. n. 286/1998, artt. 19, 35, 38, D.P.R. 394/99, artt. 28, 45), il diritto di essere collocati in luogo sicuro (Codice Civile art. 403) e di essere affidati ad una famiglia o ad una comunità per minori (legge n. 184/83, art. 2), il diritto alla nomina di un tutore (Codice Civile, art. 343);

Dato atto che l'accertamento dell'età, ai fini di una corretta identificazione, diventa di fondamentale importanza per garantire ai minori stranieri non accompagnati l'effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari ed evitare l'adozione di provvedimenti che possono essere gravemente lesivi di tali diritti;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 9.7.2007, prot. 17272/7, avente ad oggetto “identificazione di migranti minorenni” che suggerisce di

prestare estrema cautela nei confronti dei migranti minorenni rintracciati in Italia in posizione irregolare e precisa come l'esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assuma particolare rilevanza atteso che, se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali, la violazione del principio di non-refoulement, il respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa, la sistemazione in accoglienza insieme ad adulti;

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 - "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 93 del 21 aprile 2017) e in particolare l'art. 5 relativo all'identificazione dei MSNA che stabilisce che:

- l'identità di un minore straniero non accompagnato sia accertata dalle Autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore, se nominato, ovvero, nelle more, del legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983, solo dopo che è stata garantita allo stesso un'immediata assistenza umanitaria;
- qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata dal minore, questa deve essere accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle Autorità diplomatico-consolari nei casi in cui questo è indicato e permettendo al minore di partecipare in maniera consapevole alle procedure che lo riguardano;
- qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa;
- l'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare (colloquio sociale, visita pediatrica auxologica, valutazione psicologica o neuro-psichiatrica) da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono, in nessun caso, essere eseguiti esami che possano compromettere lo stato psicofisico del minore;

- il risultato dell'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere comunicato al minore (in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere), all'esercente la responsabilità genitoriale e all'Autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni);
- qualora, dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge;
- nella relazione deve essere sempre indicato il margine di errore in quanto non esiste un metodo scientifico (per es. radiografia del polso, esame puberale, ortopantomografia) che consenta l'attribuzione dell'età in maniera certa ma solo con un certo margine di errore;
- nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore straniero non accompagnato è garantita nelle Strutture di accoglienza dedicate.

Visto il DPCM 10 novembre 2016, n. 234 Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. (16G00248) (GU Serie Generale n.298 del 22-12-2016);

Visto il "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 marzo 2016;

Visto il "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri servizio Sanità, lavoro e politiche sociali in data 04.06.2019 e da sottoporre alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007, prot. n. 17272/7 avente ad oggetto "Identificazione di migranti minorenni";

Dato atto che la procedura oggetto della presente deliberazione è stata concordata con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Trieste;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

di approvare la "Procedura per l'accertamento multidisciplinare dell'età

dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) presso le Strutture del SSR della regione Friuli Venezia Giulia” ed i relativi allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 2190 DEL 20 DICEMBRE 2019

Procedura per l'accertamento multidisciplinare dell'età dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) presso le Strutture del SSR della regione Friuli Venezia Giulia

Premesso che

in base all'art. 2 L. 47/17 è definito “minore straniero non accompagnato quel soggetto minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, il quale si trova, per una qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”

nel nostro Paese, i minori stranieri, indipendentemente dalla posizione in ordine al soggiorno, sono titolari di tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione di New York, ratificata in Italia con legge n. 176/1991, che statuisce tra i suoi principi fondamentali quello del superiore interesse del minore, in base a cui “in tutte le decisioni relative al fanciullo, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

L'ordinamento italiano stabilisce specifiche norme a tutela dei soggetti minori di età, con particolare attenzione a quelli stranieri non accompagnati o in stato di abbandono, tra cui il divieto assoluto di respingimento alla frontiera (art. 3, co. 1-*bis* L. 47/17) e di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, all'istruzione e alla salute (D.lgs. n. 286/1998, artt. 19, 35, 38, D.P.R. 394/99, artt. 28, 45), il diritto di essere collocati in luogo sicuro (Codice Civile art. 403) e di essere affidati ad una famiglia o ad una comunità per minori (legge n. 184/83, art. 2), il diritto alla nomina di un tutore (Codice Civile, art. 343). A fronte della presenza in Italia di minori non accompagnati, in maggioranza di età compresa tra i 16 e i 17 anni, l'accertamento dell'età, ai fini

di una corretta identificazione, diventa di fondamentale importanza per garantire loro l'effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari ed evitare l'adozione di provvedimenti che possono essere gravemente lesivi di tali diritti. La Circolare del Ministero dell'Interno del 9.7.2007, prot. 17272/7, avente ad oggetto "identificazione di migranti minorenni" suggerisce di prestare estrema cautela nei confronti dei migranti minorenni rintracciati in Italia in posizione irregolare e precisa come l'esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assuma particolare rilevanza atteso che, se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali, la violazione del principio di non refoulement, il respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa, la sistemazione in accoglienza insieme ad adulti. Vista la [legge 7 aprile 2017, n. 47](#) - "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 93 del 21 aprile 2017) e in particolare l'art. 5 relativo all'identificazione dei MSNA che stabilisce che:

- l'identità di un minore straniero non accompagnato sia accertata dalle Autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore, se nominato, ovvero, nelle more, del legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983, solo dopo che è stata garantita allo stesso un'immediata assistenza umanitaria;
- qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata dal minore, questa deve essere accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle Autorità diplomatico-consolari nei casi in cui questo è indicato e permettendo al minore di partecipare in maniera consapevole alle procedure che lo riguardano;
- qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa;
- l'accertamento socio sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare (colloquio sociale, visita pediatrica auxologica, valutazione psicologica o neuro psichiatrica) da

professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono, in nessun caso, essere eseguiti esami che possano compromettere lo stato psico-fisico del minore;

- il risultato dell'accertamento socio sanitario dell'età deve essere comunicato al minore (in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere), all'esercente la responsabilità genitoriale e all'Autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni);
- qualora, dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge;
- nella relazione deve essere sempre indicato il margine di errore in quanto non esiste un metodo scientifico (per es. radiografia del polso, esame puberale, ortopantomografia) che consenta l'attribuzione dell'età in maniera certa ma solo con un certo margine di errore;
- nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore straniero non accompagnato è garantita nelle Strutture di accoglienza dedicate.

Visto il DPCM 10 novembre 2016, n. 234 Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. (16G00248) (GU Serie Generale n.298 del 22 12 2016)

Visto il "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 marzo 2016

Visto il "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri servizio Sanità, lavoro e politiche sociali in data 04.06.2019 e da sottoporre alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007 prot. n. 17272/7 avente ad oggetto "Identificazione di migranti minorenni"

Si ritiene di istituire nella regione FVG quattro equipe multidisciplinari composte da professionisti del Servizio Sanitario, una per ogni territorio

di riferimento delle quattro Prefetture di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia. Le equipe istituite dovranno provvedere, nell'ambito delle rispettive Aziende Sanitarie e/o IRCCS di appartenenza, all'accertamento dell'età dei minori, su esplicita richiesta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Nello specifico esse faranno capo rispettivamente alle Aziende sanitarie competenti per i territori di riferimento delle citate Prefetture.

Ogni equipe sarà costituita da:

- un assistente sociale;
- un pediatra con competenze auxologiche;
- un neuropsichiatra infantile/psicologo dell'età evolutiva;
- un mediatore culturale;
- un case manager (ruolo che potrà essere ricoperto da una delle figure di cui sopra).

I professionisti componenti l'équipe multidisciplinare devono essere esperti e consapevoli delle specificità relative all'origine geografica e culturale del minore, opportunamente formati e aggiornati al fine di garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso.

Sulla base delle normative sopra riportate, si prevede il seguente percorso operativo:

1. La richiesta di accertamento dell'età, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, dovrà pervenire via PEC alla Direzione preposta della Azienda individuata, corredata di tutte le informazioni utili (All. 1) (l'invio della PEC attesta l'attivazione della procedura).
1. La Direzione inoltrerà la richiesta al case manager e alla mailing list dei componenti dell'équipe multidisciplinare aziendale precedentemente individuata.
2. La Direzione comunicherà alla Procura il nominativo e i recapiti del case manager responsabile della procedura.
3. La procedura si concluderà entro 20 giorni dalla ricezione della PEC e comunque con la maggiore tempestività possibile.
4. Il case manager si occuperà dell'organizzazione e del coordinamento delle fasi della procedura multidisciplinare, comunicherà alla Procura e al tutore, se nominato, ovvero, nelle more, al legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983, la data e il luogo della valutazione multidisciplinare

e assicurerà il suo compimento entro i termini sopra indicati. L'attivazione del mediatore culturale (secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni aziendali) sarà di competenza del case manager.

5. Il case manager avrà cura di verificare l'invio da parte della Procura di alcune informazioni utili per le successive fasi dell'accertamento relative al minore (All. 1) e al tutore, se nominato, ovvero, nelle more, al legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983. Dal punto di vista amministrativo si ricorda che per i presunti MSNA, dal momento della segnalazione sul territorio italiano si procede ad una adeguata accoglienza e protezione anche attraverso l'iscrizione obbligatoria al SSN (ai sensi dell'accordo CSR 255/2012). Nelle more della produzione dei documenti necessari all'iscrizione, che devono essere rilasciati nel più breve tempo possibile, il minore è assistito come Straniero temporaneamente Presente (STP). Il MSNA, in base anche alla circolare regionale n.1 del 05/2006, è esentato dal pagamento del ticket per i primi tre mesi di iscrizione.

6. In caso di impossibilità del tutore, se nominato, ovvero, nelle more, del legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983, ad essere presente alla valutazione del minore, si prevede la possibilità venga nominato un suo delegato; questi dovrà essere munito di apposita delega e rispettivi documenti di riconoscimento nonché del consenso firmato dal tutore, se nominato, ovvero, nelle more, dal legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983, all'espletamento di tutte le fasi del percorso di accertamento dell'età (All. 5).

7. Il case manager coordinerà le modalità di accoglienza e verificherà che il minore giunga a visita accompagnato dal tutore, se nominato, ovvero, nelle more, dal legale rappresentante della struttura (o loro delegato); provvederà ad informare il minore, con l'ausilio di un mediatore culturale e in conformità al suo grado di maturità, sul tipo di esami cui sarà sottoposto, sulle loro finalità, sul diritto opporvisi e sulle conseguenze derivanti da tale rifiuto. Le stesse informazioni dovranno essere fornite altresì al tutore, se nominato, ovvero, nelle more, al legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983 (o loro delegato). Il case manager provvederà quindi all'acquisizione del

consenso/dissenso scritto all'esecuzione degli accertamenti proposti, firmato dal minore, dal tutore, se nominato, ovvero, nelle more, dal legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L 184/1983 (o loro delegato) e dal mediatore a testimonianza e garanzia della corretta traduzione (All. 2).

8. I componenti dell'equipe procederanno con un approccio multidisciplinare alle valutazioni socio sanitarie (colloquio congiunto dell'assistente sociale e del neuropsichiatra/psicologo, visita pediatrica auxologica) (Allegato n. 3) sempre alla presenza e con l'ausilio di un mediatore culturale e secondo un criterio di invasività progressiva; se ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'età, l'equipe potrà richiedere ulteriori consulenze/indagini, inclusa quella radiologica. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi.

Al termine dell'esame di propria competenza, ciascun professionista formulerà il proprio parere.

Al termine dell'esecuzione delle opportune valutazioni, il case manager organizzerà con i professionisti dell'équipe la refertazione della relazione multidisciplinare. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore (Allegato n. 4) e la stessa dovrà essere firmata da tutti i componenti l'equipe, nelle more dell'art. 5 della [legge 7 aprile 2017, n. 47](#).
9. Come da punto 5, la Direzione invierà la refertazione dell'accertamento dell'età all'Autorità Giudiziaria che ne ha fatto richiesta entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa e comunque con la maggiore tempestività possibile.

10. L'attuazione della presente Procedura è soggetta a sperimentazione annuale e a monitoraggio almeno annuale a carico del Gruppo di lavoro per l'Accertamento dell'età nei MSNA del Tavolo regionale per la tutela della salute dei migranti, di cui fanno parte i referenti delle Aziende individuate al fine dell'applicazione del presente accordo. Queste sono incaricate di svolgere il monitoraggio e di comunicare i risultati alla Regione FVG (Direzione centrale salute).

11. Dall'applicazione della presente Procedura non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note

Il testo completo della deliberazione n. 2190/2019 e dei rispettivi allegati è reperibile su: http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2019&num=2190&tx_dataDel=&key=&uf.

missina

9/2021